Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XLII - N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 16 febbraio 2005 **€ 2,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2 0 0 4

2 0 0 5

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

PARTE SECONDA
LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale n. 4 del 26 gennaio 2005)

CORTE COSTITUZIONALE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2004

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 22 dicembre 2004, n. ALP.11/2671/VIA/195.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di manutenzione idraulica del Rio Maggiore e del Rio Falcone in Comune di Povoletto (Udine). Proponente: Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA l'istanza depositata in data 6 dicembre 2004 con la quale il Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento, ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente al «Progetto di manutenzione idraulica del Rio Maggiore e del Rio Falcone in Comune di Povoletto (Udine)»;

VISTO l'annuncio di deposito, pubblicato sul quotidiano «Il Messaggero» edizione di Udine, in data 2 dicembre 2004, trasmesso in data 6 dicembre 2004;

RILEVATO che, sulla base di quanto precedentemente illustrato, il progetto in argomento è ricompreso nella categoria di interventi XI - Progetti di Infrastrutture, punto 7, del Regolamento di attuazione della legge regionale 43/1990, in quanto ricade in area sensibile, ARIA n. 16 - «Torrente Torre» ed interessa la Roggia Cividina vincolata ai sensi dell'ex legge 1497/1939 attuale decreto legislativo 42/2004;

CONSTATATO che le caratteristiche dimensionali del progetto presentato sono tali che vengono superati i valori di soglia così come individuati dal precitato Regolamento, per cui il progetto stesso è sottoposto in base alla legge regionale 43/1990 alla valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Povoletto (Udine);

RILEVATO che limitrofo all'area di intervento insiste l'ambito denominato «Villa Mangilli e parco» vincolato ai sensi della ex legge 1089/1939, attuale decreto legislativo 42/2004, per cui risulta interessata la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali del Friuli Venezia Giulia - Presidio territoriale di Udine;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Povoletto, la Provincia di Udine in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» quali strutture territorialmente competenti alla tutela igienico-sanitaria, la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di tra-

sporto quale struttura territorialmente competente sotto il profilo della tutela paesaggistica, la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali del Friuli Venezia Giulia - Presidio territoriale di Udine competente in materia beni culturali, Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna competente in materia di riduzione di superficie boscata;

VISTA la richiesta, inerente all'individuazione quale pubblico interessato alla procedura in argomento in relazione all'articolo 13, comma 3 della legge regionale 43/1990, del Circolo Legambiente di Udine, pervenuta in data 13 dicembre 2004;

RITENUTO di poter accogliere tale richiesta in relazione alle afferenti motivazioni addotte ed alla data di presentazione della stessa;

RILEVATO pertanto che, quale pubblico interessato alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento, risulta il soggetto di seguito riportato:

- Circolo Legambiente di Udine;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990;

DECRETA

1) In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto, presentato dal Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento, gli enti di seguito indicati:

- il Comune di Povoletto;
- la Provincia di Udine;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli»;
- la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto;
- la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali del Friuli Venezia Giulia - Presidio territoriale di Udine;
- la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

e quale pubblico interessato il Circolo Legambiente di Udine.

2) A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3) Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, via Giulia n. 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Povoletto sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 dicembre 2004

CARTAGINE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2004, n. 3624. (Estratto).

Comune di Duino Aurisina: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 64 del 13 ottobre 2004, di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 243 del 3 febbraio 2003 in merito alla variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Duino Aurisina, superate dall'introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 64 del 13 ottobre 2004;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 64 del 13 ottobre 2004, di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Duino Aurisina;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

---

2 0 0 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 gennaio 2005, n. 010/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 1 al Regolamento edilizio del Comune di Farra d'Isonzo.

Con decreto del Presidente della Regione n. 010/Pres. di data 20 gennaio 2005 é stata approvata la variante n. 1 al Regolamento edilizio del Comune di Farra d'Isonzo.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 febbraio 2005, n. 021/Pres. (Estratto).

Approvazione del Regolamento edilizio del Comune di Pordenone.

Con decreto del Presidente della Regione n. 021/Pres. di data 1 febbraio 2005 é stato approvato il Regolamento edilizio del Comune di Pordenone.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 febbraio 2005, n. 022/Pres.

Legge regionale 8/2001, articolo 1, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 23/2004 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale. Costituzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 recante «Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali»;

VISTO, in particolare, l'articolo 1 della predetta legge, così come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23, il quale ha istituito la «Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale», definendone, altresì, i compiti e la composizione;

ATTESO, quindi, che i componenti sono:

a) i Presidenti delle Conferenze dei sindaci, di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), o loro delegati;

b) i Presidenti delle Rappresentanze nominate in seno alle Conferenze di cui alla lettera a), qualora non già Presidenti delle medesime, o loro delegati;

c) i Presidenti delle Assemblee dei sindaci di ambito distrettuale, di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria qualora non già Presidenti delle Conferenze o delle Rappresentanze suddette, o loro delegati.

VISTO il comma 5, dell'articolo 1 della legge regionale n. 8/2001, ai sensi del quale i componenti della Conferenza permanente sono nominati con decreto del Presidente della Regione;

PRESO ATTO che, come si evince dalle note trasmesse dai diversi Comuni interessati, agli atti della Direzione centrale salute e protezione sociale, sono subentrati diversi soggetti a quelli precedentemente individuati quali componenti della Conferenza permanente, a seguito, in particolare, sia delle elezioni amministrative dello scorso giugno che di dimissioni dall'incarico istituzionale legittimante la presenza in seno alla Conferenza medesima;

RILEVATO, pertanto, che occorre procedere alla nomina dei componenti della Conferenza definendone la nuova composizione che, a seguito della modifica introdotta dall'articolo 4 della legge regionale n. 23/2004, è formata anche da ulteriori soggetti istituzionali;

RILEVATO, altresì, che:

- le modalità di funzionamento della Conferenza, ai sensi del comma 6, dell'articolo 1, della legge regionale n. 8/2001, «sono stabilite dalla Conferenza stessa, entro novanta giorni dall'insediamento, con Regolamento approvato a maggioranza assoluta. In mancanza, provvede la Giunta regionale entro i novanta giorni successivi»;
- fino all'adozione del predetto provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 20 della legge regionale n. 23/2004, si applica il Regolamento ad oggi in vigore approvato con il decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres. del 6 marzo 2002;

TUTTO ciò premesso;

DECRETA

- la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, istituita dall'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, così come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23, è costituita dai soggetti di seguito indicati:

Presidenti Conferenze dei Sindaci

ASS 1 - Trieste	dott.ssa Claudia D'Ambrosio, Assessore ai Servizi sociali e sanitari del comune di Trieste
ASS 2 - Gorizia	dott. Silvano Ceccotti, Assessore ai Servizi assistenziali e sociali - sanità - tensione abitativa del Comune di Gorizia
ASS 3 - Gemona	sig. Gabriele Marini, Sindaco del Comune di Gemona del Friuli
ASS 4 - Udine	prof. Sergio Cecotti, Sindaco del Comune di Udine
ASS 5 - Cervignano	sig. Pietro Paviotti, Sindaco del Comune di Cervignano
ASS 6 - Pordenone	sig. Sergio Bolzonello, Sindaco del Comune di Pordenone

Presidenti delle Rappresentanze nominate in seno alle Conferenze dei Sindaci

ASS 1- Trieste	L'area triestina, per la particolare configurazione territoriale, non si è dotata di una propria Rappresentanza; le relative funzioni sono svolte, quindi, dalla Conferenza dei Sindaci.
ASS 2 - Gorizia	dott. Silvano Ceccotti, Assessore ai Servizi assistenziali e sociali - sanità - tensione abitativa del Comune di Gorizia
ASS 3 - Gemona	sig. Cuzzi Sergio, Sindaco del Comune di Tolmezzo
ASS 4 - Udine	sig. Gino Marco Pascolini, Sindaco del Comune di S. Daniele del Friuli
ASS 5 - Cervignano	sig. Flavio Zanus, Assessore del Comune di Palmanova
ASS 6 - Pordenone	sig. Sergio Bolzonello, Sindaco del Comune di Pordenone

Presidenti delle Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale

ASS 1

distretto «Duino-Aurisina» distretto «Trieste Comune» distretto «Muggia - S. Dorligo della Valle»	dott.ssa Claudia D'Ambrosio, Assessore ai Servizi sociali e sanitari del Comune di Trieste

ASS 2

distretto «Alto Isontino»	dott. Silvano Ceccotti, Assessore ai Servizi assistenziali e sociali - sanità - tensione abitativa del Comune di Gorizia
distretto «Basso Isontino»	sig.ra Licia Morsolin, Assessore ai Servizi socio assistenziali e socio sanitari del Comune di Monfalcone

ASS 3

distretto «Gemonese»	dott. Vincenzo Salvatorelli, Vice Sindaco del Comune di Gemona del Friuli
distretto della «Carnia»	sig.ra Donatella Da Rin Chiantre, Assessore turismo, istruzione, cultura, servizi sociali e sanità del Comune di Forni di Sopra

ASS 4

distretto di «San Daniele del Friuli»	sig. Claudio Zonta, Sindaco del Comune di Majano
distretto di «Tarcento»	sig.ra Daniela Graziutti, Assessore Servizi sociali del Comune di Tarcento
distretto di «Cividale»	sig. Attilio Vuga, Sindaco del Comune di Cividale del Friuli
distretto di «Codroipo»	sig. Vittorino Boem, Sindaco del Comune di Codroipo
distretto di «Udine»	sig. Gabriele Zuliani, Sindaco del Comune di Campoformido

ASS 5

distretto di «Cervignano»	sig. Pietro Paviotti, Sindaco del Comune di Cervignano
distretto di «Latisana»	dott.ssa Micaela Sette, Sindaco del Comune di Latisana

ASS 6

distretto «Ovest»	sig. Roberto Cappuzzo, Sindaco del Comune di Sacile
distretto «Est»	sig. Gino Gregoris, Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento
distretto «Sud»	dott. Enzo Bortolotti, Sindaco del Comune di Azzano Decimo
distretto «Nord»	prof. Emilio Di Bernardo, Sindaco del Comune di Maniago
distretto «Urbano»	dott. Giovanni Zanolin, Assessore alle politiche sociali del Comune di Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 1 febbraio 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 febbraio 2005, n. 025/Pres.

Legge regionale 76/1982, articolo 13 - Commissione regionale per la formazione professionale. Sostituzione componenti.

IL PRESIDENTE

VISTO il D.P.Reg. n. 0199/Pres. del 17 giugno 2004 con il quale è stata ricostituita la Commissione regionale per la formazione professionale di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982;

RICORDATO che la Commissione nominata col citato decreto n. 0199/Pres/2004 non è completa in quanto, all'epoca, mancavano ancora le designazioni di un rappresentante degli enti gestori dei corsi di formazione professionale e di un rappresentante del settore agricolo;

PRECISATO che la designazione del rappresentante del settore agricolo non è stata ancora formalizzata;

VISTE le note degli enti di formazione accreditati per l'obbligo formativo, dalle quali risulta che gli enti stessi concordano sulla designazione del dott. Danilo Farinelli;

VISTA la nota del 24 novembre 2004 con la quale la C.G.I.L. Friuli Venezia Giulia chiede la sostituzione della sig.ra Giuliana Pigozzo con il sig. Renato Kneipp quale proprio rappresentante nella Commissione regionale per la formazione professionale;

VISTA la nota del 29 novembre 2004 con la quale la U.I.L. Friuli Venezia Giulia chiede la sostituzione del sig. Gabriele Fiorino con il sig. Giacinto Menis quale proprio rappresentante nella Commissione regionale per la formazione professionale;

VISTA la nota del 21 dicembre 2004 con la quale la Confindustria Friuli Venezia Giulia chiede la sostituzione dell'ing. Bruno Baldi con il dott. Claudio Hauser quale proprio rappresentante nella Commissione regionale per la formazione professionale;

VISTE le dichiarazioni rese dai componenti designati ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

DECRETA

Il dott. Danilo Farinelli è nominato componente della Commissione regionale per la formazione professionale, quale rappresentante degli Enti privati gestori dei corsi di formazione professionale.

Il sig. Renato Kneipp, designato dalla C.G.I.L. Friuli Venezia Giulia, è nominato componente della Commissione regionale per la formazione professionale quale rappresentante dei lavoratori dipendenti, in sostituzione della sig.ra Giuliana Pigozzo.

Il sig. Giacinto Menis, designato dalla U.I.L. Friuli Venezia Giulia, è nominato componente della Commissione regionale per la formazione professionale quale rappresentante dei lavoratori dipendenti, in sostituzione del sig. Gabriele Fiorino.

Il dott. Claudio Hauser, designato dalla Confindustria Friuli Venezia Giulia è nominato componente della Commissione regionale per la formazione professionale quale rappresentante dei datori di lavoro e/o lavoratori autonomi.

Con successivo atto si provvederà alla nomina del componente da designarsi da parte del settore agricolo.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 1 febbraio 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 febbraio 2005, n. 026/Pres.

Legge regionale 47/1986 - Rideterminazione delle riduzioni del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato con l'articolo 5 quater del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modifiche in legge 27 febbraio 2002 n. 16 che, nel consentire la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nel territorio regionale, ha stabilito che detto prezzo non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti, e che inoltre la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale di data 7 marzo 1997, n. 076/Pres., registrato alla Corte dei Conti il 14 marzo 1997, Registro 1, foglio 74, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 1997, con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in numero cinque fasce;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 049/Pres. di data 19 febbraio 1998, registrato alla Corte dei Conti il 17 marzo 1998, Registro 1, foglio 74 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 dell'1 aprile 1998, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1 aprile 1998;

VISTO il decreto del Presidente della Regione in data 17 maggio 2002, n. 0135/Pres., con il quale è stato stabilito che la suddivisione del territorio regionale in fasce determinata con i sopra riportati D.P.G.R. sia adottata anche ai fini della determinazione delle riduzioni di prezzo per il gasolio per autotrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Regione in data 30 dicembre 2004, n. 0432/Pres., con il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della legge regionale 3/1998, e dell'articolo 2 della legge regionale 4/1999, sulla base delle segnalazioni dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana indicative dei prezzi dei carburanti per autotrazione vigenti nella Repubblica di Slovenia, nonché in relazione ai prezzi praticati nella Regione, sono state da ultimo determinate le riduzioni del prezzo della benzina e del gasolio con decorrenza 6 gennaio 2005 e per la durata di almeno mesi due, come di seguito riportato:

Fascia	*Riduzione benzina*	*Riduzione gasolio autotrazione*
I	0,274	0,172
II	0,259	0,163
III	0,240	0,151
IV	0,201	0,126
V	0,171	0,092

ATTESO che il prezzo dei carburanti per autotrazione praticati nella Repubblica di Slovenia a partire dal 18 gennaio 2005, come risulta dalla comunicazione pervenuta dall'Ambasciata italiana a Lubiana in data 19 gennaio 2005, in relazione al cambio del tallero con l'euro fissato dalla ECB in data 20 gennaio 2005, è il seguente:

- benzina a 95 ottani 200,50 talleri per litro corrispondenti a euro 0,836;
- gasolio autotrazione talleri 199,90 per litro corrispondenti a euro 0,834;

ACCERTATO che il prezzo minimo della benzina e del gasolio praticato in regione, quale risulta dalle rilevazioni effettuate sui POS alla data del 20 gennaio 2005 è di euro 1,069 per la benzina e di euro 0,986 per il gasolio;

ATTESO che secondo quanto stabilito dal comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, le riduzioni di prezzo rimangono vigenti per un periodo minimo di mesi due, salvo che in detto periodo le variazioni delle condizioni di mercato comportino una rideterminazione delle riduzioni per la prima fascia pari all'8 per cento in più o meno;

RILEVATO che la differenza tra i prezzi minimi praticati alla pompa in regione, comprensivi della riduzione di prezzo applicata alla 1ª fascia ed i prezzi praticati nella repubblica di Slovenia è di euro -0,041 per la benzina e di euro -0,020 per il gasolio corrispondenti ad una variazione rispettivamente del -14,96% e del -11,63% dell'ammontare delle riduzioni vigenti per la prima fascia;

RILEVATO che sulla base di quanto sopra esposto, il prezzo minimo alla pompa in regione, comprensivo della riduzione di prezzo per la prima fascia risulta, sia per il prodotto benzina che per il gasolio, inferiore al corrispondente praticato in Slovenia;

RITENUTO pertanto, in attuazione del disposto del già citato articolo 2, comma 4 bis della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, di dover modificare le riduzioni di prezzo attualmente vigenti per la benzina e per il gasolio per la prima fascia in relazione al prezzo praticato nella Repubblica di Slovenia e al prezzo minimo praticato in regione, nonché di determinare le riduzioni di prezzo delle altre fasce applicando la medesima variazione percentuale della prima fascia, come sotto riportato:

Fascia	*Riduzione benzina*	*Riduzione gasolio autotrazione*
I	0,233	0,152
II	0,220	0,144
III	0,204	0,134
IV	0,171	0,111
V	0,146	0,081

RITENUTO inoltre di dover disporre, in attuazione del suddetto articolo 2 della legge regionale n. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, che le nuove riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo di almeno mesi due, salvo che entro detto periodo non si verifichino variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminarle;

VISTA la legge regionale 18/1996;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 140 del 28 gennaio 2005;

DECRETA

Art. 1

In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa dei carburanti in regione non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante e si riduca al diminuire della distanza chilometrica misurata dalla sede del comune di residenza dei beneficiari al valico confinario, le riduzioni del prezzo alla pompa nel territorio regionale della benzina e del gasolio per autotrazione sono determinate come segue:

Fascia	*Riduzione benzina*	*Riduzione gasolio autotrazione*
I	0,233	0,152
II	0,220	0,144
III	0,204	0,134
IV	0,171	0,111
V	0,146	0,081

Art. 2

In attuazione del comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, le riduzioni di prezzo fissate con il precedente articolo 1 resteranno vigenti per un periodo di almeno mesi due, salvo che, entro detto periodo, non si verifichino variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminare le riduzioni di prezzo relative alla prima fascia in ragione dell'otto per cento in più o in meno.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 3 febbraio 2005.

Trieste, 1 febbraio 2005

ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI 3 febbraio 2005, n. 1.

Comune di Premariacco (Udine). Sospensione del Consiglio comunale e nomina Commissario.

L'ASSESSORE

PREMESSO che nelle consultazioni elettorali del 12-13 giugno 2004 sono stati eletti il Consiglio comunale di Premariacco (Udine) ed il Sindaco nella persona del signor Paolo Cecchini;

VISTA la comunicazione del Comune di Premariacco del 3 febbraio 2005, relativa alle contestuali dimissioni dalla carica, presentate con dichiarazione registrata al protocollo dell'ente in data 2 febbraio 2005, di numero 9 consiglieri comunali, su 16 assegnati;

VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

CONSIDERATO che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

CONSTATATO che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2 (dimissioni della metà più uno dei membri assegnati) della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quale causa di scioglimento del Consiglio comunale;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 4, della citata legge 142/1990, lo scioglimento del Consiglio comunale determina la decadenza del Sindaco e della Giunta;

CONSIDERATO che, a causa delle predette dimissioni, gli organi elettivi del Comune non sono più in grado di assicurare il funzionamento dell'amministrazione locale;

RITENUTO pertanto che, dovendo essere assicurata la continuità dell'azione amministrativa dell'ente, sussistono motivi di grave e urgente necessità che, ai sensi del comma 7 del citato articolo 39 della legge n. 142/1990, in attesa dell'emanazione del decreto di scioglimento dell'organo consiliare, impongono di sospendere il Consiglio comunale per un periodo comunque non superiore a novanta giorni e di nominare, per una durata corrispondente un commissario che assicuri la provvisoria amministrazione del Comune;

VISTO in particolare il comma 2 del citato articolo 23 della legge regionale n. 23/1997, il quale prevede che i provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari sono adottati dall'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

DECRETA

Il Consiglio comunale di Premariacco (Udine) è sospeso, con decorrenza immediata sino alla data dello scioglimento che sarà disposta con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e, comunque, per una durata non superiore a novanta giorni dalla data del presente decreto.

Il signor Luigi Pellegrini, in servizio presso la Direzione regionale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, è nominato Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune, fino a quando sarà nominato il Commissario straordinario con il decreto presidenziale indicato al paragrafo precedente e, comunque, per una durata non superiore a quella ivi indicata.

Al Commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal Sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio.

Al predetto Commissario è riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese e indennità di missione per gli amministratori dell'ente commissariato.

Il Commissario medesimo è incaricato di provvedere all'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, al Comune di Premariacco (Udine), al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura di Udine, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 3 febbraio 2005

IACOP

DECRETO DEL CAPO UFFICIO STAMPA 3 febbraio 2005, n. 16.

Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, articolo 5, comma 1 - Elenco delle emittenti televisive private locali convenzionabili con il Consiglio regionale e l'Amministrazione regionale nell'anno 2005.

IL CAPO UFFICIO STAMPA

VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, che prevede che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possano affidare la realizzazione di programmi e di servizi radiotelevisivi alle emittenti private locali individuate secondo modalità e criteri definiti con regolamento regionale, sentito il parere del Co.Re.Com.;

VISTO il Regolamento di esecuzione della citata legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, approvato con D.P.Reg. 28 dicembre 2001, n. 0493/Pres. nel quale tali modalità e criteri vengono definiti;

ATTESO di dover provvedere per l'anno 2005 all'adozione dell'elenco di cui all'articolo 1 e nei modi previsti dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATO che entro il 31 dicembre 2004 sono pervenute le istanze delle seguenti emittenti televisive:

- «Telefriuli Retenord» di Telefriuli S.r.l.;
- «Telequattro Retenord» di Telequattro S.r.l.;
- «Telepordenone» di Radio Tele Pordenone S.r.l.;
- «Telechiara» di Gestione Telecomunicazioni S.r.l.;
- «Telemare» di Group Space Globe Mitteleuropa S.r.l.;

ATTESO che a seguito della verifica della documentazione presentata risultano in possesso dei requisiti le seguenti emittenti televisive:

- «Telefriuli Retenord» di Telefriuli S.r.l.;
- «Telequattro Retenord» di Telequattro S.r.l.;
- «Telepordenone» di Radio Tele Pordenone S.r.l.;
- «Telechiara» di Gestione Telecomunicazioni S.r.l.;

CONSIDERATO che l'emittente «Telemare» non viene inclusa nell'elenco in quanto priva del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del Regolamento approvato con D.P.Reg. 28 dicembre 2001, n. 0493/Pres.;

CONSIDERATO che in data 27 gennaio 2005, con deliberazione n. 19, il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha espresso parere favorevole in ordine all'inserimento nel presente elenco delle emittenti sopra riportate, con l'esclusione di «Telemare»;

DECRETA

Le emittenti televisive convenzionabili con il Consiglio regionale e con l'Amministrazione regionale nell'anno 2005 sono le seguenti:

- «Telefriuli Retenord» di Telefriuli S.r.l.;
- «Telequattro Retenord» di Telequattro S.r.l.;
- «Telepordenone» di Radio Tele Pordenone S.r.l.;
- «Telechiara» di Gestione Telecomunicazioni S.r.l..

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 febbraio 2005

BAGGI

DECRETO DEL VICE DIRETTORE CENTRALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 3 gennaio 2005, n. 1/COMM.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 2.1.2 «Aiuti agli investimenti delle imprese e dei settori turistico e commerciale». Disponibilità di risorse finanziarie per i prossimi bandi a seguito di rideterminazioni, revoche e rinunce - settore commercio.

IL VICE DIRETTORE

RICHIAMATI gli articoli 19 e 20 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e pubblicato sul Supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 di data 10 settembre 2004;

VISTO il decreto n. 301/PROD/ag di data 5 marzo 2004 con il quale sono stati assegnati i compiti del Vice direttore centrale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, di data 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

VISTO il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, di data 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

VISTO il Documento Unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità euro pea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001;

VISTO il Complemento di Programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000/2006 confermato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 e adottato con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26;

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1668 di data 23 maggio 2002, così come modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3015 di data 6 settembre 2002, con la quale sono ripartite le risorse per l'attuazione del DOCUP;

ATTESO che, in base all'articolo 1 della legge regionale 26/2001, al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 si provvede tramite il «Fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006», costituito presso la Friulia S.p.A.;

RICORDATO che in attuazione del Complemento di programmazione del DOCUP Obiettivo 2 la Giunta regionale - con deliberazione n. 1449 del 7 maggio 2002, rettificata con deliberazione n. 1595 del 15 maggio 2002 - ha approvato il primo bando per il settore commerciale nell'ambito dell'azione 2.1.2 «Aiuti agli investimenti delle imprese dei settori turistico e commerciale» con una disponibilità di risorse pubbliche pari ad euro 4.732.178,40 delle quali euro 3.671.841,60 per le aree Obiettivo 2 e euro 1.060.336,80 per le aree in Sostegno Transitorio;

VISTO l'articolo 16, primo comma, della citata legge regionale n. 26/2001 che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la delibera n. 3993 del 25 novembre 2002 con la quale, tra l'altro:

1) si approvano le graduatorie delle domande di contributo ammissibile e l'elenco delle domande non ammissibili presentate a valere sul bando dell'azione 2.1.2 «Aiuti agli investimenti delle imprese dei settori turistico e commerciale» - settore commercio, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1449/2002, così come rettificata con deliberazione della Giunta regionale n. 1595/2002, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 22 maggio 2002;

2) si ammettono a finanziamento le iniziative indicate rispettivamente nelle graduatorie delle domande ammissibili di cui agli allegati n. 1 e n. 2;

VISTA la delibera n. 1723 del 30 maggio 2003 con la quale viene modificata la delibera n. 3993 del 25 novembre 2002 di approvazione delle graduatorie delle domande di contributo ammissibili a finanziamento;

PRESO ATTO che la ditta Ferrari Zangari Consuelo, posizionata al n. 4 della graduatoria allegata alla deliberazione giuntale 3993/2002, con nota ad prot. 19736 di data 1 luglio 2004 ha comunicato la propria rinuncia alla domanda di contributo previsto di euro 41.500,00 per cessata attività;

PRESO ATTO che la ditta Lussari sport sas di Macor Eddy, Loris & C., posizionata al n. 29 della graduatoria allegata alla deliberazione giuntale 3993/2002, con nota ad prot. 12397 di data 6 novembre 2003 ha comunicato la propria rinuncia alla domanda di contributo previsto di euro 5.188,80;

PRESO ATTO che la ditta Spaziotel sas di Venier Ariella & C., posizionata al n. 33 della graduatoria allegata alla deliberazione giuntale 3993/2002, con nota ad prot. 6762 di data 4 marzo 2004 ha comunicato la propria rinuncia alla domanda di contributo previsto di euro 6.482,59 in quanto impossibilitata a proseguire l'attività intrapresa nel punto vendita di Tarvisio;

PRESO ATTO che la ditta Centro Emmedi S.r.l., posizionata al n. 43 della graduatoria allegata alla deliberazione giuntale 3993/2002, con nota ad prot. 27001 di data 16 settembre 2004 ha comunicato la propria rinuncia alla domanda di contributo previsto di euro 44.505,00 per cessata attività;

PRESO ATTO che la ditta Cortolezzis Sergio, posizionata rispettivamente ai numeri 49 e 50 della graduatoria allegata alla deliberazione giuntale 3993/2002, con nota ad prot. 12478 di data 10 novembre 2003 ha comunicato la propria rinuncia alle domande di contributo previsto di euro 21.332,20 ed euro 23.653,72 in quanto non effettua gli investimenti inizialmente previsti nelle unità locali di Sauris e Socchieve;

PRESO ATTO che in conseguenza delle rinunce dei contributi di cui sopra, si rendono disponibili risorse finanziarie pari a euro 142.662,31 per le aree Obiettivo 2 così suddivise:

Obiettivo 2

Ferrari Zangari Consuelo	rinuncia	-41500,00
Lussari Sport S.a.s. di Macor Eddy, Loris & C.	rinuncia	-5.188,80
Spaziotel S.a.s. di Venier Ariella & C.	rinuncia	-6.482,59
Centro Emmedi S.r.l.	rinuncia	-44.505,00
Cortolezzis Sergio	rinuncia	-21.332,20

Cortolezzis Sergio	rinuncia	-23.653,72
	Totale somme disponibili nuovi bandi Obiettivo 2	*-142.662,31*

DECRETA

1) di disimpegnare e rendere disponibili, per i prossimi bandi dell'azione 2.1.2 - Settore commercio risorse finanziarie pari a euro 142.662,31 per le aree Obiettivo 2, in seguito alle rinunce di cui in premessa;

2) di rettificare, a seguito delle rinunce di cui in premessa, il punto 3 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 3993 del 25 novembre 2002 quantificando in euro 2.019.954,06 anziché in euro 2.162.616,37 l'impegno finanziario per l'area in Obiettivo 2;

3) il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 gennaio 2005

MILAN

DECRETO DEL VICE DIRETTORE CENTRALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 13 gennaio 2005, n. 31/TUR.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 2.1.2 «Aiuti agli investimenti delle imprese dei settori turistico e commerciale». Disponibilità di risorse finanziarie per i prossimi bandi a seguito di rideterminazione, revoche e rinunce - settore turismo.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

RICHIAMATI gli articoli 19 e 20 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e pubblicato sul Supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 di data 10 settembre 2004;

VISTO il decreto n. 301/PROD/ag di data 5 marzo 2004 con il quale sono stati assegnati i compiti del Vice Direttore centrale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, di data 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

VISTO il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, di data 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità europea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001;

VISTO il Complemento di Programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 e adottato con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26;

VISTA la legge 16 gennaio 2002, n. 2;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1668 di data 23 maggio 2002, così come modificata e in-

tegrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3015 di data 6 settembre 2002, con la quale sono ripartite le risorse per l'attuazione del DOCUP;

ATTESO che, in base all'articolo 1 della legge regionale 26/2001, al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 si provvede tramite il «Fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006», costituito presso la Friulia S.p.A.;

RICORDATO che in attuazione del Complemento di programmazione del DOCUP Obiettivo 2 la Giunta regionale - con deliberazione n. 1449 del 7 maggio 2002, rettificata con deliberazione n. 1595 del 15 maggio 2002 - ha approvato il primo bando per il settore turistico nell'ambito dell'azione 2.1.2 «Aiuti agli investimenti delle imprese dei settori turistico e commerciale» con una disponibilità di risorse pubbliche pari ad euro 7.886.983,00 delle quali euro 6.119.735,00 per le aree Obiettivo 2 e euro 1.767.228,00 per le aree in Sostegno Transitorio;

VISTO l'articolo 16, primo comma, della citata legge regionale n. 26/2001 che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la delibera n. 3994 del 25 novembre 2002 con la quale, tra l'altro:

- si approvano le graduatorie delle domande di contributo ammissibile e l'elenco delle domande non ammissibili presentate a valere sul bando dell'azione 2.1.2 «Aiuti agli investimenti delle imprese dei settori turistico e commerciale» - settore turismo, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1449/2002, così come rettificata con deliberazione della Giunta regionale n. 1595/2002, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 22 maggio 2002;
- si autorizza la Direzione regionale del commercio, del turismo e terziario a concedere i contributi alle imprese utilmente collocate nelle graduatorie di cui agli allegati n. 1 e n. 2, ma non finanziate nell'ambito della deliberazione della Giunta regionale 3994/2002 seguendo l'ordine della graduatoria medesima nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse a favore del bando in oggetto a seguito di rinunce, revoche e/o economie delle iniziative già finanziate ovvero nell'eventualità di un rifinanziamento con risorse aggiuntive;

VISTO il decreto n. 522/TUR del 17 giugno 2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 16 luglio 2003 con il quale, tra l'altro, si è provveduto ad assegnare, ad integrazione ed in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 3994/2002 del 25 novembre 2002, per le finalità previste dall'asse 2 - misura 2.1 - azione 2.1.2 «Aiuti agli investimenti delle imprese dei settori turistico e commerciale» - Settore turismo, alle imprese ubicate in area Obiettivo 2, di ulteriori contributi per un totale di euro 4.415.289,00, di cui euro 1.242.184,00 a carico di fondi Obiettivo 2 e euro 3.173.105,00 a carico di risorse aggiuntive regionali (fondi PAR);

VISTO che alla società Portomaran S.c. a r.l. con sede a Marano Lagunare, inserita al numero 10 della graduatoria relativa all'Obiettivo 2 di cui all'allegato n. 1 della deliberazione della Giunta regionale 3994/2002, a causa della mancata disponibilità dell'area oggetto dell'iniziativa si è comunicato, con nota prot. n. 5036/TUR del 30 aprile 2003, l'avvio del procedimento di revoca del contributo previsto di euro 300.000,00, il tutto ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 7/2000;

VISTO che alla ditta individuale «Locanda agli Amici», con sede a Verzegnis (Udine), inserita al numero 32 della graduatoria relativa all'Obiettivo 2 di cui all'allegato n. 1 della deliberazione della Giunta regionale 3994/2002, a causa della mancata presentazione degli atti richiesti entro il termine stabilito, si è comunicato, con nota prot. n. 6316/TUR di data 6 giugno 2003, l'avvio del procedimento di revoca del contributo previsto di euro 100.000,00, il tutto ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 7/2000;

VISTO che alla società Acquario S.r.l., con sede a Trieste, inserita al numero 12 della graduatoria relativa all'Obiettivo 2 di cui all'allegato n. 1 della deliberazione della Giunta regionale 3994/2002, a causa della mancata disponibilità dell'area oggetto dell'iniziativa si è comunicato, con nota prot. n. 6643/TUR del 17 giugno 2003, l'avvio del procedimento di revoca del contributo previsto di euro 48.164,50, il tutto ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 7/2000;

VISTO che alla società Servizi Turistici S.r.l., con sede a Gemona del Friuli, inserita al numero 3 della graduatoria relativa al Sostegno transitorio di cui all'allegato n. 2 della deliberazione della Giunta regionale 3994/2002, a causa della mancata presentazione degli atti richiesti, si è comunicato, con nota prot. n. 7728/TUR del 16 luglio 2003 l'avvio del procedimento di revoca del contributo previsto di euro 100.000,00, il tutto ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 7/2000;

VISTO che all'impresa Bar Trattoria Albergo «Alla Terrazza» di Piazza Adriana, con sede a Bordano (Udine), inserita al numero 46 della graduatoria relativa all'Obiettivo 2 di cui all'allegato n. 1 della deliberazione della Giunta regionale 3994/2002, e successivamente finanziata con decreto n. 522 del 17 giugno 2003 (fondi PAR), a causa del mancato perseguimento dell'originaria finalità programmata, si è comunicato, con nota prot. n. 18250/TUR del 21 giugno 2004, l'avvio del procedimento di revoca del contributo previsto di euro 4.950,76, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 7/2000;

VISTO che alle società di cui sopra si è dato un termine dalla data di ricevimento delle summenzionate note per la presentazione di eventuali memorie scritte avverso i procedimenti di revoca medesimi;

PRESO ATTO che nessuna memoria scritta avverso i procedimenti di revoca di cui sopra risulta pervenuta alla Direzione centrale attività produttive da parte delle società «Portomaran S.c.a r.l.» e «Acquario S.r.l.» e della ditta individuale «Locanda agli Amici»;

PRESO ATTO che la ditta individuale Bar Trattoria Albergo «alla Terrazza» di Piazza Adriana ha inoltrato, con propria nota di data 5 luglio 2004, una memoria scritta avverso la procedura di revoca e che la Direzione centrale attività produttive con nota prot. n. 24081/TUR di data 9 agosto 2004 ha confermato la revoca del contributo previsto di euro 4.950,76, anche alla luce delle osservazioni ivi prodotte;

PRESO ATTO che la società Servizi Turistici S.r.l. con nota del 25 luglio 2003 ha comunicato la propria rinuncia alla domanda di contributo in quanto non ha trovato un Istituto di Credito per finanziare l'investimento e per tale motivo non ha potuto presentare gli atti richiesti entro il termine stabilito;

PRESO ATTO che la società Hotel Park Oasi S.r.l. con nota del 10 novembre 2003 (ns. prot. n. 12779/TUR del 13 novembre 2003) ha comunicato la propria rinuncia alla domanda di contributo previsto di euro 100.000,00 in quanto impossibilitata alla realizzazione delle opere preventivate per il protrarsi dei tempi di entrata in vigore del P.R.G. del Comune di Arta Terme;

VISTO il decreto n. 793 del 29 agosto 2003 con il quale tra l'altro si ridetermina in euro 184.976,39 il contributo già concesso per euro 224.971,29 con deliberazione della Giunta regionale 3994/2002 alla ditta Mima S.n.c. di Sgubin Mauro & C., con sede in Monrupino (Trieste);

RAVVISATA pertanto la necessità, relativamente alla ditta Mima S.n.c. di Sgubin Mauro & C., di provvedere:

- alla modifica dell'allegato n. 1 facente parte integrante della suddetta deliberazione della Giunta regionale 3994/2002, modificando al numero 23 di graduatoria l'importo del contributo concesso da euro 224.971,29 ad euro 184.976,39;

- alla conseguente rettifica degli impegni finanziari indicati al punto 3 del dispositivo della suddetta deliberazione della Giunta regionale 3994/2002;

CONSIDERATO che relativamente alla società Costantini ristoranti S.n.c., collocata con punti 12 al numero 6 della graduatoria dei progetti ammissibili con finanziamento in area Obiettivo 2, per mero errore materiale è stato attribuito un punto in più nella graduatoria medesima;

PRESO ATTO che l'esatto punteggio della società Costantini ristoranti S.n.c. viene così ad essere di punti 11 anziché dei 12 originariamente attribuiti;

CONSIDERATO che relativamente alla società Grand Hotel Gortani sas, collocata con punti 11 al numero 9 della graduatoria dei progetti ammissibili con finanziamento in area Obiettivo 2, per mero errore materiale è stato attribuito il punteggio per imprenditoria femminile non spettante, come appurato dal decreto n. 1214 del 29 giugno 2004;

PRESO ATTO che l'esatto punteggio della società Grand Hotel Gortani S.a.s. viene così ad essere di punti 10 anziché degli 11 originariamente attribuiti;

CONSIDERATO che relativamente alla ditta individuale Quaglia Daniela, collocata con punti 13 al numero 3 della graduatoria dei progetti ammissibili con finanziamento in area Obiettivo 2, come appurato con decreto n. 1744 del 26 agosto 2004, per mero errore materiale è stato attribuito un punto in più nella graduatoria medesima, il tutto con riferimento alla priorità dovuta all'incremento occupazionale;

PRESO ATTO che l'esatto punteggio della ditta individuale Quaglia Daniela viene così ad essere di punti 12 anziché dei 13 originariamente attribuiti;

CONSIDERATO che relativamente alla società «La Frasca S.a.s.», collocata con punti 8 al numero 2 della graduatoria dei progetti ammissibili con finanziamento nell'area in Sostegno transitorio, per mero errore materiale sono stati attribuiti due punti in più nella graduatoria medesima, il tutto con riferimento alla priorità ambientale, in quanto i contenuti del progetto non consentono l'attribuzione di tale punteggio di priorità;

PRESO ATTO che l'esatto punteggio della società «La Frasca S.a.s.» viene così ad essere di punti 6 anziché degli 8 originariamente attribuiti;

CONSIDERATO che, in sede di verifica della rendicontazione finale prodotta, si sono effettuate delle rideterminazioni dei contributi concessi con la deliberazione della Giunta regionale 3994/2002 di cui all'allegato n. 1, a carico di fondi Obiettivo 2, il tutto riconducibile a tali interventi e per tali importi:

Impresa richiedente	*Zona*	*Decreto rideterminazione*	*Importo rideterminato*
Meschnik Cristina - ditta individuale	OB2	n. 964/03	-2.050,18
Albergo Al Vescovo	OB2	n. 332/04	-0,90
Avalon S.r.l.	OB2	n. 1131/04	-489.205,92
			Totale 491.257,00

CONSIDERATO che, in sede di verifica della rendicontazione finale prodotta, si sono effettuate delle rideterminazioni dei contributi concessi con il decreto n. 522 del 17 giugno 2003, a caricio di risorse aggiuntive regionali (fondi PAR) e più precisamente con riferimento al seguente intervento:

Impresa richiedente	*Zona*	*Decreto rideterminazione*	*Importo rideterminato*
GIT - Grado Impianti Turistici S.p.A.	OB2	n. 400/04	-1.422,41
3S di Antoniacomi Giacomino S.a.s.	OB2	n. 3446/04	-3.430,99
			Totale 4.853,40

CONSIDERATO che alla società Hotel Zuberti S.a.s. - Grado, inserita al numero 54 della graduatoria relativa all'Obiettivo 2 di cui all'allegato n. 1 della deliberazione della Giunta regionale 3994/2002, con il decreto n. 522 di data 17 giugno 2003, per mancanza di fondi, è stato attribuito a valere su risorse aggiuntive regionali (fondi PAR), il contributo di euro 235.284,97 anziché di euro 277.965,59, per una differenza non finanziata pari a euro 42.680,62;

CONSIDERATO che, in seguito al recupero dei fondi Obiettivo 2 conseguenti alle revoche, rinuncie e rideterminazioni di cui sopra, si può finanziare completamente con fondi Obiettivo 2 il sopracitato progetto Hotel Zuberti S.a.s. - Grado, per un totale di euro 277.965,59 di cui:

- euro 42.680,62 quale somma non assegnata per mancanza di risorse aggiuntive regionali (fondi PAR) con il sopracitato decreto n. 522 del 17 giugno 2003,
- euro 235.284,97 in sostituzione dell'eguale somma già finanziata con il sopracitato decreto n. 522 del 17 giugno 2003 tramite risorse aggiuntive regionali (fondi PAR) e che di conseguenza si disimpegnano e si rendono disponibili per i prossimi bandi dell'azione 2.1.2 - Settore turismo;

PRESO ATTO che in conseguenza delle revoche, rinunce e rideterminazione dei contributi di cui sopra e del reimpiego dei fondi Obiettivo 2 per l'impresa «Hotel Zuberti», si rendono disponibili risorse finanziarie pari a:

- euro 801.450,81 per le aree Obiettivo 2;
- euro 100.000,00 per le aree in Sostegno Transitorio;
- euro 245.089,13 relativamente alle risorse aggiuntive regionali (fondi PAR);

il tutto così suddiviso:

- *Obiettivo 2*

Mima S.n.c.	rideterminazione	- 39.994,90
Meschnig	rideterminazione	- 2.050,18
Al Vescovo	rideterminazione	- 0,90
Avalon	rideterminazione	- 489.205,92
Hotel Park Oasi	rinuncia	- 100.000,00
Acquario	revoca	- 48.164,50
Locanda Amici	revoca	- 100.000,00
Portomaran	revoca	- 300.000,00
Hotel Zuberti	rifinanziamento con recupero fondi	+ 277.965,59
	Totale somme disponibili nuovi bandi Obiettivo 2	*801.450,81*

- *Sostegno transitorio*

Servizi turistici S.r.l.	revoca	- 100.000,00
	Totale somme disponibili nuovi bandi Sostegno Transitorio	*100.000,00*

- *Risorse aggiuntive regionali*

GIT	rideterminazione	- 1.422,41
Bar trattoria albergo «alla Terrazza» di Piazza Adriana	revoca	- 4.950,76
Hotel Zuberti	disimpegno	-235.284,97
3S di Antoniacomi Giacomino S.a.s.	rideterminazione	- 3.430,99
	Totale somme disponibili nuovi bandi fondi P.A.R	*+ 245.089,13*

DECRETA

1. di revocare il contributo per le motivazioni illustrate in narrativa, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 7/2000, ai seguenti beneficiari della graduatoria relativa all'Obiettivo 2 di cui all'allegato n. 1 della deliberazione della Giunta regionale 3994/2002:

- società Portomaran S.c.a r.l. con sede a Marano Lagunare, inserita al numero 10 della graduatoria medesima, con un contributo di euro 300.000,00;
- società Acquario S.r.l., con sede a Trieste, inserita al numero 12 della graduatoria medesima, con un contributo di euro 48.164,50;
- società Hotel Park Oasi S.r.l., con sede a Arta Terme, inserita al numero 27 della graduatoria medesima, con un contributo di euro 100.000,00;
- ditta individuale «Locanda agli Amici», con sede a Verzegnis (Udine), inserita al numero 32 della graduatoria medesima, con un contributo di euro 100.000,00;

2. di revocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 7/2000, il contributo di euro 100.000,00 alla società Servizi Turistici S.r.l. con sede a Gemona del Friuli, inserita al numero 3 della graduatoria relativa al Sostegno transitorio di cui all'allegato n. 2 della deliberazione della Giunta regionale 3994/2002;

3. di revocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 7/2000, il contributo di euro 4.950,76 alla ditta individuale Bar Trattoria Albergo «Alla Terrazza» di Piazza Adriana con sede a Bordano (Udine), inserita al numero 46 della graduatoria relativa all'Obiettivo 2 di cui all'allegato n. 1 della deliberazione della Giunta regionale 3994/2002 e finanziata con il decreto n. 522 del 21 giugno 2004 a carico delle risorse aggiuntive regionali (fondi PAR);

4. di rettificare, per quanto espresso in premessa, l'importo della spesa ammissibile di euro 224.971,29 con l'importo corretto di euro 184.976,39, indicato nell'allegato n. 1 della deliberazione della Giunta regionale 3994 del 25 novembre 2002, «Graduatoria dei progetti ammissibili in area Obiettivo 2» al numero 22 (Mima S.n.c. di Sgubin Mauro & C.);

5. di finanziare completamente con fondi Obiettivo 2, per un importo di euro 277.965,59, la società «Hotel Zuberti S.a.s.» - Grado, inserita al numero 54 della graduatoria relativa all'Obiettivo 2 di cui all'allegato n. 1 della deliberazione della Giunta regionale 3994/2002 e contestualmente di disimpegnare e rendere disponibili, per i prossimi bandi dell'azione 2.1.2 - Settore turismo, le risorse aggiuntive regionali (fondi PAR), pari ad euro 235.284,97 già attribuiti alla società con il sopracitato decreto n. 522 del 17 giugno 2003;

6. di precisare che il reale punteggio da attribuirsi alla società Costantini ristoranti S.n.c. è, per mero errore materiale, di punti 11 anziché dei 12 originariamente attribuiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 3994 di data 25 novembre 2002;

7. di precisare che il reale punteggio da attribuirsi alla società Grand Hotel Gortani S.a.s. è, per mero errore materiale, di punti 10 anziché dei 11 originariamente attribuiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 3994 di data 25 novembre 2002;

8. di precisare che il reale punteggio da attribuirsi alla ditta individuale Quaglia Daniela è, per mero errore materiale, di punti 12 anziché dei 13 originariamente attribuiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 3994 di data 25 novembre 2002;

9. di precisare che il reale punteggio da attribuirsi alla società «La Frasca S.a.s.» è, per mero errore materiale, di punti 6 anziché degli 8 originariamente attribuiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 3994 di data 25 novembre 2002;

10. di rettificare, a seguito delle revoche, rinunce, rideterminazioni e rifinanziamenti di cui sopra, il punto 3 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 3994 del 25 novembre 2002 quantificando:

- in euro 6.827.509,42 anziché in euro 7.628.960,23 l'impegno finanziario per l'area in Obiettivo 2;
- in euro 200.000,00 anziché in euro 300.000,00 l'impegno finanziario per l'area in Sostegno Transitorio;

11. di rettificare, a seguito della revoca della ditta individuale Bar Trattoria Albergo «Alla Terrazza» di Piazza Adriana e del disimpegno relativo all'Hotel Zuberti S.a.s., delle rideterminazioni della GIT - Grado Impianti Turistici S.p.A. e 3S di Antoniacomi Giacomino S.a.s., il punto 2 del dispositivo del decreto n. 522/TUR del 17 giugno 2003 quantificando in euro 2.928.015,87 anziché in euro 3.173.105,00 l'impegno finanziario a carico dei fondi aggiuntivi regionali (fondi PAR);

12. di accertare che complessivamente si disimpegnano e rendono disponibili, per i prossimi bandi dell'azione 2.1.2 - Settore turismo le seguenti risorse finanziarie pari a:

- euro 801.450,81 per le aree Obiettivo 2;
- euro 100.000,00 per le aree in Sostegno Transitorio;
- euro 245.089,13 relativamente alle risorse aggiuntive regionali (fondi PAR);

in seguito alle revoche, rinunce, rideterminazioni e reimpegni.

13. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 gennaio 2005

MILAN

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI, FAUNA E CORPO FORESTALE REGIONALE 2 febbraio 2005, n. 139.

Autorizzazione all'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria «Val Pesarina», di tipo individuale, nella Riserva di caccia di Prato Carnico.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres., così come modificato dal D.P.Reg. 21 agosto 2002, n. 0252/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione all'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria di tipo individuale denominata «Val Pesarina», presentata in data 10 settembre 2003 dal sig. Lodovico di Caporiacco, nato a Firenze il 23 gennaio 1964, residente a Martignacco (Udine), in Via S. Maria Maggiore n. 8, in qualità di legale rappresentante dell'azienda medesima;

VISTA la nota di data 20 ottobre 2003 con cui il direttore della Riserva di caccia di Prato Carnico, Sig. Edi C. Naiaretti, comunicava di non avere osservazioni in merito all'istanza di cui sopra;

LETTO e CONSIDERATO l'allegato verbale di istruttoria di data 31 gennaio 2005, costituente parte integrante del presente provvedimento, nel quale si propone l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria di tipo individuale denominata «Val Pesarina», con superficie comprensoriale di ettari 518.42.70, insita nella Riserva di caccia di Prato Carnico;

RITENUTO pertanto che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'articolo 10, D.P.G.R. 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo individuale;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle risorse agricole, naturali e forestali 12 dicembre 2003 n. RAF/1/5, recante le attribuzioni dei compiti al Direttore regionale per speciali servizi;

VISTO l'articolo 26, comma 6, della legge regionale 17 febbraio n. 2004, n. 4;

VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali» ed in particolare il combinato disposto dagli articoli 20, 21 e 39 recanti le attribuzione dei compiti al Vicedirettore centrale ed al Direttore di Servizio;

DECRETA

1. È autorizzata fino al 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria «Val Pesarina», di tipo individuale, con sede legale in Ovaro (Udine) frazione Mione, legalmente rappresentata dal sig. Lodovico Di Caporiacco, nato a Firenze, il giorno 23 gennaio 1964, residente a Martignacco (Udine), in Via S. Maria Maggiore n. 8.

2. Il comprensorio dell'azienda faunistico-venatoria, individuato nell'allegato «A» ha una superficie di ettari 518.42.70 ed una superficie agro-silvo-pastorale di ettari 517.80.00.

3. Il numero massimo di cacciatori individuati dall'articolo 17, commi 1 e 2 del D.P.G.R. 0375/Pres. del 25 ottobre 2000, che possono esercitare giornalmente l'attività venatoria all'interno dell'azienda faunistico-venatoria è di 5 (cinque) unità.

4. L'attività venatoria 2005-2006 può essere avviata solo una volta pervenuta al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dell'autorizzata azienda faunistico-venatoria, attestante l'avvenuta tabellazione del comprensorio aziendale, ai sensi dell'articolo 3, del D.P.G.R. 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

5. L'autorizzazione è revocabile per i seguenti motivi:

a) mancata iscrizione del legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria «Val Pesarina» nell'elenco

regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione;

b) mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopra citato D.P.G.R. 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres., così come modificato dal D.P.Reg. 21 agosto 2002, n. 0252/Pres.;

c) mancata annotazione delle persone invitate negli appostiti registri, ovvero mancato rispetto della normativa in materia di rilascio degli inviti;

d) omessa installazione, omesso mantenimento, ovvero, se rimosse, omesso pronto ripristino delle tabelle perimetrali;

e) non conformità alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

f) mancata trasmissione al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, di copia dei verbali relativi alle immissioni di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto dell'anno precedente;

g) mancata trasmissione al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, dell'elenco dei cacciatori titolari di permesso annuale e giornaliero e quello dei cacciatori invitati;

h) mancato impegno dell'eventuale utile di bilancio nella realizzazione di interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna;

6. L'autorizzazione decade se:

a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) la richiesta di rinnovo non è accolta;

c) sono effettuate immissioni di fauna dal 1 settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 2 febbraio 2005

per il Direttore del Servizio:
IL VICE DIRETTORE CENTRALE:
BARZAN

Allegato A

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale

AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA "Val Pesarina"

N.B. : Il perimetro rappresentato ha valore puramente indicativo

VERBALE ISTRUTTORIA AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA DI TIPO INDIVIDUALE DENOMINATA «VAL PESARINA»

VISTA la richiesta di autorizzazione ad istituire un'azienda faunistico-venatoria, presentata in data 10 settembre 2003 dal sig. Di Caporiacco Lodovico, legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria di tipo individuale denominata «Val Pesarina» insita nel comune di Prato Carnico, si è proceduto alla verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal D.P.G.R. n. 0375/Pres del 25 ottobre 2000, dal quale è emerso che il sig. Di Caporiacco Lodovico non è a tutt'oggi iscritto nell'elenco regionale previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 30/1999;

EFFETTUATO in data 26 ottobre 2004 un sopralluogo tecnico in loco alla presenza del legale rappresentante al fine di accertare la corrispondenza fra la cartografia allegata alla domanda e le caratteristiche del terreno aziendale, in particolare le tare, gli spazi naturali permanenti, la continuità e contiguità degli appezzamenti, le aree imboschite, le zone umide, nonché la corretta delimitazione del perimetro aziendale mediante apposite tabelle come previsto dall'articolo 3, del già citato D.P.G.R. n. 0375/Pres.;

PRESO ATTO che dai dati catastali la superficie del comprensorio aziendale risulta essere di 518.42.70 ettari continui e contigui e considerato che le «tare» ammontano a ettari 0.62.70, la superficie agro-silvo-pastorale è di 517.80.00 ettari, mentre gli spazi naturali permanenti, identificati dall'articolo 7 del citato D.P.G.R., dichiarati dal legale rappresentante, ammontano a 506.77.80 ettari corrispondenti al 97.7% per cento del comprensorio dell'azienda ben superiore quindi al 20% previsto;

PRESO ATTO che la superficie dell'azienda faunistica in questione ricade sul territorio del distretto n. 2 «Carnia» e che la densità media di tale distretto venatorio è pari a 98,16 ettari per cacciatore, dal rapporto tra la superficie del comprensorio dell'azienda faunistico-venatoria e la densità media del distretto in cui essa insiste, si ottiene che il numero massimo di cacciatori individuati dall'articolo 17, commi 1 e 2 del D.P.G.R. n. 0375/Pres. del 25 ottobre 2000, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria, non può superare le 5 (cinque) unità;

PRESO ATTO che l'azienda faunistica «Val Pesarina» è in regola con i limiti di estensione territoriale e di distanza;

VISTO che la superficie cacciabile dell'azienda «Val Pesarina» non supera il 10% del territorio cacciabile della Riserva di caccia in cui insiste;

VISTA la nota di data 20 ottobre 2003 con cui direttore della Riserva di caccia di Prato Carnico, sig. Edi C. Naiaretti, comunica di non avere osservazioni utili alla presente istruttoria;

VISTO il programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale dell'azienda;

VISTO che il perimetro aziendale (vedi allegato A) è privo delle apposite tabelle;

VISTO che l'azienda faunistica, è iscritta al Registro Imprese, ma che essendo di tipo individuale non sarebbe soggetta a tale obbligo;

CONSIDERATO che la sopra citata azienda faunistica ha ottemperato all'obbligo del pagamento della tassa di concessione regionale così come previsto dall'articolo 27, commi 2 e 3, della legge regionale n. 30/1999;

SI PROPONE

di autorizzare l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria denominata «Val Pesarina» sita nel comune di Prato Carnico, avente il suo comprensorio una superficie di 518.42.70 ettari ed una superficie agro-silvo-pastorale di 517.80.00 ettari, per una durata di 10 (dieci) annate venatorie, in considerazione del fatto che gli spazi naturali permanenti corrispondono al 97,7% del comprensorio dell'azienda faunistica. Il numero di cacciatori individuati dall'articolo 17, commi 1 e 2 del D.P.G.R n. 0375/Pres. del 25 ottobre 2000, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria, non può superare le 5 (cinque) unità.

Quanto sopra a condizione che:

a) il legale rappresentante si impegni ad iscriversi entro un anno dall'autorizzazione nell'apposito elenco regionale dei direttori di riserva e dei concessionari di azienda venatoria;

b) ottemperi alla corretta delimitazione del perimetro aziendale.

Udine lì 31 gennaio 2005

Il Responsabile dell'Istruttoria:
dott. Giorgio Peresson

VISTO: IL VICE DIRETTORE CENTRALE: BARZAN

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2005, n. 24.

Legge regionale 2/2002, articolo 21, comma 9 - Agenzia di Informazione e Accoglienza Turistica di Pordenone. Nomina Commissario straordinario.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, con deliberazione n. 260 del 6 febbraio 2004 la Giunta regionale aveva provveduto a nominare direttore dell'Agenzia di Informazione e Accoglienza Turistica (A.I.A.T.) di Pordenone il signor Maurizio Perissinot e ciò ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni;

ATTESO che il ricordato signor Maurizio Perissinot è deceduto in data 12 dicembre 2004;

CONSIDERATO che l'articolo 21, comma 9, della citata legge regionale 2/2002 prevede che, in caso di impossibilità di funzionamento, la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario per la provvisoria gestione dell'A.I.A.T.;

ATTESO che, nel caso di specie, il decesso del direttore dell'A.I.A.T. di Pordenone comporta di fatto l'impossibilità di funzionamento della stessa Agenzia, mancando la figura dell' eventuale sostituto del direttore stesso;

VISTA la deliberazione n. 3644 del 30 dicembre 2004 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a nominare la signora Paola Lancillotti, direttore dell'A.I.A.T. del Piancavallo e delle Dolomiti friulane Commissario «ad acta» dell'A.I.A.T. di Pordenone fino alla data del 14 gennaio 2005 per lo svolgimento delle attività connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 e per l'avvio di quelle per l'esercizio 2005;

CONSIDERATO che, nell'ambito del Piano strategico dell'Amministrazione regionale, è stata compresa la redazione e l'approvazione di una nuova legge di disciplina del settore turistico, sostitutiva dell'esistente legge regionale 2/2002 e l'adozione conseguente di un Testo Unico del turismo e che detta nuova legislazione si provvederà, tra l' altro, a riscrivere le norme in materia di Agenzie di Informazione e Accoglienza Turistica;

CONSIDERATO inoltre che, nel corso dell'anno 2005, verranno a scadere i contratti degli attuali direttori delle A.I.A.T. di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano, di Grado Aquileia e Palmanova, del Tarvisiano Sella Nevea e Passo Pramollo, della Carnia e di Trieste e che la Giunta regionale dovrà decidere in merito alla nomina eventuale di nuovi direttori in base all'attuale normativa prevista dalla citata legge regionale 2/2002 o con altre modalità previste dalla nuova normativa di cui si è fatto cenno in precedenza;

CONSIDERATO che appare possibile procedere alla nomina del Commissario dell'A.I.A.T. di Pordenone per mesi sei con decorrenza dal 15 gennaio 2005(giorno successivo alla scadenza dell' incarico di commissario «ad acta») e, pertanto, fino alla data del 14 luglio 2005 in base a quanto disposto dal ricordato comma 9 dell'articolo 21 della legge regionale 2/2002 e ciò anche per le considerazioni sin qui svolte con riguardo in particolare alla prevista riforma della normativa in materia;

RITENUTO di provvedere in conformità;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di nominare - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 21 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni - la signora Paola Lancillotti, direttore dell'A.I.A.T. del Piancavallo e delle Dolomiti Friulane, Commissario dell'Agenzia di informazione e accoglienza turistica di Pordenone, in sostituzione del direttore signor Maurizio Perissinot, deceduto;

2. di determinare la durata dell'incarico di cui al punto n. 1 in mesi sei a decorrere dalla data del 15 gennaio 2005 e quindi fino al 14 luglio 2005, ai sensi di quanto disposto dal citato comma 9 dell'articolo 21 della legge regionale 2/2002;

3. di richiamare, quale parte integrante della presente deliberazione,le motivazioni illustrate in narrativa.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2005, n. 104. (Estratto).

Comune di San Quirino: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 31 del 12 luglio 2004, di approvazione della variante n. 42 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare del comune di San Quirino n. 31 del 12 luglio 2004, di approvazione della variante n. 42 al Piano regolatore generale comunale;

2. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 130.

Articolo 2545-terdecies C.C. - Liquidazione coatta amministativa della cooperativa «Idroplanet Piccola Soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 30 novembre 2004 alla cooperativa «Idroplanet Piccola Soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, dal quale si rileva che la cooperativa stessa si trova in stato d'insolvenza;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 28 dicembre 2004 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2545-terdecies codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, Via della Geppa n. 17, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Trieste;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa «Idroplanet Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 15 luglio 2003, per rogito notaio dott. Pietro Ruan di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, Via della Geppa n. 17, è nominato commissario liquidatore.
- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 131.

Articolo 2545-septiesdecies C.C. - Scioglimento per atto dell'autorità di una società cooperativa senza nomina di Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies codice civile concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

VISTO altresì il verbale di revisione ordinaria ultimato il 21 ottobre 2004 alla cooperativa «Lo Scarabeo Piccola Soc. coop. a r.l.» con sede in Aquileia, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non è in grado di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

RAVVISATA pertanto la necessità, fatta presente anche dal revisore, di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2545-septiesdecies codice civile della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 28 dicembre 2004;

VISTO l'articolo 22 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

– di sciogliere d'ufficio, ex articolo 2545-septiesdecies codice civile, la cooperativa «Lo Scarabeo Piccola Soc. coop. a r.l.» con sede in Aquileia, costituita addì 9 ottobre 2003 per rogito notaio dott. Lorenzo Cavalaglio di Mortegliano, senza far luogo alla nomina di Commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 136.

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006 - Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.2 - Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione. Interventi formativi a favore del personale regionale non dirigente.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1784/1999 relativo al Fondo sociale euro peo;

VISTO il Regolamento della Commissione euro pea n. 448/2004 che modifica il regolamento n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento n. 1145/2003;

VISTA la decisione della Commissione europea n. 2911 del 20 luglio 2004 che modifica la decisione n. 2076 del 21 settembre 2000, la quale ha approvato il Programma Operativo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Complemento di programmazione adattato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1945 del 22 luglio 2004;

VISTO il D.P.Reg. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3», di seguito denominato Regolamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 99 del 21 gennaio 2005 concernente «CCL 1994-1997 area dirigenziale articolo 17 e CCL 1994-1997 area non dirigenziale articolo 29 programma delle attività di formazione professionale per il personale regionale per il triennio 2005-2007»;

RITENUTO di dare avvio, attraverso l'avviso costituente parte integrante del presente provvedimento, ad una procedura aperta per la selezione del soggetto attuatore e del progetto formativo relativo ad attività formative a favore del personale regionale non dirigente;

CONSIDERATO che l'avviso è connesso all'attuazione del seguente asse e misura del Programma Operativo e del connesso Complemento di programmazione :

Asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia	*Misura D.2* - Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili sono pari a euro 500.000,00;

CONSIDERATO che la suddetta disponibilità finanziaria potrà essere successivamente integrata da parte della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi con risorse del bilancio regionale;

CONSIDERATO che i progetti devono essere presentati presso gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca secondo tempi e modalità meglio indicati nell'avviso;

CONSIDERATO che i progetti di cui all'avviso allegato saranno presentati, istruiti, valutati, approvati e gestiti secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento;

RITENUTO di pubblicare il presente atto, comprensivo dell'avviso, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

È approvato l'avviso, parte integrante del presente provvedimento, con cui si apre la procedura aperta per la selezione del soggetto attuatore e del progetto formativo relativo ad attività formative a favore del personale regionale non dirigente a valere sull'asse D, misura D.2 - Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - del Programma Operativo dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006 e del connesso Complemento di programmazione.

Le risorse complessivamente disponibili sono pari a euro 500.000,00 anche integrabili da parte della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi con risorse del bilancio regionale.

I progetti devono pervenire presso lo sportello operante negli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, via San Francesco n. 37, Trieste, secondo tempi e modalità meglio indicati nell'avviso.

I progetti di cui all'avviso allegato saranno presentati, istruiti, valutati, approvati e gestiti secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento.

Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

FONDO SOCIALE EUROPEO

PROGRAMMA OPERATIVO
OBIETTIVO 3 - 2000/2006

Avviso per la presentazione di prototipi formativi rivolti al personale dell'Amministrazione regionale non dirigente

Asse D - Misura D.2

SEZIONE I

GENERALITÀ

Premessa

L'Amministrazione regionale ha recentemente effettuato una ricognizione sul fabbisogno formativo delle proprie strutture individuando alcune priorità nella programmazione formativa del triennio in corso.

Punto centrale della programmazione formativa è il concetto di competenza intesa come «caratteristica intrinseca individuale, causalmente collegata a una performance efficace o superiore in una mansione o in una situazione».

Il Piano di formazione dell'Amministrazione regionale per il triennio 2005-2007 prevede anche una parte rivolta al personale non dirigente. Il presente avviso è finalizzato alla realizzazione di attività previste da tale parte del Piano, attraverso la selezione di un progetto contenente un'offerta corrispondente a quella indicata dalla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Autorità di gestione del Programma Operativo dell'Obiettivo 3 - e realizzato da un unico soggetto attuatore in grado di assicurare le dovute garanzie di affidabilità e competenza e rientrante tra gli organismi di formazione accreditati ai sensi della normativa vigente.

1. Campo di applicazione e misure finanziabili

1.1 La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- del Regolamento (CE) n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- del Regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il Regolamento (CE) 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;
- del Programma Operativo Obiettivo 3 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con decisione C(2004)2911 del 20 luglio 2004 che modifica la decisione C(2000)2076 del 21 settembre 2000;
- del Complemento di Programmazione della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia adattato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1945 del 22 luglio 2004.

1.2 Il presente avviso dà avvio ad una procedura aperta di selezione per l'aggiudicazione di una parte del Piano di formazione dell'Amministrazione regionale riservata al personale non dirigente a valere sul seguente asse e relativa misura del citato Programma operativo, di seguito denominato Programma, e del connesso Complemento di programmazione, di seguito denominato Complemento:

Asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo e dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia

Misura D.2 - Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione

1.3 Sul fronte più propriamente operativo ed applicativo, le proposte didattiche vanno presentate avendo a riferimento il regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale», di seguito denominato Regolamento, approvato con D.P.Reg. n. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni. Il testo del Regolamento è disponibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Normativa

1.4 Le attività formative si realizzano nell'ambito della classificazione delle azioni stabilita dal Programma e dal Complemento e all'interno delle tipologie formative previste dal Regolamento.

2. Destinatari della formazione

2.1 Le attività formative facenti parte del piano di formazione di cui al presente avviso sono destinate al personale dell'Amministrazione regionale secondo quanto specificato nella Sezione II.

3. Risorse finanziarie

3.1 Il presente avviso individua in euro 500.000,00 le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione del presente avviso.

3.2 L'utilizzo di dette risorse avviene secondo le modalità e regole previste dal presente avviso, coerenti rispetto alla disciplina normalmente adottata per l'utilizzo dei finanziamenti connessi al Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3 - 2000-2006.

3.3 Salvo un loro anticipato esaurimento, le risorse finanziarie rientranti nella disponibilità del presente avviso possono essere utilizzate in relazione ad attività formative che devono essere avviate nel biennio 2005-2006, entro il 31 dicembre 2006.

3.4 Le risorse finanziarie di cui al punto 3.1 possono essere integrate dall'Amministrazione regionale, attraverso la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, con ulteriori risorse del proprio bilancio. Le attività finanziate attraverso tali risorse aggiuntive devono essere avviate entro il 31 dicembre 2007. Per l'utilizzo delle risorse aggiuntive del bilancio regionale la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi può avvalersi del medesimo soggetto attuatore aggiudicatario del presente avviso, con la definizione di modalità di attuazione e gestione diverse rispetto a quelle di cui alla presente disciplina.

4. Definizioni

4.1 Ai fini del presente avviso si intende per:

- *prototipo (formativo):* il progetto corrispondente a ciascuna delle unità formative indicate nell'allegato A, ripetibile per più edizioni;
- *proposta didattica:* l'insieme dei prototipi presentati da ciascun soggetto proponente;
- *soggetto proponente*: l'organismo che presenta una proposta didattica ai fini del presente avviso;
- *soggetto attuatore:* l'organismo titolare della proposta didattica ammessa al finanziamento.

SEZIONE II

ATTUAZIONE

1. Obiettivi e misure finanziabili

1.1 Finalità

Sviluppare l'offerta di formazione continua nella PA, per la valorizzazione delle risorse umane nell'ottica di migliorare la qualità dei servizi erogati e la qualità del lavoro.

1.2 Misure finanziabili: D.2 - Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione

1.3 Azione finanziabile: Interventi formativi rivolti a amministratori e/o dirigenti e/o lavoratori della P.A. (35)

1.4 Tipologia formativa: aggiornamento

2. Scheda tecnica di misura

2.1 Attività

Il presente avviso prevede le presentazione di prototipi formativi relativi ad un elenco di unità formative di cui all'allegato A parte integrante del presente avviso. Tali unità formative afferiscono a competenze trasversali e tecnico professionali relative ai diversi profili professionali previsti dal vigente contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigente e del relativo supporto all'orientamento dei partecipanti per la costru-

zione, in accordo con le singole Direzioni e nell'ambito delle direttive generali e della contrattazione vigente, dei percorsi formativi dei singoli dipendenti.

Le unità formative di cui all'allegato A sono collegate alle mansioni svolte dal personale secondo le declaratorie dei profili professionali che sono disponibili presso la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi (telefono 040/3774267-4268, fax 040/3774201, e-mail mailto:giorgio.stefani@regione.fvg.it.

Ciascun soggetto proponente, pena l'esclusione dalla fase di valutazione, è tenuto alla presentazione di una proposta didattica contenente tutti i prototipi formativi previsti dall'allegato A.

Ciascun prototipo deve avere una durata di 7, 14, 21 o 28 ore.

In fase di attuazione il soggetto attuatore è tenuto alla realizzazione delle edizioni dei prototipi sulla base delle richieste della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca che, in tale fase, opera di concerto con la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi. In particolare è prevista la costituzione di un Comitato di coordinamento con la rappresentanza della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca e del soggetto attuatore. Quest'ultimo, come più sopra accennato, deve garantire una attività di supporto alle varie Direzioni centrali nelle fasi di orientamento dei partecipanti, assicurando altresì coerenza logistica nell'attuazione degli interventi.

2.2 Destinatari

Le attività formative sono rivolte a lavoratori dipendenti e non dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, pieno o part time, presso l'Amministrazione regionale. Il numero minimo di allievi previsto per l'avvio di ciascuna edizione del singolo prototipo formativo è pari a 5 unità e comunque non superiore a 25 unità.

Il singolo prototipo è rendicontabile se si conclude con almeno 5 allievi che abbiano frequentato non meno del 70% delle ore di formazione previste.

2.3 Soggetti proponenti

Sono ammessi a presentare i prototipi i soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale nell'ambito della macrotipologia C - Formazione continua e prima formazione per gli adulti.

È ammessa la presentazione anche da parte di raggruppamenti di soggetti nelle forme consentite dalla vigente normativa. In tale eventualità, nella fase di presentazione dei prototipi i soggetti interessati devono impegnarsi a costituirsi in Associazione temporanea prima dell'avvio dell'attività formativa, con l'indicazione del capofila.

2.4 Modalità e termini di presentazione

I prototipi devono essere predisposti sull'apposito formulario «Formazione» realizzato dalla Regione e disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Modulistica.

Ciascun soggetto proponente deve presentare, pena la non ammissibilità alla valutazione:

- n. 1 Modello A1 - Richiesta di finanziamento;
- n. 1 Scheda soggetto proponente (se trattasi di raggruppamento, 1 per ogni componente);
- n. 1 Scheda progetto formativo per ciascuno dei prototipi formativi di cui all'allegato A.

La proposta didattica comprendente tutti i prototipi di cui all'allegato A deve essere presentata presso gli uffici della Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, via San Francesco n. 37, Trieste, entro le ore 12.00 del 3 marzo 2005.

Nel caso di trasmissione postale a mezzo raccomandata A.R., sono ammesse le proposte didattiche pervenute entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del 3 marzo, semprechè recanti timbro postale antecedente alla citata scadenza. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito dei progetti, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi o di altri impedimenti causati da forza maggiore. Resta inteso che il recapito del progetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il progetto stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Ciascuna proposta didattica deve essere presentata in forma cartacea e su supporto informatico. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

2.5 Costo ora/corso massimo

Il costo ora/corso massimo di ciascun prototipo è pari a 135,00 euro. Nella predisposizione del prototipo la Sezione D della Scheda progetto formativo deve essere compilata con solo riferimento alla voce di spesa B2.5 - Erogazione del servizio, imputandovi il prodotto tra il costo ora/corso individuato ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto. In sede di rendicontazione il costo del prototipo deve essere ripartito nell'ambito delle voci di spesa ammissibili di cui all'allegato B parte integrante del presente avviso.

2.6 Modalità di valutazione

Sistema comparativo, sulla base dei seguenti criteri di cui all'articolo 16 del Regolamento:

A) Affidabilità del proponente - fino ad un massimo di 30 punti

A1) Efficienza relativa alle eventuali attività pregresse

A2) Adeguatezza rispetto all'attività proposta

B) Coerenza delle motivazioni - fino ad un massimo di 15 punti

C) Qualità ed organizzazione didattica - fino ad un massimo di 32 punti

C1) Descrizione delle mansioni degli utenti coinvolti nel progetto formativo

C2) Descrizione dei moduli

C3) Organizzazione didattica

C4) Modalità di valutazione

D) Congruenza finanziaria - fino ad un massimo di 5 punti

D1) Affidabilità rendicontale

E) Coerenza complessiva - fino ad un massimo di 3 punti

Totale 85 punti

La valutazione è realizzata dalla Direzione centrale lavoro formazione, università e ricerca. La soglia minima di punteggio per l'utile inserimento nella graduatoria è pari a 50 punti. Ciascun prototipo presentato è oggetto di valutazione sulla base dei criteri in precedenza indicati. Il punteggio finale riportato nella graduatoria è determinato dalla media di tutti i punteggi conseguiti.

2.7 Approvazione dei progetti

La fase di valutazione si conclude con la predisposizione dei seguenti documenti:

1) graduatoria delle proposte didattiche approvate con evidenziazione di quella con il punteggio più elevato che viene ammesso al finanziamento;

2) elenco delle proposte didattiche non approvate per non avere raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;

3) elenco delle proposte didattiche escluse dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per la sola proposta didattica ammessa al finanziamento);
- inserimento delle graduatorie sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Graduatorie.

2.8 Modalità, termini di avvio e conclusione delle attività

Qualora il soggetto attuatore si configuri come un raggruppamento di enti accreditati, entro 15 giorni dal ricevimento della nota formale di approvazione di cui al precedente paragrafo deve presentare alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca la documentazione attestante la formale costituzione in associazione temporanea. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dalla titolarità del progetto, con il subentro dell'eventuale soggetto collocato al secondo posto della graduatoria.

Nella fase di attuazione delle attività, la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca agisce di concerto con la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi. Dal giorno successivo alla presentazione della documentazione attestante la costituzione dell'Associazione temporanea la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca può, attraverso apposita modulistica, chiedere al soggetto attuatore l'attivazione di uno o più prototipi. In funzione alle esigenze verificate presso le varie Direzioni, anche attraverso il supporto orientativo del soggetto attuatore, possono essere richieste, nell'ambito del periodo di operatività del Piano di cui al presente avviso, più edizioni del medesimo prototipo.

Tutte le attività formative finanziate nell'ambito della disponibilità finanziaria prevista dal presente avviso, devono essere realizzate presso sedi accreditate del soggetto attuatore ovvero presso sedi rese disponibili dall'Amministrazione regionale e devono comunque essere avviate entro il 31 dicembre 2006, salvo quanto previsto al punto 3.4 delle Generalità.

Il soggetto attuatore è altresì tenuto ad apportare aggiornamenti alla progettazione dei prototipi su richiesta della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

È fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione regionale di non avviare nel periodo della vigenza dell'aggiudicazione nessuna edizione di uno o più prototipi.

2.9 Flussi finanziari

Ad avvenuto ricevimento della nota di approvazione della proposta didattica, il soggetto attuatore deve presentare alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca fideiussione bancaria o assicurativa per un importo di euro 425.000,00, pari al 85% della disponibilità finanziaria prevista dal presente avviso e corrispondente alla quota massima erogabile a titolo di anticipazione.

La Direzione centrale provvede al pagamento delle anticipazioni con cadenze trimestrali - 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre - avendo a riferimento i prototipi avviati nel periodo considerato e con importi pari al 85% del costo di ciascuno di detti prototipi.

Il saldo viene erogato ad avvenuta approvazione del rendiconto finale delle spese sostenute.

2.10 Destinazione aree obiettivo 2

Residenza/domicilio degli allievi con quantificazione ex post da esplicitare in sede di rendiconto.

2.11 Rendicontazione: il rendiconto di tutta l'attività formativa realizzata viene presentato alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, via San Francesco n. 37, Trieste, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del Regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione dell'ultimo prototipo avviato e con l'utilizzo dell'apposito formulario disponibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Modulistica.

È richiesta la rendicontazione complessiva di tutta l'attività svolta, nell'ambito delle voci di spesa ammissibili indicate nell'allegato B. Il costo complessivo deve poi essere ripartito rispetto alla singola edizione di prototipo realizzata.

Il costo massimo ammissibile per l'attività di certificazione dell'intero rendiconto è pari a 300,00 euro.

2.12 Controllo e monitoraggio: Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute.

Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

Il Direttore centrale:
dott. Maria Emma Ramponi

Allegato A

Prototipi formativi trasversali

T 1	**Concetti di base della Tecnologia dell'Informazione**
Destinatari: personale appartenente alla categoria A e superiori	

T 2	**Gestire files in ambiente Windows**
Destinatari: personale appartenente alla categoria A e superiori	

T 3	**Comunicare efficacemente nelle relazioni interne ed esterne**
Destinatari: personale appartenente alla categoria A e superiori	

T 4	**Elaborare testi con MS Word**
Destinatari: personale appartenente alla categoria B e superiori	

T 5	**Utilizzare la posta elettronica interna ed esterna**
Destinatari: personale appartenente alla categoria B e superiori	

T 6	**Protocollare i documenti**
Destinatari: personale appartenente alla categoria B e superiori	

T 7	**Applicare la tutela dei dati personali**
Destinatari: personale appartenente alla categoria B e superiori	

T 8	**Realizzare e gestire fogli di calcolo con MS Excel**
Destinatari: personale appartenente alla categoria B e superiori	

T 9	**Realizzare e gestire database con MS Access**
Destinatari: personale appartenente alla categoria B e superiori	

T 10	**Archiviare i documenti e gestire un archivio di piccole dimensioni**
Destinatari: personale appartenente alla categoria B e superiori	

T 11	**Effettuare ricerche in Internet e Intranet**
Destinatari: personale appartenente alla categoria B e superiori	

T 12	**Realizzare presentazioni con MS Power Point**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C e superiori	

T 13	**Produrre pagine Web**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C e superiori	

T 14	**Gestire la qualità del servizio nella P.A.**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C e superiori	

T 15	**Tecniche di problem solving**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C e superiori	

T 16	**Tecniche di time management**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C e superiori	

T 17	**Elementi di contabilità regionale**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C e superiori	

T 18	**Conoscere il funzionamento del sistema organizzativo regionale**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D	

T 19	**Reti informatiche ed internet**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D	

T 20	**Gestire e motivare piccoli gruppi di lavoro**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D	

T 21	**Parlare in pubblico**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D	

T 22	**Tecniche di project management**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D	

T 23	**Verificare e valutare l'efficacia degli interventi**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D	

T 24	**Verificare la fattibilità di atti normativi**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D	

T 25	**Programmare e tenere un intervento formativo in qualità di docente interno**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D	

T 26	**Rilevare i fabbisogni formativi e di sviluppo delle risorse umane nella propria struttura**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D	

L'individuazione della categoria dei destinatari è indicativa e i singoli moduli potranno essere frequentati anche da figure appartenenti a categorie differenti.

Prototipi formativi tecnico-specialistici:

S 1	**Svolgere attività di segreteria**
Destinatari: personale appartenente alla categoria B con profilo professionale "Collaboratore amministrativo" e alla categoria C con profilo professionale "Assistente amministrativo – economico"	

S 2	**Tecniche di manutenzione e gestione degli automezzi**
Destinatari: personale appartenente alla categoria B con profilo professionale "Collaboratore per i servizi di rimessa" e "Collaboratore Guardia del Corpo Forestale Regionale" e alla categoria C con profilo professionale "Maresciallo del Corpo Forestale Regionale"	

S 3	**Comunicare efficacemente nelle relazioni interne e nei servizi esterni propri del C.F.R.**
Destinatari: personale appartenente alla categoria B con profilo professionale "Collaboratore Guardia del Corpo Forestale Regionale", alla categoria C con profilo professionale "Maresciallo del Corpo Forestale Regionale" e alla categoria D con profilo professionale "Specialista Ispettore del Corpo Forestale Regionale"	

S 4	**Conoscere la contabilità regionale e gestire le procedure di spesa**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C con profilo professionale "Assistente amministrativo - economico" e alla categoria D con profilo professionale "Specialista amministrativo - economico"	

S 5	**Predisporre atti amministrativi**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C con profilo professionale "Assistente amministrativo - economico" e alla categoria D con profilo professionale "Specialista amministrativo - economico"	

S 6	**Predisporre atti contabili**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C con profilo professionale "Assistente amministrativo - economico" e alla categoria D con profilo professionale "Specialista amministrativo - economico"	

S 7	**Predisporre verbali**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C con profilo professionale "Assistente amministrativo - economico" e "Assistente turistico / culturale" e alla categoria D con profilo professionale "Specialista amministrativo - economico" e "Specialista turistico / culturale"	

S 8	**Gestire un archivio di dimensioni medio/grandi**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C con profilo professionale "Assistente amministrativo - economico" e "Assistente turistico / culturale" e alla categoria D con profilo professionale "Specialista amministrativo - economico" e "Specialista turistico / culturale"	

S 9	**Conoscere la disciplina di accesso agli atti**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C con profilo professionale "Assistente amministrativo - economico" e alla categoria D con profilo professionale "Specialista amministrativo - economico"	

S 10	**Effettuare ricerche giuridiche in Internet ed Intranet**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C con profilo professionale "Assistente amministrativo - economico" e alla categoria D con profilo professionale "Specialista amministrativo - economico"	

S 11	**Conoscere il diritto e le procedure tavolari**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C con profilo professionale "Assistente amministrativo - economico" e alla categoria D con profilo professionale "Specialista amministrativo - economico"	

S 12	**Gestire le reti informatiche**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C con profilo professionale "Assistente tecnico" e alla categoria D con profilo professionale "Specialista tecnico"	

S 13	**Gestire la contabilizzazione dei lavori**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C con profilo professionale "Assistente tecnico" e alla categoria D con profilo professionale "Specialista tecnico"	

S 14	**Predisporre atti di contenuto tecnico**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C con profilo professionale "Assistente tecnico" e "Maresciallo del Corpo Forestale Regionale" e alla categoria D con profilo professionale "Specialista tecnico" e "Specialista Ispettore del Corpo Forestale Regionale"	

S 15	**Progettare con CAD**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C con profilo professionale "Assistente tecnico" e "Maresciallo del Corpo Forestale Regionale" e alla categoria D con profilo professionale "Specialista tecnico" e "Specialista Ispettore del Corpo Forestale Regionale"	

S 16	**La cartografia numerica**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C con profilo professionale "Assistente tecnico" e "Maresciallo del Corpo Forestale Regionale" e alla categoria D con profilo professionale "Specialista tecnico" e "Specialista Ispettore del Corpo Forestale Regionale"	

S 17	**Comunicare efficacemente nell'ambito dell'informazione turistica**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C con profilo professionale "Assistente turistico / culturale" e alla categoria D con profilo professionale "Specialista turistico / culturale"	

S 18	**Catalogare e custodire i beni culturali**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C con profilo professionale "Assistente turistico / culturale" e alla categoria D con profilo professionale "Specialista turistico / culturale"	

S 19	**Conoscere la meteorologia con particolare riferimento all'ambiente montano**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C con profilo professionale "Maresciallo del Corpo Forestale Regionale" e alla categoria D con profilo professionale "Specialista Ispettore del Corpo Forestale Regionale"	

S 20	**Tecniche di tutela della flora spontanea e la fauna selvatica**
Destinatari: personale appartenente alla categoria C con profilo professionale "Maresciallo del Corpo Forestale Regionale" e alla categoria D con profilo professionale "Specialista Ispettore del Corpo Forestale Regionale"	

S 21	**Predisporre atti normativi**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D con profilo professionale "Specialista amministrativo - economico"	

S 22	**Predisporre atti di programmazione**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D con profilo professionale "Specialista amministrativo - economico"	

S 23	**Predisporre atti di indirizzo / criteri / bandi**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D con profilo professionale "Specialista amministrativo - economico"	

S 24	**Predisporre contratti e gestire le gare**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D con profilo professionale "Specialista amministrativo - economico"	

S 25	**Effettuare controlli amministrativo – contabili**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D con profilo professionale "Specialista amministrativo - economico"	

S 26	**Redigere un bilancio pubblico**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D con profilo professionale "Specialista amministrativo - economico"	

S 27	**Gestire il contenzioso amministrativo**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D con profilo professionale "Specialista amministrativo - economico"	

S 28	**Programmare e gestire interventi comunitari**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D con profilo professionale "Specialista amministrativo - economico"	

S 29	**Gestire gli accordi di programma**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D con profilo professionale "Specialista amministrativo - economico"	

S 30	**Gestire le reti territoriali**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D con profilo professionale "Specialista amministrativo - economico"	

S 31	**La progettazione partecipata**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D con profilo professionale "Specialista amministrativo - economico"	

S 32	**Tecniche di project financing**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D con profilo professionale "Specialista amministrativo - economico"	

S 33	**Innovazioni in materia di mercato del lavoro (Riforma Biagi)**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D con profilo professionale "Specialista amministrativo - economico"	

S 34	**Effettuare accertamenti tecnici / collaudi**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D con profilo professionale "Specialista tecnico" e "Specialista Ispettore del Corpo Forestale Regionale"	

S 35	**Svolgere analisi e studi di fattibilità tecnica di interventi**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D con profilo professionale "Specialista tecnico"	

S 36	**Progettare opere pubbliche di natura ambientale**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D con profilo professionale "Specialista tecnico"	

S 37	**Progettare ed organizzare eventi**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D con profilo professionale "Specialista turistico / culturale"	

S 38	**Monitorare il patrimonio artistico e culturale**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D con profilo professionale "Specialista turistico / culturale"	

S 39	**Conoscere gli aspetti normativi in materia di beni culturali**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D con profilo professionale "Specialista turistico / culturale"	

S 40	**Svolgere analisi e studi di fattibilità tecnica di interventi di natura forestale**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D con profilo professionale "Specialista Ispettore del Corpo Forestale Regionale"	

S 41	**Progettare opere di natura forestale**
Destinatari: personale appartenente alla categoria D con profilo professionale "Specialista Ispettore del Corpo Forestale Regionale"	

L'individuazione della categoria e del profilo professionale dei destinatari è indicativa e i singoli moduli potranno essere frequentati anche da figure appartenenti a categorie e profili differenti.

Allegato B

Spese ammissibili a rendiconto

VOCI DI SPESA	ANNOTAZIONI SPECIFICHE
B1.2 – Progettazione esecutiva	Non più del 5% del costo complessivo rendicontato
B1.3 – Trasferte personale dipendente	Relativamente alle voci B1.2, B1.5, B1.6
B1.5 – Selezione e orient. Partecipanti	
B1.6 – Elab. Materiale didattico e FAD	
B2.1 – Docenza	
B2.2 – Tutoring	N° ore massimo pari all'attività formativa in senso stretto complessiva
B2.10 – Trasferte personale dipendente (docenti e non docenti)	Relativamente alle voci B2.1 e B2.2
B2.11 – Assicurazioni	
B2.12 – Esami finali	
B2.13 – Utilizzo locali e attrezzature	
B2.14 – Materiale didattico e di consumo	
B2.15 – Altre spese	• fideiussione bancaria o assicurativa • certificazione del rendiconto • costituzione Associazione Temporanea
B4.1 – Direzione	Non più del 25% del totale delle ore di attività formativa complessiva in senso stretto
B4.2 – Coordinamento	Non più del 40% del totale delle ore di attività formativa complessiva in senso stretto
C2 – Segreteria/amministrazione	Non più del doppio delle ore dell'attività formativa in senso stretto
C3 – Servizi ausiliari	Non più del 25% del totale delle ore di attività formativa complessiva in senso stretto
C4 – Trasferte personale dipendente	Relativamente alle voci B4.1, B4.2, C2, C3, C4
C5 – Illuminazione, forza motrice, acqua	
C6 – Riscaldamento e condizionamento	
C7 – Telefono	
C8 – Spese postali	
C9 – Assicurazione	
C10 – Cancelleria e stampati	

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Cervignano del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «ex Ambito 22».

Con deliberazione consiliare n. 47 del 26 novembre 2004 il Comune di Cervignano del Friuli ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 3 al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «ex Ambito 22» ed ha approvato la variante medesima ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Colloredo di Monte Albano. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 58 del 28 dicembre 2004 il Comune di Colloredo di Monte Albano ha preso atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni in ordine alla variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Cordenons. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano per insediamenti produttivi «Chiavornicco».

Con deliberazione consiliare n. 7 del 10 gennaio 2005 il Comune di Cordenons ha preso atto che della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 4 al Piano per insediamenti produttivi «Chiavornicco» ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Fiume Veneto. Avviso di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 69 del 16 dicembre 2004 il Comune di Fiume Veneto ha respinto l'osservazione presentata alla variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Fiume Veneto. Avviso di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 70 del 16 dicembre 2004 il Comune di Fiume Veneto ha respinto l'osservazione presentata alla variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Paularo. Avviso di approvazione della variante n. 30 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Con deliberazione consiliare n. 49 del 18 dicembre 2004 il Comune di Paularo ha preso atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni in ordine alla variante n. 30 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4, della legge regionale 52/1991.

Comune di Pavia di Udine, variante n. 22 al Piano regolatore generale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma parziale di esecutività delle deliberazioni consiliari di approvazione n. 17/2004 e n. 70/2004.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 020/Pres. dell'1 febbraio 2005, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività delle deliberazioni consiliari n. 17 del 16 aprile 2004 e n. 70 del 29 novembre 2004, con cui il Comune di Pavia di Udine ha approvato la variante n. 22 al Piano regolatore generale, disponendo sia l'esclusione, dalla variante stessa, delle modifiche conseguenti al parziale accoglimento dell'osservazione n. 9, sia l'introduzione, nella variante medesima, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse con deliberazione della Giunta regionale n. 488 del 27 febbraio 2003.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di Pavia di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 58 dell'11 novembre 2004 il Comune di Pavia di Udine ha preso atto che, in ordine alla variante n. 26 al Piano regolatore generale, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale e non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5, della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge regionale 52/1991.

Comune di Pocenia. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore particolareggiato comunale della zona artigianale/industriale.

Con deliberazione consiliare n. 41 del 29 novembre 2004 il Comune di Pocenia ha preso atto della presentazione di un'osservazione alla variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale della zona artigianale/industriale, ha accolto parzialmente l'osservazione presentata, ha fatto proprio il parere vincolante espresso dal Direttore centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto in ordine alla variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della legge regionale 52/1991.

Comune di Precenicco. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 61 del 21 dicembre 2004 il Comune di Precenicco ha preso atto, in ordine alla variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposi-

zioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, e che la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4, della legge regionale 52/1991.

Comune di Prepotto. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 26 del 25 settembre 2004 il Comune di Prepotto ha preso atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni in ordine alla variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4, della legge regionale 52/1991, modificata in conseguenza del recepimento del parere della Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto.

Comune di Ravascletto. Avviso di adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 40 del 5 novembre 2004, il Comune di Ravascletto ha adottato la variante n. 23 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 23 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Canzian d'Isonzo. Avviso di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 115 del 28 dicembre 2004 il Comune di San Canzian d'Isonzo ha respinto l'opposizione presentata alla variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale, ha preso atto che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Vito al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 90 del 15 dicembre 2004 il Comune di San Vito al Tagliamento ha preso atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni in ordine alla variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, modificata in conseguenza del recepimento del parere della Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto.

Comune di Savogna. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 56 del 28 dicembre 2004 il Comune di Savogna ha preso atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni in ordine alla variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tavagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale delle zone A della frazione di Colugna.

Con deliberazione consiliare n. 66 del 3 novembre 2004 il Comune di Tavagnacco ha preso atto che non sono state presentate osservazioni alla variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale delle zone A della frazione di Colugna, le ha totalmente accolte ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tavagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale delle zone A della frazione di Feletto Umberto.

Con deliberazione consiliare n. 67 del 3 novembre 2004 il Comune di Tavagnacco ha preso atto che non sono state presentate osservazioni alla variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale delle zone A della frazione di feletto Umberto, le ha totalmente accolte ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della legge regionale 52/1991.

Comune di Tolmezzo. Avviso di adozione della variante n. 68 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 88 del 7 dicembre 2004, il Comune di Tolmezzo ha adottato la variante n. 68 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 68 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tolmezzo. Avviso di adozione della variante n. 75 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 89 del 7 dicembre 2004, il Comune di Tolmezzo ha adottato la variante n. 75 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 75 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Trieste. Avviso di approvazione della variante n. 75 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 34 del 21 aprile 2004 il Comune di Trieste ha dato atto che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni alla variante n. 75 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 e s.m.i., alle condizioni indicate nei pareri della Direzione regionale della pianificazione territoriale e della Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Friuli Venezia Giulia.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale n. 4 del 26 gennaio 2005)

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO n. 113 del 5 dicembre 2004 per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 dicembre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 recante «Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale».

Circolazione stradale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina degli interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale - Attribuzione alla Regione del coordinamento sul territorio dell'azione di sog-getti che a vario titolo operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale - Ricorso dello Stato -Denunciata invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza in cui rientra la sicurezza stradale - Esorbitanza dalla competenza regionale esclusiva in materia di viabilità - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza.

– legge Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2004, n. 25, articolo 1, comma 2, lettera d).

– Costituzione, articolo 117, comma secondo, lettera h).

Circolazione stradale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina degli interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale - Predisposizione del Piano regionale della sicurezza stradale - Denunciata invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza - Esorbitanza dalla competenza regionale degli obiettivi del perseguimento e rafforzamento dell'azione di repressione, controllo e prevenzione, nonché del miglioramento delle regole e dei controlli sui veicoli - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza.

– legge Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2004, n. 25, articolo 2, comma 3, lettera c) ed e).

– Costituzione, articolo 117, comma secondo, lettera h).

Circolazione stradale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina degli interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale - Istituzione e composizione della Consulta regionale della sicurez-

za stradale - Previsione quali componenti della stessa del Comandante del Comando Regionale carabinieri, o di un suo delegato, dei Dirigente del Compartimento polizia stradale della Regione, o di un suo delegato, e di un rappresentante dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco designato d'intesa fra gli stessi - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato - Esorbitanza della competenza regionale nell'attribuzione di nuovi compiti e funzioni ad organi dello Stato.

- legge Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2004, n. 25, articolo 4, comma 3, lettere e), f) e m).
- Costituzione, articolo 117, comma secondo, lettera g).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma Via dei Portoghesi 12, domicilia;

Contro la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta Regionale prò tempore, per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 27 ottobre 2004 e recante «Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale».

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 dicembre 2004 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

Con il provvedimento legislativo in esame la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha inteso intervenire nella materia della sicurezza stradale, prevedendo in particolare un Piano regionale che dichiara voler essere «in conformità degli obiettivi individuati dall'Unione Europea e in adesione alle direttive del Piano Nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999 n. 144.». Per completezza si rammenta che la legge nazionale affida al CIPE, su proposta delle amministrazioni statali competenti, l'approvazione del piano e dei programmi annuali, nell'ambito dei quali sono state elaborate ed attuate forme di collaborazioni istituzionali con le regioni e gli enti locali.

In tale contesto la legge nel suo complesso ed in relazione alle specifiche disposizioni impugnate è censurabile per i seguenti:

MOTIVI

1) l'articolo 1, comma 2, lettera d) prevede che l'azione regionale sia orientata a «coordinare sul territorio le azioni di soggetti che a vario tìtolo operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale». Tale disposizione eccede la competenza statutaria della Regione, la quale ha soltanto competenza legislativa esclusiva nella materia della «viabilità», (articolo 4, comma 1, punto 9 dello Statuto di autonomia).

La materia della sicurezza stradale - che comprende oltre a specifici aspetti di sicurezza pubblica, anche tutte le disposizioni a tutela dell'incolumità delle persone - rientra indubbiamente in quella dell'ordine pubblico e sicurezza, riservata allo Stato ai sensi dell' articolo 117, comma 2, lettera h) Cost.

Il vigente codice della strada (articolo 11) attribuisce al Ministero dell'interno il coordinamento specifico dei servizi di polizia stradale, compresi quelli svolti dagli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, che esercitano tali funzioni ai sensi della legge 7 marzo 1986 n. 65.

La stessa Corte costituzionale ha infatti affermato che la materia ordine pubblico e sicurezza è settore riservato allo Stato, laddove è riferita alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico (sentenze n. 162/2004 e n. 6/2004).

In tale ambito è sicuramente compresa la materia della sicurezza stradale;

2) per i medesimi motivi sopra esposti sono censurabili le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, lettere c) ed e), che comprendono nel Piano regionale della sicurezza stradale il perseguimento ed il rafforzamento dell'azione di prevenzione, controllo e repressione, attraverso un coordinamento tra le forze di polizia nonché il miglioramento delle regole e dei controlli sui veicoli, attraverso accordi mirati a migliorare la sicurezza dei veicoli;

3) l'articolo 4, comma 3, lettera e), f), m), prevede che la Consulta regionale della sicurezza stradale sia composta dal comandante del Comando Regione carabinieri o suo delegato, dal Dirigente del Compartimento

polizia stradale del Friuli-Venezia Giulia o suo delegato e da un rappresentante di Comandi provinciali vigili del fuoco, designato d'intesa fra gli stessi.

La norma indica tali soggetti ex lege quali componenti necessari di un organo regionale, attribuendo nuovi compiti o funzioni ad organi dello Stato, per i quali la relativa disciplina non può che essere unitariamente dettata dalla legge nazionale. Pertanto, invade la potestà esclusiva dello Stato stabilita dall'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione, in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato.

Al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 134/2004 ha affermato che: «. . . le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi delio Stato non possono essere disciplinate unilateralmente ed autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati».

P.Q.M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2004 n. 45 e delle relative disposizioni in contrasto con l'ordinamento nazionale, e si confida che, prima della discussione del ricorso, la regione faccia autonomamente cessare la materia del contendere.

Roma, addì 5 dicembre 2004

L'avvocato dello Stato:
Giuseppe Fiengo

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 12 del 17 gennaio 2005)

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 dicembre 2004.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della D.O.C, dei vini «Colli orientali del Friuli», con sede in Cividale del Friuli, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore di data 30 dicembre 2004 con il quale si conferma per un triennio l'incarico al Consorzio per la tutela della D.O.C, dei vini «colli orientali del Friuli» con sede in Cividale del Friuli (Udine) a svolgere nei riguardi della citata D.O.C, le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

AGENZIA DEL TERRITORIO

Aggiornamento a cadenza semestrale dei coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi a centonove comuni non capoluogo.

Si comunicano, nell'unita tabella, i coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi a centonove comuni non capoluogo.

In conformità alle indicazioni contenute nel decreto 26 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i coefficienti medi di abbattimento sono relativi al periodo compreso fra la data di pubblicazione dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e la fine del primo semestre 2004.

Tabella dei coefficienti aggregati di abbattimento di cui al D.L. n. 41/2004

Comune	*Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001/I semestre 2004*
(omissis)	
Cervignano del Friuli	0,8815
(omissis)	
Monfalcone	0,7228
(omissis)	
Tolmezzo	0,8333
(omissis)	

Aggiornamento a cadenza semestrale dei coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi a novantaquattro capoluoghi di provincia.

Si comunicano, nell'unita tabella, i coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi ai novantaquattro capoluoghi di provincia.

In conformità alle indicazioni contenute nel decreto 26 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i coefficienti medi di abbattimento sono relativi al periodo compreso fra la data di pubblicazione dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e la fine del 1° semestre del 2004.

Tabella dei coefficienti aggregati di abbattimento di cui al D.L. n. 41/2004

Comune	*Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001/1 semestre 2004*
(omissis)	
Gorizia	0,5559
(omissis)	
Pordenone	0,7604
(omissis)	
Trieste	0,7913
Udine	0,8535
(omissis)	

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 13 del 18 gennaio 2005)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 dicembre 2004.

Costituzione della commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Gorizia.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GORIZIA

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 30 del 2003, ed in particolare l'articolo 76, comma 1, lettera b), che prevede l'istituzione, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro e le province;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004, che all'articolo 1, commi 1 e 2, prevede la costituzione della commissione di certificazione prevista dall'articolo 76, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 276/2003, presso ogni direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro;

Considerato che detta commissione deve essere composta di diritto dal dirigente preposto alla direzione provinciale del lavoro che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell'I.N.P.S. e da un rappresentante dell'I.N.A.I.L.;

Considerato altresì che alle riunioni di detta commissione partecipano anche, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge n. 12/1999;

Acquisite le designazioni dei soggetti aventi titolo a far parte dell'organo collegiale in parola;

DECRETA

Art. 1

È costituita presso la direzione provinciale del lavoro di Gorizia la commissione di certificazione ai sensi della normativa richiamata nelle premesse, nelle persone dei signori:

- dott. Gianfranco Bianco, dirigente preposto della direzione provinciale del lavoro di Gorizia con funzioni di presidente;
- dott.ssa Francesca Filla, funzionario del servizio politiche del lavoro della direzione provinciale del lavoro di Gorizia;
- dott. Massimo Formichella, funzionario del servizio politiche del lavoro della direzione provinciale del lavoro di Gorizia;
- dott. Vincenzo Sacco, funzionario dell'I.N.P.S. di Gorizia;
- dott.ssa Cristina Smet, funzionario dell'INAIL di Gorizia.

Art. 2

Alle riunioni della commissione partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante dei consigli provinciali degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge n. 12/1979 secondo le relative designazioni.

Art. 3

Ogni componente, di diritto ed a titolo consultivo, in caso di assenza od impedimento, potrà essere sostituito da un supplente appositamente delegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241/1990 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni, ovvero giurisdizionale, entro sessanta giorni, al T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Gorizia, 31 dicembre 2004

Il Dirigente: Bianco

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 17 del 22 gennaio 2005)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del Comune di Tolmezzo, in provincia di Udine.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del comune di Tolmezzo, in provincia di Udine;

Considerato che la summenzionata dichiarazione dello stato di emergenza socio-ambientale è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al contesto emergenziale in rassegna, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione, necessari all'adeguamento del sistema depurativo consortile ed al conseguente ritorno alle normali condizioni di vita;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzaze il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Viste le note rispettivamente del 2 e 23 dicembre 2004, con le quali il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Commissario delegato ha rappresentato la necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2005;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del comune di Tolmezzo, in provincia di Udine.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2005

Il Presidente: Berlusconi

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 19 del 25 gennaio 2005)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 2004.

Determinazione del tasso di interesse applicabile al pagamento differito dei diritti doganali di Trieste. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto di data 3 dicembre 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale si determina il saggio degli interessi applicabili alle

somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste nella misura del 50% del tasso euribor a sei mesi.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 20 del 26 gennaio 2005)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 gennaio 2005.

Proroga al 31 dicembre 2005 della sperimentazione della pesca delle vongole nel compartimento marittimo di Monfalcone, ad una profondità non inferiore a 2,5 metri. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura con il quale la sperimentazione della pesca delle vongole nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone viene prorogata al 31 dicembre 2005.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

(Udine)

Elenco indicativo dei beni e servizi (importi presunti, I.V.A. esclusa) che l'Amministrazione comunale di Gemona del Friuli prevede di aggiudicare nel corso dell'anno 2005, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 6 del D.P.R. n. 573/1994.

1.1) Amministrazione aggiudicatrice:

Denominazione: Comune di Gemona del Friuli;

Servizio responsabilie: Area amministrativa-provveditorato;

Indirizzo: Piazza Municipito, 1- *C.A.P.* 33013;

Località/Città: Gemona del Friuli - *Stato*: Italia;

Telefono: 0432/973239/973243 - *Telefax:* 0432/971090;

Posta elettronica (email): provveditorato@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it;

Indirizzo internet: www.gemonaweb.it.

1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto 1.1

2.1) Oggetto dell'appalto: specie e quantità di beni e di servizi che si prevedono di aggiudicare nel corso dell'anno 2005; seguendo le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Materiali di cancelleria	4.100,00 euro
Materiali igienici	2.500,00 euro
Cartucce per stampanti	6.000,00 euro
Carta per fotocopiatori	4.100,00 euro
Stampati vari	2.500,00 euro
Attrezzature informatiche	8.000,00 euro
Catalogazione libri	16.600,00 euro
Libri biblioteca	8.300,00 euro
Vestiario dipendenti comunali (operai e vigilanza)	3.000,00 euro
Sale uso disgelo stradale	3.000,00 euro
Gasolio ad uso riscaldamento	16.00,00 euro
Appalto trasporto scolastico	80.00,00 euro
Attrezzature per casa anziani	16.00,00 euro
Pubblicazioni libri	7.500,00 euro

Gemona del Friuli, lì 31.01.2005

IL DIRIGENTE:
dott. Stefano Bergagna

COMUNE DI TARVISIO
Area tecnica
Ufficio tecnico - Lavori pubblici

(Udine)

Estratto bando di asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale (terreni).

Si rende noto che per il giorno 28 febbraio 2005 alle ore 10,00 presso la Sala del Segretario Generale c/o il Municipio di Tarvisio, in Via Roma,3, dinanzi apposita commissione, avrà luogo il pubblico incanto per la vendita a corpo di ciascuno dei seguenti immobili di proprietà comunale:

Lotto 1

Terreno nudo contraddistinto con la p.c. 1961/1 del C.C. di Camporosso, foglio di mappa 10, di mq. 362 - già strada.

Prezzo a base d'asta: euro 3.620,00 (tremilaseicentoventi/00).

Lotto 2

Terreno nudo contraddistinto con la p.c. 1141 del C.C. di Tarvisio, foglio di mappa allegato 1, per mq. 50 - porzione di strada pubblica.

Prezzo a base d'asta: euro 500,00 (cinquecento/00).

Lotto 3

Terreno nudo contraddistinto con la p.c. 880 del C.C. di Fusine in Valromana, foglio di mappa 10, di mq. 216 - già strada ora non utilizzata.

Prezzo a base d'asta: euro 1.400,00 (millequattrocento/00).

Informazioni e copia del bando possono essere richieste all'u.o. Affari Generali e contratti del Comune di Tarvisio, Via Roma n. 3, 33018 Tarvisio, telefono 0428-2980, fax 0428 40498 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e il lunedì e mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

Tarvisio 25 gennaio 2005

IL SEGRETARIO GENERALE E RESPONSABILE
DELLA P.O. AREA TECNICA:
dr. Federico Varutti

COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Servizio lavori pubblici ed edilizia privata
(Udine)

Determinazione del Responsabile del Servizio 26 gennaio 2005, n. 13. (Estratto). Costituzione del diritto di servitù di fognatura sui beni da asservire per pubblica utilità per i lavori di realizzazione del collettore fognario tronco Sud-Est a Campoformido.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

1) di emettere ai sensi dell'articolo 20, comma 14, del D.P.R. 8 giugno 2001 il seguente decreto di costituzione del diritto di servitù di fognatura coattiva permanente a favore del Comune di Campoformido con sede a Campoformido, Largo Municipio n. 9 (C.F. 80004790301), per una larghezza di metri cinque (5), due virgola cinquanta metri da ambo i lati dell'asse della condotta, a peso dei seguenti beni immobili come meglio evidenziati nella planimetria catastale conservata in atti:

   a) Marano Gianni nato in Svizzera il 28 febbraio 1954 e Quetri Viviana nata a Udine il 29 giugno 1956, foglio 26 mappale n. 508 sub. 9 - superficie asservita di mq. 20, euro 77,40;

   b) Romanello Rolando nato a Udine il 31 dicembre 1957, foglio 26 mappale n. 508 sub.10 - superficie asservita di mq. 20,00, euro 77,40;

   c) Berti Aldo nato a Reggio Emilia il 26 marzo 1956 e Massarutto Diana nata a Latisana il 24 marzo 1962, foglio 26 mappale n. 508 sub. 13 - superficie asservita di mq. 20, euro 77,40;

   d) Centa Graziana nata a Campoformido il 3 settembre 1943 e Damiani Franco nato a Campoformido il 6 agosto 1944, foglio 26 mappale n. 458 - superficie asservita di mq. 190, euro 99,75;

   e) Guerrini Anna Maria nata a Firenze il 6 dicembre 1938, Guerrini Giovanni nato a Firenze il 12 maggio 1936 e Guerrini Maria Luigia nata a Fiesole il 4 ottobre 1933, foglio 26 mappale n. 546 - superficie asservita di mq. 110, euro 57,75;

   f) Talotti Daniele nato a Codroipo il 18 marzo 1969 e Trigatti Nella nata a Lestizza il 12 febbraio 1947, foglio 26 mappale n. 544 - superficie asservita di mq. 170, euro 89,25;

2) di emettere ai sensi dell'articolo 20, comma 11, del D.P.R. 8 giugno 2001 il seguente decreto di costituzione del diritto di servitù di fognatura permanente a favore del Comune di Campoformido con sede a Campoformido, Largo Municipio n. 9 (C.F. 80004790301), per una larghezza di metri cinque (5), due virgola cinquanta metri da ambo i lati dell'asse della condotta, a peso dei seguenti beni immobili come meglio evidenziati nella planimetria catastale conservata in atti:

   a) Difrancesco Elio nato a Palermo l'8 novembre 1963, Difrancesco Fabio nato a Udine il 7 maggio 1972, Difrancesco Manfredi nato a Palermo il 21 febbraio 1939, Speciale Giovanna nata a Nicosia il 20 agosto 1939, proprietari del foglio 26 mappale n. 19 - superficie asservita di mq. 200, euro 1.290,00;

   b) Pigano Carlo nato a Buia il 25 dicembre 1950 e Sgrazzutti Oriana nata a Pozzuolo del Friuli il 24 ottobre 1951, proprietari del foglio 26 mappale n. 519 - superficie asservita di mq. 300, euro 1.935,00;

   c) Gabbino Ferruccio nato a Pavia di Udine l'1 gennaio 1928, Gabbino Gino nato in Belgio il 16 novembre 1965 e Greatti Tranquilla nata a Basiliano il 18 settembre 1929, proprietari del foglio 26 mappale n. 508 sub. 12 - superficie asservita di mq. 45, euro 290,25;

(omissis)

7) che avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Regione Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza, o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza;

(omissis)

Campoformido, 26 gennaio 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Franco D'Agostini

COMUNE DI CANEVA

(Pordenone)

Statuto comunale. Legge 8 giugno 1990, n. 142.

PREAMBOLO STORICO

Il paese di Caneva sorgeva un tempo sul Col de Fer in un sito che fu Castelliere, poi sede di una comunità agricolo-militare romana, poi torre di guardia longobarda. Verso il Mille, divenuto stabile insediamento di una piccola comunità contadina, assunse la tipica forma di borgo incastellato.

Nel 1034, Caneva veniva concessa dall'Imperatore Corrado al Patriarca di Aquileia e, data la sua posizione strategica, fu nei secoli successivi soggetta a ricorrenti attacchi dei Trevigiani e dei loro alleati.

Nel 1164, Caneva, non potendo contare sull'appoggio delle indebolite forze patriarcali, fu costretta a mandare tre suoi consoli, Wariente, Wolderico e Maldenuzio a Treviso, a concordare un trattato di alleanza militare - per altro di breve vita - che le garantiva in ogni caso il diritto di dissociarvisi in caso di guerra tra i Trevigiani e il Patriarcato del Friuli.

Nel 1177, il Borgo di Caneva fu assediato per quindici giorni dai Trevigiani, che uccisero diversi Canevesi e commisero ogni sorta di violenza e devastazione. Per tali atti di barbarie, il Patriarca scomunicò i reggitori di Treviso e lanciò l'interdetto contro quella città.

Nei secoli successivi Caneva fu spesso coinvolta nella politica aggressiva di Treviso, ma si mantenne sempre fedele anche nei momenti più difficili, al Patriarca del Friuli.

Nel 1411 Caneva era costretta a passare con formale atto di dedizione, come molti altri centri friulani, sotto la protezione della Serenissima, finche il 23 agosto 1419, dopo breve assedio, si arrendeva e veniva conquistata da Venezia.

Si chiudeva il periodo patriarcale (1034-1419), durante il quale Caneva aveva visto i propri rappresentanti - democraticamente eletti dal popolo - sedere al Parlamento della patria del Friuli ed era stata soggetto protagonista di fatti storici.

Seguirono il periodo veneziano (1419-1797), quindi - con la breve parentesi napoleonica - quello austriaco (1797-1866), durante il quale Caneva fece parte del Regno Lombardo Veneto.

Verso il secolo XVIII, i Canevesi cominciarono ad abbandonare il borgo sul Col de Fer ed a trasferirsi nella sottostante borgata di Vallegher (l'attuale Caneva). Nel 1822 veniva posta la prima pietra della nuova chiesa dedicata a S. Tommaso e la maggior parte del vecchio paese, in completo abbandono andava in rovina.

Nel 1866 Caneva, facente parte della Provincia di Udine, veniva unita al Regno d'Italia. Dal 1968 fa parte della nuova Provincia di Pordenone nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Nell'ultimo secolo, dopo i travagli dell'emigrazione, delle due guerre mondiali e della dittatura fascista, va ricordato il contributo dato dalla popolazione di Caneva alla lotta di liberazione.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

1. Il presente statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente.

Art. 1

Comune di Caneva

1. Il Comune di Caneva è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2

1. Il Comune di Caneva è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni di Caneva - Fiaschetti - Fratta - Sarone e Stevenà.

2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Caneva.

3. Il Comune ha, come segno distintivo, lo stemma proprio ed un gonfalone, riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 1963.

4. Il Comune fa uso del gonfalone secondo le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Art. 3

1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità, perseguendo l'obiettivo delle pari opportunità fra le persone.

2. Il Comune tutela e sostiene la famiglia quale comunità naturale aperta alla partecipazione e realizzazione della donna, dell'uomo, dei giovani e degli anziani e quale riferimento di solidarietà sociale.

3. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

4. Il Comune si adopera perché sia diffuso lo spirito di accoglienza degli immigrati nell'ambito di una cultura multirazziale.

Art. 4

Tutela della salute ed organizzazione nel settore dell'assistenza

1. Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia; esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato e della Regione.

2. Opera eventualmente in collaborazione con associazioni di volontariato per l'attuazione di un doveroso e qualificato servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, così come previsto dagli articoli 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, privilegiando indirizzi che salvaguardino la dignità, la personalità e l'autonomia dei soggetti interessati, prevenendo i fenomeni di emarginazione.

Art. 5

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune specialmente in rapporto all'attività estrattiva presente sul territorio, adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, dotandosi di mezzi idonei a tale scopo.

2. Tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività, opera per il recupero e la conservazione della tradizionale toponomastica locale.

Art. 6

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce, garantendone l'autonomia, l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

5. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi, e le attività destinate a facilitare la frequenza alla scuola materna e l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Art. 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti per l'agricoltura, per l'industria e per il terziario.

2. Promuove e predispone piani di sviluppo dell'edilizia residenziale al fine di favorire il diritto dell'abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le previsioni dei progetti generali riferiti alle singole categorie di opere.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni della popolazione.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da attivare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. In collaborazione con la Comunità montana competente per territorio, concorre a promuovere le condizioni di permanenza della popolazione residente, per il superamento degli squilibri economici e sociali fra l'area montana ed il rimanente territorio comunale, per rafforzare la base produttiva e per consolidare l'occupazione nei territori montani.

Art. 8

Sviluppo economico

1. Il Comune regola le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo e la cooperazione al fine di consentire una più vasta collocazione di prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Favorisce e promuove interventi atti ad incentivare le forme di presenza turistica nel territorio, di concerto con la Comunità montana e con l'azienda per la promozione turistica.

4. Il Comune favorisce e sostiene forme cooperativistiche e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 9

Programmazione economico sociale e territoriale

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione; formula ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia. Nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure dettate dalla legge regionale.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obbiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune può provvedere ad acquistare, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio e dei comuni dell'Alto Livenza.

Art. 10

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali, cura e favorisce, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando e favorendo incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa, utilizzando anche le strutture pubbliche decentrate esistenti.

3. Il Comune, per favorire un efficiente servizio dei servizi, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e la Provincia. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico lo consigliano, la gestione dello stesso può essere delegata dalla Comunità montana. In particolare la delega dovrà riguardare i servizi territoriali di base. La delega avviene con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità, i tempi, i modi, ed i costi della gestione delegata.

Art. 11

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione di servizi, ove lo ritenga opportuno, può disporre:

a) la costituzione di aziende speciali;

b) la partecipazione a consorzi o a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;

c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;

d) la concessione a terzi.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I consiglieri comunali

Art. 12

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera collettività, senza vincolo di mandato. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione , non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 13

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali convengono di far parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive ordinarie, sono dichiarati decaduti dalla carica.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su iniziativa di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 14

Poteri del consigliere

1. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato, ferma restando la vigente normativa in materia societaria riguardante gli obblighi di fornire informazioni a terzi.

2. Modalità di esercizio del diritto:

a) i consiglieri rivolgono la loro richiesta di notizie e di informazioni al segretario comunale e/o ai capi ufficio dei vari settori;

b) le risposte devono essere rese in tempi congrui, avuto riguardo alla complessità di ricerca correlata alle singole ricerche, in ogni caso le stesse devono essere fornite entro il tempo massimo di 15 giorni;

c) l'esercizio di tale diritto può essere esercitato dai consiglieri nell'orario di apertura degli uffici, salvo che tale attività non rechi pregiudizio al regolare funzionamento degli uffici stessi, nel qual caso accordi diversi potranno essere raggiunti tra consigliere e funzionario;

d) l'espletamento del presente diritto non richiede alcuna particolare formalità nè da parte dei funzionari, nè da parte dei consiglieri, i quali ultimi sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente previsti dalla legge.

3. Per il computo dei quorum previsti dall'articolo 45, commi 2 e 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 15

Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco o verbalizzate nel corso di una seduta consiliare ed hanno efficacia dal momento in cui il Consiglio comunale, al quale il Sindaco le comunica nella prima seduta, le accoglie.

Art. 16

Consigliere anziano

1. È consigliere anziano il consigliere che, in sede di elezione alla carica, ha riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

Art. 17

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture e mezzi, fornite tenendo presenti le esigenze e la consistenza numerica di ciascuno di essi, senza pregiudizio al normale svolgimento del lavoro degli uffici.

3. I capigruppo consiliari costituiscono la conferenza di capigruppo alla quale sono assegnati compiti di autoorganizzazione delle sedute consiliari, nonché altri previsti dal presente statuto. Le modalità di funzionamento della stessa saranno previste in apposito regolamento. Nelle more della adozione la conferenza dei capigruppo svolge le funzioni previste dal presente statuto e quelle di volta in volta affidategli dal Consiglio Comunale; viene convocata dal Sindaco ed i lavori saranno coordinati da un Presidente a rotazione periodica prestabilita dai capigruppo. La conferenza dei capigruppo è assistita dal segretario comunale o da un impiegato da lui delegato.

Art. 18

Il Consiglio comunale - Poteri

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto ed in particolare ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

l) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico, in caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5 legge 142/1990;

m) provvede, nella sua prima seduta, alla convalida degli eletti;

n) provvede alla nomina della commissione consultiva in materia di ammissibilità di referendum di cui al successivo articolo 52, per le materie di propria competenza.

3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. Gli atti fondamentali del Consiglio comunale costituiscono chiaro indirizzo per la Giunta. All'ordine del giorno del Consiglio comunale non devono, di norma, essere trattati nella stessa seduta argomenti di grossa importanza, in ogni caso si deve sentire preventivamente la conferenza dei capigruppo.

Art. 19

Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla elezione del Sindaco e della Giunta.

2. Il consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La prima seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal consigliere anziano.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, degli articoli 23 e 24 del presente statuto.

6. Non si fa luogo all'elezione del Sindaco e della Giunta, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri.

Art. 20

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione rispettivamente del conto consuntivo e del bilancio di previsione.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

4. Nel caso di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo ogni consigliere può richiedere al Prefetto la convocazione ai sensi dell'articolo 142/1990.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 21

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Art. 22

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.

Art. 23

Numero legale per la validità delle sedute

Ai sensi dell'articolo 127 del T.U.L.C.P. del 1915 rimasto in vigore ai sensi dell'articolo 62 legge 142/1990:

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in sedute di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso ai consiglieri assenti nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 24

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono dalla votazione;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'articolo 47 della legge 142/1990.

Art. 25

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale di norma sono pubbliche.

2. Il Consiglio si riunisce in seduta segreta nel caso lo ritenga opportuno avuto riguardo alla natura dell'argomento in esame.

Art. 26

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il Consiglio vota a scrutinio segreto quando la delibera comporta valutazioni su persone e nei casi previsti dalla legge.

CAPO II

Art. 27

Commissioni e loro attribuzioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno alcune commissioni permanenti, temporanee o speciali. Le commissioni sono istituite dal Consiglio comunale con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati; qualora non si raggiunga tale maggioranza, in seconda votazione sarà sufficiente, ai fini dell'istituzione della commissione, il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale con la garanzia che ogni gruppo consiliare venga rappresentato.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, Sindaco , assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Compito principale della commissioni permanenti è l'esame preventivo delle proposte di deliberazione del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

6. Compito delle commissioni temporanee è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

7. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- le modalità per la nomina del Presidente della commissione;

- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente a deliberare, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la loro preventiva consultazione;
- i metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 28

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I ed al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato con le modalità di cui al comma III articolo 4 della legge 142/1990.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

3. Il suddetto regolamento dovrà essere approvato entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello statuto.

CAPO III

La Giunta comunale - Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 29

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di n. 6 assessori.

Art. 30

Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Le adunanze per l'elezione contestuale del Sindaco e degli assessori sono convocate e presiedute dal consigliere anziano.

2. Il Sindaco e gli assessori sono eletti dal Consiglio comunale, sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica del Sindaco e di quelli alla carica di assessore.

3. L'elezione del Sindaco e degli assessori è preceduta:

a) dalla presentazione di proposte politico-programmatiche, contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessore ed illustrate dai candidati alla carica di Sindaco; le proposte, con l'allegato documento, devono essere depositate presso la segreteria comunale almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza;

b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza, si rinnova l'intero procedimento, sempre che non sia decorso il termine dei 60 giorni, di cui agli articoli 34, comma 2 e 39, comma 1, lettera B, n. 1 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 31

Competenze della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che

non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 32

Durata in carica - Surrogazioni

1. La Giunta rimane in carica sino all'insediamento della successiva.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vicesindaco e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta, ai sensi dell'articolo 30 del presente statuto, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la vacanza, o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. Alla sostituzione dei singoli componenti la Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco. L'elezione da tenersi a scrutinio palese - avviene, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 33

Revoca della Giunta comunale

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi assessori.

5. La mozione viene proposta in Consiglio comunale o depositata presso il Sindaco o l'ufficio di Segreteria e viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, si procede con le modalità di cui al quarto comma - articolo 36 - legge 142/1990.

7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta.

Art. 34

Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori determinano, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 34 della legge 142/1990, la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale; da tale data decorre il termine dei 60 giorni, di cui all'articolo 39, comma 1, lettera B, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora le dimissioni siano presentate alla adunanza della Giunta comunale e del Consiglio comunale, il termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa.

3. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

Art. 35

Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore

1. La decadenza della carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco, trova applicazione il disposto dell'articolo 32, comma 2, del presente statuto.

5. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 32 del presente statuto.

Art. 36

Revoca degli assessori

1. L'assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio comunale su motivata proposta scritta del Sindaco.

2. La seduta è pubblica e deve aver luogo dopo il decorso del termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di revoca dell'interessato.

3. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 32 del presente statuto.

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

Art. 37

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della giunta comunale è collegiale.

2. Per una migliore attività amministrativa della giunta, gli assessori sono preposti a settori omogenei di intervento in relazione alle competenze della Giunta stessa.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.

Art. 38

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.

3. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dell'articolo 29 del presente statuto.

6. In quanto compatibili si applicano le norme previste per il Consiglio comunale.

CAPO IV

Il Sindaco

Art. 39

Funzioni

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione comunale.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse, dal presente statuto e dai regolamenti.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 40

Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

d) indice i referendum comunali;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

g) provvede ed assicura l'osservanza dei regolamenti;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica;

i) può sospendere i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza, secondo la normativa di cui al D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957;

j) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

k) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi.

CAPO V

Conferenza dei Comuni dell'Alto Livenza

Art. 41

Conferenza dei Comuni

1. Il Comune di Caneva al fine di dare concreta attuazione al comma 3 dell'articolo 2 ed al comma 3 dell'articolo 3 della legge 142/1990, favorisce lo sviluppo della collaborazione fra i Comuni dell'Alto Livenza, (con particolare riferimento ai Comuni di Sacile, Polcenigo, Aviano, Brugnera, Budoia, Fontanafredda) provvedendo all'uopo apposita periodica conferenza.

Art. 42

Competenze

1. La conferenza per i Comuni dell'Alto Livenza ha competenza di indirizzo e coordinamento sui seguenti argomenti:

a) programmazione territoriale, viabilità, governo e rapporti con il processo economico;

b) fiume Livenza e politica ambientale;

c) cultura, tradizioni e funzioni turistiche;

d) gestione dei servizi e programmazione delle risorse;

e) rapporti nell'ambito della programmazione con la Provincia di Pordenone e la Regione Friuli Venezia Gulia;

f) rapporti con la fascia di Comuni del Veneto Orientale.

Art. 43

Regolamento

1. Le modalità di funzionamento saranno disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 44

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente.

3. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune è istituito l'Albo delle forme associative; l'iscrizione al medesimo sarà disciplinata da opportuno regolamento.

4. Ai cittadini inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

5. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici sociali e dei cittadini su specifici problemi.

6. L'Amministrazione al fine di permettere al cittadino di conoscere i programmi, le strategie e le linee guida dell'Amministrazione stessa, convoca con periodicità annuale e nei termini previsti dal regolamento una assemblea pubblica in ogni singola frazione, al fine di illustrare alla cittadinanza i progetti, gli impegni, le opere del Comune con particolare attenzione alla frazione considerata.

Art. 44/bis

Istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune recepisce l'articolo 12 dell'O.N.U. che così recita: «Gli Stati Parti alla presente convenzione devono assicurare al/ bambino/a, capace di formarsi una propria opinione, il diritto di esprimerla liberamente e in qualsiasi materia, dovendosi dare alle opinioni del bambino/a il giusto peso relativamente alla sua età e maturità. A tale scopo in tutti i procedimenti giuridici o amministrativi che coinvolgono un bambino/a, deve essere offerta l'occasione affinchè il/la bambino/a venga udito/a direttamente o indirettamente per mezzo di un rappresentante o di una apposita istituzione, in accordo con le procedure della legislazione nazionale».

2. Il Comune riconosce nei ragazzi e nelle ragazze i cittadini di oggi e di domani, dotati di esigenze, capacità e risorse ed assicura ad essi l'espressione libera della propria opinione, dandone il giusto peso in relazione alla loro età ed al loro grado di maturità.

3. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi, di cui potranno far parte coloro che sono compresi in una fascia di età compresa tra gli 11 ed i 15 anni.

4. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva e propositiva nelle seguenti materie:

a) politica ambientale;

b) sport;

c) tempo libero;

d) giochi;

e) rapporti con l'associazionismo;

f) cultura e spettacolo;

g) pubblica istruzione;

h) assistenza ai giovani e agli anziani;

i) rapporti con l'Unicef, con le altre organizzazioni internazionali e con altri Consigli comunali dei ragazzi.

5. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

CAPO I

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 45

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi, pena la nullità del provvedimento.

2. Coloro che sono portatori di interessi , pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 46

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero di destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere A - B - C del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Art. 47

Accordi sostitutivi di provvedimenti

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, l'Amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione comunale recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatisi a danno del privato.

Art. 48

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco.

3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 49

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 48 determina la procedura della petizione, i tempi , le forme di pubblicità. La petizione viene assegnata alla conferenza dei capigruppo, la quale procede nell'esame e propone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte della conferenza dei capigruppo deve essere espressamente motivato.

3. La petizione è esaminata dalla conferenza dei capigruppo entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto dal comma 3 non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. In tal caso il Sindaco è tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la tempestiva comunicazione.

Art. 50

Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo degli aventi diritto al voto risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) tributi e bilancio;

b) designazioni e nomine;

c) problemi del personale.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune nei modi stabiliti dal regolamento agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 51

Procedura per l'approvazione della proposta

1. La conferenza dei capigruppo, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale o alla Giunta municipale, secondo le rispettive competenze, entro il termine di 90 giorni.

2. Il Consiglio o la Giunta secondo le rispettive competenze sono tenuti a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della relazione della conferenza dei capigruppo.

3. Ove il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, non vi provvedano entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno entro trenta giorni a far data dalla richiesta.

4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale o della Giunta municipale, secondo le rispettive competenze.

Art. 52

Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale il referendum consultivo su questioni interessanti la collettività comunale.

2. Non sono ammessi referendum inerenti le seguenti materie:

- tributi e bilancio;
- designazioni e nomine;
- problemi del personale.

3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi.

4. Il procedimento di indizione, svolgimento, ed attuazione del risultato del referendum sono regolati da apposito regolamento.

CAPO II

Diritto di accesso e di informazione

Art. 53

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione qualora la loro diffusione

possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti, ferma restando la vigente normativa civilistica in materia societaria riguardante gli obblighi di fornire informazioni a terzi.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione e dei regolamenti comunali.

Art. 54

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o dagli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ferma restando la vigente normativa civilistica in materia societaria riguardante gli obblighi di fornire informazioni a terzi.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati di ottenere il rilascio di copia degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del presente statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito apposito servizio presso l'ufficio di Segreteria.

CAPO III

Il difensore civico

Art. 55

Istituzione. Attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, è istituito l'ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

6. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

7. Tutti i responsabili di servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

8. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

9. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art. 56

Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.

3. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro 90 giorni dall'approvazione del presente statuto.

Art. 57

Requisiti

1. Il difensore civico è scelto fra i cittadini residenti che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) coloro che nei 5 anni precedenti hanno ricoperto la carica di: membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali;

c) i membri degli organi regionali di controllo sugli atti del Comune;

d) membri di organi direttivi o di Consigli di amministrazione di enti od aziende dipendenti dal Comune, nonchè di istituti di credito pubblici, U.S.L. o altri enti pubblici locali, nei 5 anni precedenti;

e) candidati ad elezioni politiche ed amministrative nei 5 anni precedenti;

f) segretari, funzionari, dipendenti, membri di organi direttivi di partiti politici od organizzazioni sindacali nei precedenti 5 anni.

3. La carica di difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo subordinato, nonchè di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale.

Art. 58

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il difensore civico dura in carica 5 anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'articolo 35, comma 3 del presente statuto.

3. Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale, adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 59

Sede, dotazione organica, indennità

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, d'intesa con il difensore civico, nell'ambito della dotazione organica del personale comunale e nel rispetto del regolamento dell'organizzazione degli uffici comunali.

3. Al difensore civico compete un'indennità di carica corrispondente a non più di due terzi di quella percepita dal Sindaco, più eventuali rimborsi di spese adeguatamente documentate.

Art. 60

Rapporti con gli organi comunali

1. Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione invia:

a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende oggetto del suo intervento.

TITOLO IV

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

Segretario comunale

Art. 61

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzione, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza, con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. I risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

Art. 62

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressioni di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione della Giunta;

d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;

e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;

f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e dei provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

g) è responsabile di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;

h) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

i) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

l) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali di incasso.

Art. 63

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula tempestivamente pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte dei provvedimenti deliberativi.

Art. 64

Attribuzioni di sovraintendenza - Direzione - Coordinamento

1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari e adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 65

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali curandone altresì la verbalizzazione, con possibilità di sostituzione entro i limiti previsti dalla legge.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per l'elezione in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato provinciale di controllo, l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Art. 66

Vicesegretario

a) Si prevede nella pianta organica del personale dipendente la figura del Vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza od impedimento e per lo svolgimento altresì di funzioni proprie. Le modalità di assunzione, per la quale è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze politiche od economia e commercio, e l'ordinamento dell'ufficio saranno oggetto di apposito regolamento riguardante l'ordinamento degli uffici e dei servizi previsto dal successivo articolo 69 del presente statuto e dall'articolo 60 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268.

CAPO II

Uffici

Art. 67

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

e) Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 68

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata, in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 69

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi, allo statuto e agli accordi collettivi di lavoro riguardanti il personale dipendente degli enti locali.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-finanziaria;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni;

e) modalità organizzative della commissione di disciplina;

f) trattamento economico.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 70

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 71

Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del presente statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 72

Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazioni di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 73

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell'articolo 37 del presente statuto.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità delle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 74

Controllo economico-finanziario

1. Il collegio dei revisori del conto è tenuto a verificare quadrimestralmente la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale. In conseguenza il predetto collegio dei revisori predispone apposita relazione, con la quale sottopone le opportune osservazioni e rilievi al Sindaco entro i 30 giorni successivi alla verifica.

Art. 75

Controllo di gestione

1. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

2. La Giunta comunale trasmette quadrimestralmente al Consiglio comunale una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte «entrata» e nella parte «spesa», degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

TITOLO VI

L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 76

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti di cui all'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme di carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 77

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale e ai cittadini, ai sensi dell'articolo 50 del presente statuto. I regolamenti di attuazione previsti dal presente statuto dovranno essere approvati entro un anno dalla entrata in vigore dello stesso, su proposta formulata dalla conferenza dei capigruppo consiliari.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera A, della legge 8 giugno 1990, n. 142, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune in prima votazione e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune in seconda vocazione, da tenersi a distanza di almeno otto giorni dalla prima, salvo quanto previsto al precedente articolo 28.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990,

n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

4. I regolamenti ed ogni altro atto a contenuto normativo ai soli fini della determinazione della proposta definitiva di deliberazione sono esaminati per singoli articoli.

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 78

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione. Viene comunque prevista fin d'ora una prima revisione da attuarsi nel corso del secondo anno di vigenza dello statuto su proposta formulata dalla conferenza dei capigruppo.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che costituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dal nuovo statuto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente statuto trovano immediata applicazione anche prima della approvazione dei singoli regolamenti di attuazione per gli aspetti e le situazioni immediatamente operanti.

(Adottato con deliberazioni consiliari n. 24 dell'8 ottobre 1991 e n. 2 dell'8 febbraio 1992 ed approvato dal Comitato centrale di controllo di Udine nella seduta dell'11 febbraio 1992 - prot. numero 23841/3.409 e 10667/3.409 e modificato con deliberazioni consiliari n. 32 del 20 luglio 2002 e n. 28 del 20 ottobre 2003)

COMUNE DI FORNI DI SOTTO

(Udine)

Statuto comunale riadottato ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

TITOLO I

IL COMUNE

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Forni di Sotto, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

Art. 2

Sede

1. Il Comune ha la sede municipale nel Centro abitato in Via Baselia n. 1.

Art. 3

Segni distintivi

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il proprio stemma, mentre nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, rappresentato dal Sindaco, può esibire il gonfalone comunale, entrambi concessi ed autorizzati con il Decreto del Presidente della Repubblica, 16 ottobre 1954, registrato alla Corte dei Conti il l'8 gennaio 1955, sul Registro n. 1 foglio n. 39, e trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 26 febbraio 1955.

2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 4

Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

2. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità montana e con altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano.

3. Il Comune altresì promuove la valorizzazione e la riscoperta del patrimonio culturale locale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume, di arti, e di tradizioni popolari.

4. I membri dell'Amministrazione comunale ed il personale del Comune, nella redazione degli atti relativi all'esercizio delle loro funzioni fanno uso della lingua ufficiale dello Stato mentre nelle comunicazioni verbali possono fare uso anche della lingua friulana, tenuto conto della realizzabilità effettiva della comunicazione, dei diritti del pubblico e degli utenti. Parimenti è consentito l'uso della lingua friulana nelle adunanze degli organi collegiali dell'ente ed inoltre in casi particolari la lingua friulana potrà essere utilizzata anche nei documenti scritti fermo restando che i documenti ufficiali verranno redatti in lingua italiana.

CAPO II

ORGANI ELETTIVI

Art. 5

Norme generali

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3. Il Sindaco è Responsabile dell'amministrazione ed è il Legale Rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di governo secondo la legge dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

5. Gli organi elettivi svolgono la funzione di rappresentanza democratica della Comunità locale.

6. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della Comunità locale.

7. L'attività amministrativa viene esercitata conformemente alla legge. Nell'esercizio delle loro funzioni gli amministratori perseguono solo l' interesse generale , garantiscono un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni rispettando le competenze, le prerogative di altri mandatari politici o dipendenti pubblici ed astenendosi dal prendere parte a qualsiasi decisione che abbia come oggetto un qualche interesse diretto o indiretto. Nel contesto dell'esercizio delle loro funzioni gli amministratori rispettano la missione loro affidata di cui sono responsabili, senza pregiudizio dell'esercizio legittimo del proprio potere gerarchico.

CAPO III

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6

Ruolo, elezione, composizione e durata in carica

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico - amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e quelli previsti nel documento programmatico.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio comunale quale organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

4. Ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il Consiglio comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonchè le modalità di riferimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.

8. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

9. La prima seduta del nuovo Consiglio é disposta dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; in caso di inosservanza dell'obbligo della convocazione provvede in via sostitutiva l'organo regionale competente ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 49/1991.

10. Il Consiglio procede come suo primo atto all'esame della convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale.

11. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze e, a parità di voti, sono esercitate dal più anziano di età.

12. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

13. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzata al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve proce-

dere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267/2000.

14. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione nel rispetto di quanto indicato nel comma 12 del presente articolo.

15. In seno al Consiglio comunale sono costituiti i gruppi consiliari, il tutto nei modi previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 7

Competenze

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune e partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco.

2. La competenza del Consiglio comunale è stabilita dalla legge ed è relativa ai seguenti atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi o mediante atti di indirizzo e più precisamente:

a) lo Statuto dell'Ente e delle Aziende speciali;

b) i regolamenti, salvo quelli che per legge sono attribuiti ad altri organi del Comune;

c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione nonché le eventuali deroghe ed essi ed i pareri da rendere in dette materie;

d) le convenzioni con altri comuni e quelle con la provincia;

e) la costituzione e la modificazione di forme associative;

f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

g) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

h) l'istituzione e l'ordinamento di tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed a somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti ,aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge; operanti nell'ambito del Comune o della Provincia, ovvero, da essi dipendenti o controllati. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'Organo consiliare;

n) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

o) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale nei successivi 60 giorni a pena di decadenza.

4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

5. Il parere di regolarità tecnica e/o contabile, in assenza del responsabile del servizio può essere espresso dal Segretario comunale per gli atti indicati al precedente comma 4°. Qualora il responsabile del servizio, se nominato, non possa partecipare alle sedute del Consiglio comunale, il parere di regolarità tecnica per le deliberazioni per le quali non esista formale proposta (es. nomina rappresentanti del Comune, nomina commissioni di competenza consiliare, ecc.) verrà dato dal Segretario comunale seduta stante.

Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione dei verbali dell'adunanza che devono essere sottoscritti dal Sindaco o da chi per lui presiede la seduta oltre che dal Segretario stesso.

Art. 8

Convocazioni, Presidenza e votazioni del Consiglio

1. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale quando lo ritiene opportuno ed entro 20 giorni quando lo richiedono 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti. A tal fine i consiglieri possono richiedere la convocazione del Consiglio comunale solo su argomenti di competenza dell'organo consiliare e devono altresì allegare alla richiesta la relativa proposta di deliberazione in forma scritta depositandola presso l'Ufficio di Segreteria comunale.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco il Consiglio comunale può essere convocato dal Vicesindaco.

3. L'avviso delle sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima, e per le altre sessioni almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

4. Nei casi di urgenza, che dovrà essere riconosciuta dalla maggioranza dei presenti all'apertura dell'adunanza, l'avviso dovrà essere consegnato almeno 24 ore prima.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere al domicilio eletto sul territorio del Comune; la consegna deve contenere la dichiarazione del Messo comunale.

6. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di consegna dell'avviso in caso di mancata elezione del domicilio nel territorio comunale.

7. L'avviso scritto può prevedere sia la seduta in prima convocazione, sia quella eventuale per una seconda convocazione; la seduta in seconda convocazione deve tenersi almeno 24 ore dopo la data prevista per prima convocazione.

8. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

9. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie, straordinarie, d'urgenza o in seguito ad integrazione dell'ordine del giorno deve essere affisso all'albo pretorio nel giorno precedente a quello stabilito per la prima riunione e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini. Per rilevanti motivi di interesse della comunità o per particolari ragioni riguardante l'attività amministrativa ed istituzionale dell'Ente, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può convocare il Consiglio comunale in adunanza aperta. Tale adunanza consiliare verrà disciplinata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

10. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno 12 ore prima in caso di eccezionali esigenze. La documentazione relativa all'approvazione delle linee programmatiche deve essere messa a disposizione almeno 7 giorni prima della data fissata per la discussione.

11. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

12. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno:

a) per l'approvazione del bilancio di previsione;

b) per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;

c) per la proposta di deliberazione inerente l'approvazione delle linee programmatiche.

13. Chi presiede l'adunanza del Consiglio comunale è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque tra il pubblico causi disordini.

14. Le adunanze sono presiedute dal Sindaco. In assenza presiede il Vice-Sindaco; in assenza di quest'ultimo presiede il consigliere anziano e in assenza del consigliere anziano, la presidenza viene assunta dal Consigliere presente in Consiglio comunale che abbia riportato la cifra individuale elettorale più alta.

15. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti, salvo i casi nei quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano diversa maggioranza.

16. Le votazioni sono palesi, per alzata di mano o appello nominale.

17. Si procede a votazione per appello nominale quando sia richiesta da almeno un Consigliere.

18. Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto.

19. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili o nulle si computano per determinare il numero dei votanti; nel caso di votazioni palesi gli astenuti non vengono computati nel numero dei votanti.

20. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento del Consiglio, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

21. Ciascun Consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunale.

22. Con cadenza almeno annuale il Consiglio comunale, in sessione straordinaria, provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno.

23. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che potranno emergere in ambito locale.

24. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione del grado di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

25. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del quadro di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 9

Regolamento interno

1. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta, il regolamento per il funzionamento del Consi-

glio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto. Il predetto regolamento indica le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte nel rispetto delle eventuali norme statutarie in materia. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute nell'ambito dei limiti fissati dalla legge.

Art. 10

Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle proprie funzioni è facoltà del Consiglio comunale di avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale si potrà disporre per la disciplina dei poteri, attribuzioni, materie, organizzazione e forma di pubblicità dei lavori delle predette Commissioni.

2. Ove il Consiglio comunale intenda avvalersi delle Commissioni di cui sopra il medesimo nomina, a votazione palese sulla base delle designazioni fatte per ciascun gruppo, i componenti delle singole Commissioni.

3. Ove si intende costituire commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza delle medesime è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri , può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. Dette Commissioni sono costituite con criterio proporzionale. Con regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale si potrà disporre per la disciplina dei poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni.
In seno al Consiglio comunale possono essere costituite anche Commissioni non permanenti composte solo da Consiglieri. La costituzione e le attività delle medesime verranno disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 11

Scioglimento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale può essere dichiarato sciolto, nei casi previsti dalla legge.

CAPO IV

GIUNTA COMUNALE

Art. 12

Nomina, composizione e durata in carica

1. I componenti della Giunta comunale vengono nominati dal Sindaco che ne da comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua elezione. Tra detti componenti il Sindaco nomina il Vicesindaco.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da n. 2 a 4 Assessori.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.

4. La Giunta comunale rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, salvo il caso in cui viene disposta la revoca da parte del Sindaco.

5. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri. Possono tuttavia essere nominati anche assessori cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

6. Per gli effetti di cui al precedente comma 4° si intende che la Giunta rimane in carica sino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione della elezione dei precitati organi comunali.

7. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della de-

cadenza o della revoca sono disciplinate dalla legge; non possono comunque fare parte della Giunta comunale il coniuge,gli ascendenti, i discendenti,i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

8. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio da essi amministrato.

9. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Art. 13

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale o dei responsabili dei servizi o del direttore generale ove previsto; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

3. In particolare vengono attribuiti i seguenti compiti:

- Attribuzioni di Governo locale

a) assume attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale;

b) formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema del bilancio preventivo e la relazione finale del conto consuntivo;

c) predispone e propone al Consiglio i Regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;

d) approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati per legge al Consiglio comunale ovvero ai responsabili dei servizi.

e) approva disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

f) approva gli storni di stanziamento dai capitoli di bilancio delle spese correnti ed adotta in via d'urgenza le deliberazioni attinenti le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio comunale entro i sessanta giorni successivi alla data di adozione pena la decadenza;

g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo la competenza consiliare di cui all'articolo 42, comma 1° e comma 2°, lettera l) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

h) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;

i) predispone la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al Consiglio.

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario comunale;

m) determina i termini e le modalità e i criteri ed i modelli di rilevazione del controllo della gestione interna, sentito il Collegio dei Revisori del conti, secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

n) adotta la deliberazione per la nomina e revoca da parte del Sindaco del Direttore generale o per conferire sempre con provvedimento sindacale le relative funzioni al Segretario comunale;

o) approva, salvo le facoltà di legge, il PEG su proposta del Direttore generale (ove previsto);

p) definisce a titolo di indirizzo determinate attività (specie per quelle discrezionali) ed assegna annualmente le risorse ai responsabili dei servizi ai fini del compimento degli atti di gestione di competenza dei medesimi.

- Attribuzioni organizzatorie

a) decide in ordine a questioni circa le competenze o funzioni che riguardano l'attività di organi o di questi ed i soggetti responsabili dell'attività o degli atti di gestione dell'ente;

b) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;

c) determina le aliquote dei tributi e le tariffe dei beni o dei servizi, mentre elabora e propone al Consiglio comunale: la formulazione di proposte per l'istituzione ed ordinamento dei tributi; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

d) formula un atto di indirizzo per la nomina dei membri delle Commissioni per i concorsi pubblici e per le selezioni, su proposta del Responsabile del Servizio interessato;

e) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

f) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, di qualunque genere ad enti e persone.

Art. 14

Funzionamento

1. La Giunta comunale si riunisce, ogni qualvolta si renda necessario e previa convocazione da parte del Sindaco; per la convocazione il Sindaco provvede senza alcuna formalità.

2. Spetta al Sindaco la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

3. In caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco.

4. All'Assessore anziano, in mancanza del Vice Sindaco o in sua assenza spetta di surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

5. L'ordine di anzianità degli assessori è determinato dall'età degli stessi.

6. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione e le votazioni sono palesi.

7. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare su determinazione del Sindaco, senza diritto al voto consiglieri comunali, esperti, tecnici e responsabili dei servizi per riferire su problemi particolari.

8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria.

9. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e cura la redazione dei verbali dell'adunanza, che devono essere sottoscritti dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso.

Art. 15

Decadenza

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento

del Consiglio comunale e alla nomina da parte del competente organo regionale di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale per la discussione della mozione di sfiducia nel termine prima indicato, vi provvede previa diffida, l'Assessore regionale per le autonomie locali.

4. I singoli Assessori componenti la Giunta cessano dalla carica per:

a) morte;

b) dimissioni;

c) revoca;

d) decadenza.

5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

6. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. L'Assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della giunta, decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.

Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'incarico per altra causa provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale.

CAPO V

IL SINDACO

Art. 16

Elezione e durata in carica

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione comunale.

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

4. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.In tal caso gli subentra il Vice Sindaco e si procede allo scioglimento del Consiglio.

6. Le dimissioni dalla carica di Sindaco possono essere presentate per iscritto e fatte pervenire al protocollo dell'Ente, e quindi al Segretario comunale; qualora le dimissioni vengono presentate nel corso di una seduta consiliare o di Giunta il Sindaco deve farne espressa menzione di messa a verbale con apposita dichiarazione.

7. In ogni caso le dimissioni dalla carica di Sindaco comunicate secondo le modalità di cui al comma precedente, devono essere presentate al Consiglio comunale.

8. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta comunale.

Art. 17

Competenze

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, nonché sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Svolge inoltre i seguenti compiti:

- Attribuzioni di Capo del Governo locale

a) Nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;

b) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i relativi provvedimenti;

c) assume la rappresentanza generale dell'Ente. Assume altresì la rappresentanza legale del Comune e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto, previa deliberazione della Giunta comunale, con la quale si provvede anche per la eventuale nomina del legale di parte. Quanto sopra salvo espressa attribuzione per legge del precitato potere di rappresentanza legale ai dirigenti del Comune (autorizzati a stare in giudizio nei precitati procedimenti sia come attore o convenuto sempre previa deliberazione della Giunta comunale) ove previsti e presenti nella pianta organica dell'Ente;

d) assume la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;

e) impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli componenti;

g) concorda con la Giunta o gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente;

h) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

i) determina gli orari di apertura al pubblico degli Uffici e dei Servizi comunali;

l) coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici ed apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche;

m) sovrintende il corpo di polizia municipale;

n) ha facoltà di delegare agli Assessori, o al Segretario comunale, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente Statuto non abbia loro attribuito;

o) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

p) fa pervenire all'ufficio di segreteria comunale l'atto di dimissioni affinchè il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;

q) adotta ordinanze ordinarie;

r) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo ed impartisce allo stesso direttive in ordine agli indirizzi funzionali o di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e Servizi;

s) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Direttore generale;

- Attribuzioni di vigilanza

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove tramite il Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore delegato allo scopo;

d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

f) collabora con i revisori dei conti comunali per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni.

- Attribuzioni organizzative

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute degli organi collegiali dell'Ente e dispone la convocazione del Consiglio comunale;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute;

c) ha potere di delega generale delle proprie competenze ed attribuzioni (con relativa firma degli atti a valenza esterna) ad un Assessore che assume la qualifica di Vice Sindaco;

d) delega normalmente particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori ivi compresa la relativa firma degli atti a valenza esterna;

e) delega le sottoscrizioni di particolari e specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate ad Assessori al Segretario comunale;

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, gli incarichi a contratto e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e110 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, nonché dal presente statuto e dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Individua ed incarica un responsabile di servizio per la rappresentanza del Comune nella sottoscrizione dei contratti in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del responsabile del già preposto allo scopo;

4. Propone, nell'ambito della struttura dell'ente, la individuazione da parte della Giunta di un ufficio per le relazioni con il pubblico.

5. Sovraintende, quale Ufficiale di Governo, ai compiti attribuitigli dalla legge.

- *Potere di emanare ordinanze*

1. Il Sindaco emana le ordinanze di carattere ordinario, spettantigli in qualità di ufficiale di governo in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco, emana, altresì nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge.
Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del predetto Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma due.

Art. 18

Decadenza

1. Il Sindaco decade nei seguenti casi:

a) per condanna penale, nei casi previsti dalla legge, con sentenza divenuta definitiva;

b) per approvazione della mozione di sfiducia come da specifiche norme di legge;

c) per sopravvenienza di una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste dalla legge.

Art. 19

Vice Sindaco ed Assessori

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

2. Gli Assessori, secondo l'ordine di anzianità, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco di cui al precedente articolo 14.

CAPO VI

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 20

Funzioni

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità, la posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e delle Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.

3. Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.

4. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco per il compimento di atti specifici individuati di volta in volta, nei casi previsti dalla legge.

5. I Capigruppo consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi secondo le modalità contenute nel regolamento interno consiliare, esprimono il proprio parere al Sindaco sulle nomine di rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune, effettuate dallo stesso quando il Consiglio non provvede.

6. Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.

7. Alle richieste di cui ai commi precedenti, viene data normalmente evasione entro 30 giorni, salvo comunicazione motivata di proroga dei termini. Scaduti inutilmente i termini prefissati, senza che sia stata data risposta, gli atti di sindacato ispettivo verranno resi pubblici mediante affissione di copia all'albo pretorio sino ad avvenuto successivo adempimento.

Art. 21

Rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni

1. Per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni si osservano le disposizioni di cui all'articolo 42, lettera m) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

2. Qualora al Consiglio comunale compete ai sensi di legge la nomina di propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni si procederà mediante sistemi di votazione che assicurino la rappresentatività delle minoranze ove previsto da disposizioni legislative.

Art. 22

Consigliere anziano

1. Per quanto attiene l'individuazione e le funzioni del Consigliere anziano si fa riferimento alle disposizioni di cui al precedente articolo 8.

Art. 23

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri comunali

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica per il verificarsi:

- di impedimenti e casi di incandidabilità ineleggibilità o incompatibilità contemplate dalla legge;
- per il verificarsi della fattispecie di cui al comma 1, del successivo articolo 24.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale e può essere pronunciata d'Ufficio, promossa dal Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono disciplinate dall'articolo 38 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 24

Procedure inerenti la decadenza, le dimissioni e la surroga dei Consiglieri

1. Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. È giustificata l'assenza dei Consiglieri per motivi di salute, motivi di famiglia o per fatti e cause di forza maggiore.

2. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza immotivata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

3. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine richiesto nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

4. Ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, nel caso in cui un seggio rimanga vacante per qualunque causa, lo stesso è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

5. Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale si applica il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo sopracitato.

6. In caso di surrogazione o supplenza il Consigliere entra in carica non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

Art. 25

Status degli amministratori locali

1. Per ciò che attiene la disciplina dello status degli amministratori locali si richiamano le norme di cui al capo 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

2. Nel rispetto di quanto indicato al capo 4, del precitato decreto legislativo n. 267/2000 si precisa che al

Sindaco, agli Assessori, nonché ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

TITOLO II

GLI ORGANI BUROCRATICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 26

Nomina, funzioni ed attribuzioni

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dal CCNL dei Segretari comunali.

4. Il Segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

5. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e di consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco. In caso di momentanea ed imprevedibile assenza durante la seduta, cosi come nel caso di imprevedibile indisponibilità del Segretario comunale a partecipare ai lavori del Consiglio o della Giunta , la redazione dei verbali e la sottoscrizione degli stessi è garantita da un Assessore o da un Consigliere designato dal Presidente. Il Segretario comunale è obbligato ad astenersi dal prendere parte ai lavori del consiglio o della Giunta in merito ad atti riguardanti interessi propri o di suoi parenti od affini sino al quarto grado.

6. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interno all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al Consiglio e alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

7. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri i ricorso e le opposizioni dagli stessi proposti sulle delibere degli organi collegiali.

8. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonchè le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

9. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune dei quali l'Ente è parte quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ed esercita infine ogni altra attribuzione prevista dallo statuto o dal regolamento, o conferitagli dal Sindaco.

10. Al Segretario comunale, qualora siano state conferite le funzioni di direttore generale ovvero la responsabilità di particolari servizi competono le attività previste nel relativo atto di nomina e nel Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

11. Il Segretario comunale nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi elettivi e delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente inoltre:

a) coordina l'attività dei funzionari responsabili dei servizi, dirimendo eventuali conflitti di attribuzione e di competenza, esamina collegialmente i problemi organizzativi e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte;

b) vigila affinchè gli uffici regolarmente adempiano all'istruttoria delle deliberazioni; svolge attività di stimolo e controllo sulla predisposizione degli atti esecutivi delle deliberazioni stesse;

c) in conformità a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per ciascun tipo di procedimento propone alla Giunta comunale l'individuazione del settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempi-

mento e procedimento in esecuzione della avvenuta individuazione; indica ed assegna all'interno di ciascun settore la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento.

TITOLO III

UFFICI E SERVIZI

CAPO I

UFFICI

Art. 27

Organizzazione strutturale

1. La struttura organizzativa dell'Ente in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni, potrà essere articolata in aree e servizi ed uffici il tutto comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'apposito regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili dei servizi e degli uffici.

3. I servizi e gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenze ai bisogni e l'economicità.

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

6. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra servizi ed uffici e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

7. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il comportamento; al direttore (ove nominato) ed ai responsabili dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

8. L'organizzazione del Comune si potrà articolare in diverse aree (o unità operative) che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, come disciplinata dall'apposito Regolamento.

9. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, approvati nelle forme di legge, tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

10. Per il raggiungimento di obiettivi determinati o per particolari esigenze il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la definizione o la stipulazione di incarichi a contratto, collaborazioni esterne, contratti di lavoro a tempo determinato, incarichi dipendenti di pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 267/2000 e delle altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 28

Uffici e personale

1. Nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo con apposito regolamento, tenendo conto delle disposizioni di legge - articolo 88 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 - e di quanto demandato alla contrattazione collettiva, si disciplinerà:

a) la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi (organigramma, ruoli e dotazione organica);

b) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro nell'ambito comunale;

c) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali nel rispetto delle leggi vigenti;

d) le responsabilità giuridiche dei dipendenti nell'espletamento delle procedure amministrative;

e) organi, uffici modi di conferimento della titolarità dei medesimi.

Art. 29

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati nei ruoli organici ed ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi regionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psico-fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 30

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale e qualora non risulta stipulata apposita convenzione ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 può conferire le funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale.

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

3. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. A tali fini al direttore generale rispondono i Responsabili di servizio nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, ad eccezione del Segretario del Comune.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quello del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonchè in ogni altro caso che comporta gravi responsabilità.

Art. 31

Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta del piano esecutivo di gestione , ove l'Amministrazione si sia avvalsa di tale facoltà, nonchè del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

1) attua gli indirizzi e gli obiettivi determinati dagli organi politico-istituzionali, avvalendosi dei responsabili dei servizi secondo le direttive che saranno impartite dal Sindaco e dalla Giunta;

2) sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia;

3) verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici e del personale ad essi preposto;

4) propone il piano di assegnazione delle risorse da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, previo assenso del Sindaco;

5) coordina e sovrintende i responsabili dei servizi;

6) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

7) adotta le misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed i rendimenti degli uffici e dei servizi;

8) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandate alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

9) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi , l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta comunale ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

Art. 32

Individuazione, nomina e compiti dei Responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi sono individuati e nominati nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e del presente Statuto.

2. Oltre ai soggetti ed alle figure professionali definite ed individuate con il precitato Regolamento, il Responsabile del servizio può essere individuato in un componente della Giunta comunale ai sensi e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 53, comma 23 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

3. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

4. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 33

Funzioni dei Responsabili dei servizi

1. Ai responsabili dei Servizi, in mancanza di personale con qualifica dirigenziale, sono attribuite le funzioni ed i compiti di carattere gestionale previste dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 , dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e da altre specifiche disposizioni di legge o regolamentari, ad eccezione di quelli riservate al Segretario comunale ed agli organi del Comune.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono assegnare l'istruttoria di determinati atti al personale loro sottoposto pur rimanendo loro responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

3. Il Sindaco può assegnare, ad eccezione delle funzioni proprie e di quelle delegabili solo ad altri soggetti dell'Ente, al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi ulteriori compiti non previste dallo statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4. In caso di inadempienza degli organi gestionali, se vi è un'urgenza tale da pregiudicare gli interessi del Comune o comunque da procurare danni allo stesso, si sostituisce d'autorità il Sindaco, motivando congruamente, anche successivamente in carenza di tempo, con atto scritto.

CAPO II

LA RESPONSABILITÀ

Art. 34

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del Servizio, che vengano a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del 1 comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di Servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 35

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferito dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o per colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 36

Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro comunale, deve renderne il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di Regolamento.

CAPO III

I SERVIZI

Art. 37

Servizi ed interventi pubblici locali

1. I servizi pubblici e gli interventi esercitabili dal Comune, sono stabiliti dalla legge.

2. La legge determina altresì le forme di gestione dei servizi pubblici locali.

Art. 38

Azienda speciale - Istituzione ed altre forme di gestione

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi per la gestione dei servizi pubblici a mezzo di Azienda speciale, istituzione o altre forme di gestione procederà nei modi stabiliti dalla legge.

CAPO IV

COOPERAZIONE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 39

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi, collaborazioni e forme associative.

Art. 40

Collaborazione con enti sovracomunali

1. Qualora l'oggetto sia un servizio pubblico che, in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consiglia l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte di Enti sovracomunali, la gestione del servizio può essere affidata ai medesimi.

2. L'affidamento potrà riguardare i servizi socio-sanitari, quelli territoriali di base, nonché ogni altro servizio che l'Ente sovracomunale proporrà di svolgere, il tutto previa verifica e nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità.

3. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio comunale (a maggioranza dei votanti) che determinerà, in rapporto con gli organi competenti di Enti sovracomunali, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

Art. 41

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione e l'esercizio in modo coordinato di funzioni e servizi anche attraverso l'individuazione di attività di comune interesse,privilegiando a tale scopo la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e Province.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza dei votanti.

Art. 42

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare e gestire uno o più servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economie di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 267/2000 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti consorziati.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo la normativa di cui al predetto articolo 31 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 43

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 29 e dei principi della legge di cui al nuovo ordinamento degli enti locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge regionale, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio, l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione.

Art. 44

Accordi di programma

1. Il Comune può stipulare Accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, di interventi di interesse pubblico o per l'attuazione di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo ed di altri soggetti pubblici o privati.

2. Per la definizione della stipula degli Accordi di programma si procede con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 45

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che possono essere chiamati a concorrere alla gestione de servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.

Art. 46

Forme di consultazione popolare - Referendum

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che, l'amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni, avviate dalla Amministrazione comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, oppure attraverso questionari, nonché nella forma del referendum.

3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che ne derivassero da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti.

4. I termini, le procedure e modalità delle forme di consultazione della popolazione saranno disciplinate da idoneo regolamento, nel rispetto dei principi della legge e del presente Statuto.

5. Un numero di elettori residenti non inferiori al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può decidere che vengano indetti referendum in materie di esclusiva competenza comunale. Inoltre i referendum possono essere promossi dal Consiglio comunale.

6. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi comunali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
Sono inoltre escluse dalle potestà referendarie le seguenti materie:

a) Statuto.

b) Regolamento del Consiglio comunale.

c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

7. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.

8. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 6.

9. Il Consiglio comunale approva un Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

10. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

11. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno il 50% + 1 degli aventi diritto.

12. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nelle consultazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali in carica.

13. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata con la maggioranza di cui al precedente comma 12, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti.

Art. 47

Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'amministrazione istanze, petizioni o proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.

3. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.

4. Il Sindaco, attraverso la segreteria, li informerà motivatamente per iscritto nei 30 giorni successivi.

5. Anche nel caso di istruttoria negativa, viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 30 giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedimentali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

Art. 48

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.

3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che, comunque, li riguardino secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 49

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge ed in particolare dalle disposizioni di cui al capo III della legge 241/1990, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenirvi.

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinata dalla legge.

3. Nell'ambito del proprie attività il Comune salvaguardia gli interessi dei contribuenti anche con l'adeguamento dei propri regolamenti relativi all'imposizione tributaria e fiscale ai principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, di dovere di informazione del contribuente, di conoscenza, di chiarezza, di motivazione e di semplificazione degli atti.

Art. 50

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge o dal Regolamento.

2. L'Ente, di norma, si avvale dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, e può avvalersi, inoltre, dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso di cui al precedente articolo 48 detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina altresì la pubblicazione degli atti previsti dall'articolo 26, legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Il Comune concede adeguati spazi per la pubblicazione delle attività delle Associazioni, degli organismi di partecipazione, compresi i partiti politici, onde garantire una maggiore informazione.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITÀ

CAPO I

GESTIONE ECONOMICA

Art. 51

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe nel rispetto della legge in materia.

3. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili, le entrate fiscali finanziano i

servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici di cui sopra.

4. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato, che tendano ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per i medesimi.

5. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di «prezzo politico» nei servizi di competenza del Comune, devono garantire le necessarie risorse finanziarie compensative.

Art. 52

Contabilità e bilancio

1. Il Consiglio comunale delibera entro la scadenza stabilita dalla legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, dell'universalità, integrità, veridicità e pareggio economico e finanziario e pubblicità.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.

3. Il bilancio e suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio economico finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrate nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.

6. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge nell'anno successivo.

7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che, dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto a programmi e ai costi sostenuti.

8. La relazione di cui al precedente comma dovrà essere presentata ai capi gruppo consiliari e ai revisori del conto almeno venti giorni prima della discussione in Consiglio comunale.

9. Le osservazioni sulla relazione e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla segreteria comunale almeno tre giorni prima della seduta consiliare.

Art. 53

Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti saranno normati da apposito Regolamento.

Art. 54

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con votazione resa per scrutinio palese ed a maggioranza dei componenti, un revisore scelto fra gli esperti di cui all'articolo 234 del decreto legislativo n. 267/2000.

2. Non può essere eletto revisore dei conti un parente od affine entro il quarto grado a componenti della Giunta comunale né colui il quale si trovi negli altri casi di incompatibilità previsti dalla legge.

3. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma

1, lettera d) del citato decreto legislativo n. 267/2000. Il revisore cessa dall'incarico al verificarsi delle fattispecie indicate all'articolo 235 del precitato decreto legislativo n. 267/2000. È rieleggibile per una sola volta.

4. Il revisore esercita personalmente di concerto con l'Amministrazione comunale il diritto di accesso agli atti e documenti del Comune; ha facoltà se richiesto di partecipare, senza diritto al voto, alle sedute del Consiglio e Giunta comunali anche quando i lavori sono interdetti al pubblico; detti diritti non sono delegabili.

5. La partecipazione è obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di previsione, il rendiconto; comunque l'eventuale assenza, non impedisce all'Organo di deliberare.

6. La convocazione per le partecipazioni di cui al comma precedente, potrà essere a mezzo avviso scritto trasmesso, via posta, consegna brevi mano o mezzo telefax almeno ventiquattrore prima dell'adunanza.

7. Il revisore collabora con Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e,finanziaria ed economica della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

8. Il revisore, inoltre, esercita la revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e servizi, secondo le norme del regolamento di contabilità, al fine di attivare controlli interni di gestione.

9. Tale rilevazione contabile dei costi prevede:

a) sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili ai singoli uffici;

b) elaborazione di indici di produttività.

10. La relazione di cui al precedente comma 7° è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

11. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Devono conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

TITOLO VI

CONTROLLI INTERNI

CAPO I

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 55

Sviluppo dei controlli interni

1. I controlli interni sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali, in condizioni di legalità, efficacia ed economicità.

2. l'Amministrazione comunale sviluppa le seguenti forme di controllo interno:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire, anche in via preventiva, la correttezza dell'azione amministrativa;

b) verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutazione delle prestazioni del personale;

d) valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi prefissati.

3. Il controllo interno è effettuato dagli organi comunali preposti in particolare per gli aspetti contabili dal revisore dei conti se non attribuito ad altri organi.

4. Spetta al Regolamento di contabilità ed al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno.

5. I controlli interni possono, al fine di garantire la massima efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, essere attuati anche in forma associata con altri enti locali o territoriali. In questo caso la relativa convenzione stabilità, nel rispetto dei principi dettati dal presente Statuto nonchè dalle norme regionali e statali, le modalità di attivazione e di espletamento dei controlli.

Art. 56

Poteri di verifica e di controllo dei Consiglieri Capigruppo

1. Qualsiasi Consigliere Capogruppo può, entro il periodi di pubblicazione di un atto deliberativo, presentare denuncia o reclamo motivato attraverso le deliberazioni assunte in violazione di legge. Tale richiesta è presentata al Segretario comunale che la trasmette al Sindaco, corredata dalle proprie osservazioni, senza alcuna sospensione per l'esecutività degli atti.

2. L'esame degli atti di cui sopra è limitata alle sole illegittimità denunciate.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento degli atti il Sindaco, riscontra al Capogruppo, depositando presso l'Ufficio di Protocollo la nota di risposta. Resta onere di quest'ultimo ritirare la stessa.

Art. 57

Poteri di verifica e di controllo sulle determinazioni

1. Le determinazioni adottate dai responsabili di servizio sono atti pubblici e a disposizione di chiunque abbia interesse a visionarle.

2. I Capigruppo consiliari possono rivolgersi direttamente ai responsabili di servizio per ottenere la visione delle determinazioni adottate.

3. I Capigruppo potranno richiedere eventuali chiarimenti direttamente al responsabile del servizio o denunciare eventuali illegittimità riscontrate al Segretario comunale, che provvederà a trasmettere al Sindaco le proprie osservazioni in merito.

4. Il Sindaco riscontrerà entro 30 giorni da ricevimento degli atti, impartendo le necessarie direttive.

Art. 58

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente Statuto verrà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione ed entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione. Della sua approvazione sarà data pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

(Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 54 del 3 dicembre 2004 pubblicata all'Albo pretorio dal 9 dicembre 2004 al 24 dicembre 2004 - Statuto ripubblicato dal 27 dicembre 2004 al 26 gennaio 2005 - Esecutivo dal 27 gennaio 2005)

COMUNE DI FRISANCO

(Pordenone)

Modifiche allo Statuto comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 2 luglio 2004, esecutiva ai sensi di legge, sono stati modificati nel testo gli articoli sottoriportati del vigente Statuto comunale.

La nuova formulazione è la seguente:

«Art. 39

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. La Giunta Comunale si compone del Sindaco che la presiede e di un numero di Assessori non inferiore a due e non superiore a quattro.

Art. 40

Elezione del Sindaco e degli Assessori

1. Le modalità per l'elezione del Sindaco, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio e di divieti, lo «status» e le cause di cessazione dalla carica, sono disciplinate dalla legge.

2. Il Sindaco, nel rispetto dei limiti numerici di cui al comma 2 del precedente articolo 39, nomina gli Assessori quali componenti la Giunta comunale.

3. È data facoltà al Sindaco di individuare gli Assessori tra i componenti del Consiglio comunale o tra persone esterne, di provata capacità, aventi i requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Consigliere comunale.

4. Il Sindaco individua e nomina fra i componenti della Giunta comunale il Vice-Sindaco.

5. Della nomina degli Assessori e del Vice-Sindaco, il Sindaco dà comunicazione nella prima seduta consiliare successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.».

Frisanco, lì 19 gennaio 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Maria Gabriella Morassut

COMUNE DI MOIMACCO

(Udine)

Modifica dell'avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Comprensorio fondazione de Claricini», comportante ai sensi dell'articolo 42, comma 2bis della legge regionale 52/1991, modifiche alle previsioni del vigente P.R.G.C., secondo le indicazioni dello strumento generale ed il rispetto dei limiti di flessibilità.

IL SINDACO

VISTO l'avviso di adozione e di deposito dal 12 gennaio 2005 al 22 febbraio 2005 del Piano regolatore

particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Comprensorio fondazione de Claricini», adottato ai sensi di legge con delibera del Consiglio comunale n. 37 del 22 dicembre 2004;

Visto che l'avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 del 19 gennaio 2005;

Visto che la pubblicazione è avvenuta successivamente alla data del 12 gennaio 2005;

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

AVVISA

che il periodo di deposito del Piano con tutti i suoi elementi non sarà fino al 22 febbraio 2005, ma fino a trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano regolatore particolareggiato comunale possono presentare opposizioni al Piano medesimo.

Moimacco, 28 gennaio 2005

IL SINDACO:
dott. Saule Caporale

COMUNE DI PORCIA

(Pordenone)

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata e relativo schema di convenzione denominato «Orchidea».

SI RENDE NOTO

- che con deliberazione n. 22 del 18 gennaio 2005, esecutiva, il Consiglio comunale ha adottato il progetto relativo al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Orchidea»;
- che la predetta deliberazione, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, é depositata, ai sensi dell'articolo 45 comma 2, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 25 marzo 2005;

Entro detto periodo chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.; i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni.

Porcia, 14 febbraio 2005

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Licinio Gardin

COMUNE DI RESIA
Ufficio tecnico comunale
Servizio espropriazioni

(Udine)

Decreto del Direttore generale 16 novembre 2004, n. 10. (Estratto). Espropriazione aree ricadenti nel «PEEP della frazione di Stolvizza».

IL DIRETTORE GENERALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È disposto a favore del Comune di Resia l'esproprio definitivo degli immobili ricadenti nell'ambito del «Programma costruttivo di edilizia economico e popolare» della frazione Stolvizza, come appresso elencati:

Comune di Resia - Provincia di Udine

1) foglio 31 mapp. 177 (ex 177a) superficie mq. 35
seminativo cl. 1 are 0,35 R.D. 0,05 R.A. 0,07

Ditta: P.D.R. S.p.A. prop. 1/3
Provenienza: atto dell'8 febbraio 2002 rep. notaio Petrosso, trascritto a Udine il 15 febbraio 2001 n. 4235 part.

2) foglio 31 mapp. 983 (ex 831a ex177b) superficie mq. 108
seminativo cl. 1 are 1,08 R.D. 0,17 R.A. 0,22

foglio 31 mapp. 984 (ex 831b ex177b) superficie mq. 15
seminativo cl. 1 are 0,15 R.D. 0,02 R.A. 0,03

foglio. 31 mapp. 832 (ex 177c) superficie mq. 2
seminativo cl. 1 are 0,02 R.D. 0,01 R.A. 0,01

Ditta: Ortis Adelchi n. a Coseano il 7 maggio 1932 prop. 1/3
Provenienza: Decreto trasferimento immobili del 13 febbraio 1998 rep. 8/98 Pretura di Tolmezzo sez. Pontebba, trascritto a Udine il 13 maggio 1998 n. 7664 part.

3) foglio 31 mapp. 966 (ex 178a) superficie mq. 210
seminativo cl. 1 are 2,10 R.D. 0,33 R.A. 0,43

foglio 31 mapp. 967 (ex 178b) superficie mq. 20
seminativo cl. 1 are 0,20 R.D. 0,03 R.A. 0,04

foglio 31 mapp. 968 (ex 178c) superficie mq. 20
seminativo cl. 1 are 0,20 R.D. 0,03 R.A. 0,04

Ditta: Negro Antonio nato a Resia il 16 aprile 1957 prop. 16/144; Negro Daniela nata a Resia il 19 settembre 1968 prop. 16/144; Negro Flavia nata a Resia il 5 settembre 1966 prop. 16/144; Negro Giancarlo nato a Firenze il 18 settembre 1961 prop. 11/144; Negro Daniela nata a Firenze il 23 novembre 1964 prop. 11/144; Negro Bernardina nata a Udine il 24 maggio 1954 prop. 2/144; Negro Valentina nata a Udine il 17 luglio 1954 prop. 24/144; Negro Luigi nato a Udine il 6 giugno 1963 prop. 16/144; Negro Luigia nata a Resia il 29 aprile 1965 prop. 16/144; Negro Maria nata a Resia il 19 dicembre 1959 prop. 16/144 - Ciascun comproprietario la propria quota e insieme l'intero.
Provenienza: successione di Negro Giovanni (nato 11 maggio 1898) apertasi il 31 dicembre 1974 registrata a Tolmezzo il 23 aprile 1975 den. 47 vol. 573; successione di Negro Maria (nata 26 maggio 1923) aper-

tasi il 17 gennaio 1977 registrata a Firenze il 6 agosto 2003 n. 46 vol. 27; successione di Negro Giovanni (nato 12 ottobre 1924) apertasi il 22 luglio 1992 registrata a Firenze il 6 agosto 2003 n. 47 vol. 27; successione di Negro Giovanni (nato 13 marzo 1927) apertasi il 5 dicembre 1998 registrata il 18 ottobre 2003 a Tolmezzo n. 20 vol. 818; successione di Negro Gino apertasi il 18 novembre 2001 registrata a Tolmezzo l'8 ottobre 2003 n. 97 vol. 817; successione di Negro Maria (nata 12 aprile 1908) apertasi il 2 maggio 2003 registrata a Tolmezzo l'8 ottobre 2003 n. 98 vol. 817.

4) foglio 31 mapp. 965 (ex 184b) superficie mq. 66
seminativo cl. 1 are 0,66 R.D. 0,10 R.A. 0,14

Ditta: Quaglia Sabina nata a Resia il 1 novembre 1925.

Art. 2

È disposto, altresì, il passaggio del diritto di proprietà degli immobili, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successivamente notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili;

Art. 3

Il presente decreto:

- è soggetto a voltura nel Catasto ed a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari;
- va pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione - Friuli-Venezia Giulia;
- è opponibile da terzi entro i trenta giorni successive alla pubblicazione dell'estratto;
- comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.

Art. 4

Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi ai beni espropriati possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

Responsabile del Servizio - dott. Gianni Verona

Responsabile dell'Istruttoria (del procedimento) - geom. Franco Barbarino

Resia, 16 novembre 2004

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gianni Verona

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

(Udine)

Avviso di deposito degli atti costituenti la variante n. 49 del P.R.G.C.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52, così come disposto dalla legge regionale n. 15/2004,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n.ro 97 del 20 dicembre 2004, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 49 al P.R.G.C., concernente il cambio di destinazione d'uso di alcune attività artigianali all'interno di zone edificate in residenziali con ricorso all'istituto della flessibilità prevista nel P.R.G.C., nonché una modesta variazione normativa all'ambito ospedaliero, e che gli atti costituenti la stessa sono depositati nella Segreteria di questo Comune a libera disposizione di chiunque desideri prenderne visione, durante le ore d'ufficio, per 30 giorni interi e consecutivi, escluso i festivi, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione,

INFORMA

che entro il periodo di deposito chiunque può presentare ai Comune osservazioni alla variante di cui sopra.

San Daniele del Friuli, lì 27 gennaio 2005

IL SINDACO:
prof. Gino Marco Pascolini

Avviso di deposito degli atti costituenti la variante n. 50 al P.R.G.C.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52, così come disposto dalla legge regionale n. 15/2004,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n.ro 98 del 20 dicembre 2004, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 50 al P.R.G.C., concernente una modifica normativa alla sottozona residenziale estensiva di espansione del vigente P.R.G.C., e che gli atti costituenti la stessa sono depositati nella Segreteria di questo Comune a libera disposizione di chiunque desideri prenderne visione, durante le ore d'ufficio, per 30 giorni interi e consecutivi, escluso i festivi, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione,

INFORMA

che entro il periodo di deposito chiunque può presentare ai Comune osservazioni alla variante di cui sopra.

San Daniele del Friuli, lì 27 gennaio 2005

IL SINDACO:
prof. Gino Marco Pascolini

COMUNE DI TOLMEZZO

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 2 al P.R.P.C. del Centro storico del Capoluogo.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che con deliberazione consiliare n. 5 del 24 gennaio 2005 il Consiglio comunale ha adottato la variante n. 2 al P.R.P.C. del Centro storico del Capoluogo relativa alla riclassificazione di edifici e modifica delle norme di attuazione.

La variante sarà depositata, in tutti i suoi elementi, dal 16 febbraio 2005 al 29 marzo 2005 presso l'Ufficio comunale di pianificazione sito al 1° piano di Via Cesare Battisti n. 1/b, a libera visione del pubblico.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla predetta variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante sopra menzionata possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

IL SINDACO:
Sergio Guzzi

COMUNITÀ MONTANA DEL «FRIULI OCCIDENTALE»

BARCIS

(Pordenone)

Bando per la presentazione delle domande di concessione di contributo alle imprese del settore commerciale operanti nel territorio della Comunità Montana del «Friuli Occidentale» per l'anno 2003.

(approvato con deliberazione giuntale 12 gennaio 2005, n. 3)

Art. 1

Area di intervento

Gli interventi contributivi di cui al presente bando sono riservati alle imprese del settore commerciale operanti nel territorio della Comunità Montana del «Friuli Occidentale» ubicate nei centri abitati, con popolazione non superiore a 3000 abitanti, posti nelle zone C, B e A (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio economico - deliberazione Giunta regionale n. 3303/2000)

Art. 2

Requisiti dei beneficiari, spese ammissibili ed entità dei contributi

- *Beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1 e 2*

I beneficiari devono essere iscritti alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato competente territorialmente.

I beneficiari devono aver conseguito nell'anno 2003, ricavi come definiti dal comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, inferiori a:

- 50.000 euro per il commercio di generi alimentari posti in zona A;
- 75.000 euro per il commercio di generi alimentari posti in zona B;
- 120.000 euro per il commercio di generi alimentari posti in zona C;
- 40.000 euro per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati in zona A;

- 50.000 euro per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati in zona B;
- 60.000 euro per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati in zona C;
- 30.000 euro per commercio di generi non alimentari esercitati in zona A;
- 40.000 euro per commercio di generi non alimentari esercitati in zona B;
- 50.000 euro per commercio di generi non alimentari esercitati in zona C;
- per gli esercizi posti in zone A, B e C, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, D.P.R. 600/1973, nel caso di distributori di carburante i ricavi non dovranno essere superiori a euro 27.400,00, nel caso di rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari euro 7.750,00 e nel caso di rivendite di giornali euro 15.500,00;
- qualora il richiedente eserciti attività riferite a più tipologie commerciali l'importo complessivo dei ricavi risultante dall'esercizio delle varie attività non deve superare euro 60.000 in zona A, euro 90.000 in zona B ed euro 125.000 in zona C; nell'effettuare la sommatoria tra l'importo dei ricavi per i distributori di carburante, generi di monopolio, valori bollati e valori similari e le rivendite di giornali l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti: carburanti 2,83 - giornali 5 - monopoli 10;
- i contributi in argomento non si estendono ai commercianti all'ingrosso, farmacie, rappresentanti di commercio, ambulanti, società di capitale, attività miste dove l'attività commerciale è rappresentata da un volume di ricavi inferiore al 50%.

- *Spese ammissibili, limiti degli aiuti e criteri per gli interventi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2*

Le spese ammissibili sono quelle relative ai costi e spese d'esercizio, desumibili dall'ultima dichiarazione dei redditi annuale e riguardano: costo acquisizione materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti, spese per lavoro dipendente e autonomo, riscaldamento, combustibili, manutenzione ordinaria, assicurazioni, telefoniche, postali e bollati, pubblicità, spese di rappresentanza, elaborazione dati, cancelleria e stampati, pulizia e lavanderia, vigilanza notturna, beni di consumo e costi per servizi.

I contributi sono erogati nel rispetto del regime «de minimis» come definiti dallo specifico Regolamento CE; la percentuale di aiuto, per i soggetti di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, non può superare il 70% della spesa ammissibile; l'entità dei contributi non potrà comunque superare i seguenti massimali:

- euro 4.000,00 per esercizi commerciali ubicati in fascia «C» (elevato svantaggio socio-economico);
- euro 2.000,00 per esercizi commerciali ubicati in fascia «B» (medio svantaggio);
- euro 1.000,00 per esercizi commerciali ubicati in fascia «A» (basso svantaggio).

La Comunità Montana adotta appositi criteri per la valutazione delle domande attribuendo punteggi preferenziali ai beneficiari. I punteggi sono attribuiti tenendo conto dei seguenti criteri:

a) hanno precedenza le imprese con volume di ricavi dichiarato più basso, con riferimenti a livelli di ricavi differenziati predefiniti a seconda della tipologia commerciale;

b) ha precedenza il commercio di generi alimentari e di carburanti;

c) hanno precedenza gli esercizi commerciali collocati in località a basso numero di abitanti.

In relazione alle risorse disponibili sono soddisfatte le domande ammissibili relative agli esercizi collocati, nell'ordine, in zona C, B ed A di cui alla classificazione succitata e all'interno di ciascuna fascia sono soddisfatte le domande in ordine decrescente di punteggio attribuito sulla base dei seguenti criteri e punteggi predefiniti:

I) TIPOLOGIA COMMERCIALE *

generi alimentari	15
distributori carburanti	15
somministrazione alimenti e bevande	10
Generi non alimentari	5

* se più tipologie commerciali si tiene conto di quella con punteggio più alto.

1) non è previsto punteggio che differenzi le fascie territoriali in quanto si devono esaurire prima le domande

II) NUMERO DI ABITANTI RESIDENTI NELLA LOCALITÀ SEDE DELL'ATTIVITÀ

da 0 a 500	15
da 501 a 1000	12
da 1001 a 1500	9
da 1501 a 2000	6
da 2001 a 2500	3
da 2501 a 3000	1

III) VOLUME DI RICAVI 1 - 2 - 3

TIPOLOGIA	VOLUME DI RICAVI IN EURO	FASCIA "C"	FASCIA "B"	FASCIA "A"
GENERI ALIMENTARI	Fino a 25.000	10	10	10
	Fino a 50.000	8	8	8
	Fino a 75.000	6	6	
	Fino a 100.000	4		
	Fino a 120.000	2		
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO ALIMENTI E BEVANDE	Fino a 20.000	10	10	10
	Fino a 30.000	8	8	8
	Fino a 40.000	6	6	6
	Fino a 50.000	4	4	
	Fino a 60.000	2		
GENERI NON ALIMENTARI	Fino a 15.000	10	10	10
	Fino a 30.000	8	8	8
	Fino a 40.000	6	6	
	Fino a 50.000	4		

in fascia C, poi in fascia B ed infine quelle in fascia A;

2) se una ditta esercita più tipologie commerciali il punteggio viene calcolato sull'attività che ha punteggio per tipologia più alto;

3) a parità assoluta di punteggio viene data preferenza alla ditta con volume di ricavi più basso.

- *Beneficiari, di cui all'articolo 23, comma 3 (lavori installazione/ristrutturazione impianti distribuzione carburanti)*

I beneficiari sono i titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 8/2002 operanti nell'ambito dei territori dei Comuni montani ricompresi nelle zone B e C individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002.

I beneficiari devono rispondere alle caratteristiche di cui al Regolamento (CE)/70/2001, Allegato 1.

- *Spese ammissibili, limiti degli aiuti e criteri per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 3.*

Sono ammissibili le spese relative ai seguenti interventi nei limiti di cui al reg. (CE) 1685/2000 e successive modificazioni:

A) installazione* di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti;

B) ristrutturazione* e ammodernamento dell'unico impianto, ove esistente.

* *si intendono i lavori, le attrezzature e strutture necessarie per la realizzazione/ristrutturazione dell'impianto di erogazione dei carburanti [realizzazione area (sbancamento, asfaltatura/pavimentazione, recinzione, ecc.) eventuale acquisto e/o installazione pompe, serbatoi, tettoia, cabina, ecc.*

Verranno prese in considerazione esclusivamente le spese per le suddette causali A) e B) - Non è previsto il finanziamento di strutture/attrezzature accessorie quali bar, autolavaggio, ecc.) - Dette spese non devono essere inferiori a euro 30.000,00; la percentuale di aiuto non può superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile fino ad un massimo di finanziamento di euro 50.000,00 (spesa massima ammissibile euro 100.000,00).

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

- liquidazione acconto del 70% ad inizio lavori previa presentazione, a garanzia, di apposita polizza fidejussoria di importo pari al contributo;
- saldo al termine dei lavori previa presentazione della documentazione di cui all'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

Alla domanda di agevolazione presentata devono essere allegati il progetto corredato da preventivo analitico di spesa, una relazione sul progetto di intervento e l'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 8/2002.

I punteggi sono individuati in modo tale da permettere il finanziamento prioritario dei beneficiari di zona C, e soddisfatti questi, dei beneficiari di zona B; all'interno di ciascuna fascia di svantaggio le domande sono valutate e messe in graduatoria, tenendo conto dei seguenti criteri in ordine prioritario:

a) hanno precedenza gli interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti nei Comuni privi di impianti a seguito di chiusura avvenuta successivamente al 1° gennaio 1999;

b) hanno precedenza i progetti che prevedono la realizzazione di un nuovo impianto per benzina e gasolio anche con self service e con ulteriori servizi accessori quali il lavaggio auto o servizio bar;

c) ha precedenza la ristrutturazione, l'ammodernamento o lo spostamento di dell'unico impianto, ove esistente.

All'interno dei suddetti criteri di cui ai punti A), B) e C) verrà data priorità nell'ordine:

- alle ditte che presentano una capacità di investimento maggiore rispetto ai limiti di spesa fissati dal presente regolamento;
- alla data di presentazione e registrazione al protocollo della domanda.

Gli interventi di cui all'articolo 23, comma 3, sono soggetti al vincolo di destinazione previsto dall'articolo 32 della legge regionale 7/2000; i contributi sono erogati nel rispetto del regime «de minimis» come definiti dallo specifico Regolamento CE.

Art. 3

Modalità e termini per la presentazione della domanda

a) La domanda di concessione dei contributi deve essere redatta in bollo utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente bando;

b) i modelli delle domande potranno essere ritirati presso gli uffici della Comunità Montana (sede centrale di Barcis e sedi periferiche di Meduno e Polcenigo);

c) le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 18 marzo 2005 esclusivamente presso l'ufficio protocollo della Comunità Montana sito a Barcis - Piazzale della Vittoria, 1 - pena l'esclusione dal beneficio;

d) qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata postale, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purchè la raccomandata pervenga all'ufficio protocollo entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine;

e) le domande potranno essere presentate direttamente all'ufficio protocollo della Comunità Montana sito in Barcis e sottoscritte in presenza di un incaricato alla ricezione oppure sottoscritte ed inviate tramite servizio postale unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (carta di identità o documento equipollente ai sensi articolo 35, D.P.R. 445/2000) in corso di validità.

Art. 4

Graduatoria

Le graduatorie, una per i beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, legge regionale 33/2002 ed una per i beneficiari di cui all'articolo 23, comma 3, legge regionale 33/2002, saranno formulate con i criteri ed i punteggi stabiliti dal presente bando e dall'apposito regolamento.

Le graduatorie così formulate sono inviate alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali - Servizio per la montagna, che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5

Concessione ed erogazione dei contributi

La concessione e l'erogazione dei contributi è effettuata utilizzando, fino ad esaurimento, le risorse finanziarie disponibili che, per il corrente anno, ammontano a:

- euro 240.000,00 per i beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, legge regionale 33/2002;
- euro 50.000,00 per i beneficiari di cui all'articolo 23, comma 3, legge regionale 33/2002.

La Comunità Montana provvede a comunicare la mancata erogazione del contributo per eventuale esaurimento di fondi ai soggetti interessati.

Art. 6

Controlli

La Comunità Montana provvede per mezzo di controlli a campione, nel limite del 5%, alla verifica della veridicità dei dati dichiarati nelle domande e dispone, se necessario, la revoca del contributo applicando le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.

I beneficiari che abbiano ottenuto i contributi ci cui all'articolo 23 commi 1 e 2, legge regionale 33/2002 sono tenuti a presentare, scaduto un anno dall'assegnazione del finanziamento, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il proseguimento dell'attività per tale periodo; in caso di cessazione dell'attività durante il suddetto periodo il contributo ottenuto dovrà essere restituito. Si considera proseguimento dell'attività il subentro nella medesima esclusivamente a titolo di erede.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

Ai sensi della legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni i dati personali richiesti verranno utilizzati nell'ambito del procedimento per l'ammissione ai contributi in oggetto e potranno essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.

DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIALE PER L'ANNO 2003

(Beneficiari di cui all'art. 23, commi 1 e 2, L.R. 33/2002 – Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n° 9 del 12.05.2004)

ALLA COMUNITA' MONTANA
DEL "FRIULI OCCIDENTALE"
Piazzale della Vittoria, 1
33080 B A R C I S (PN)

Il sottoscritto (*cognome e nome)* ______________________________

nato a ______________ il __________ e residente in Comune di ______________

in via ______________________ n° _____ telefono ______________ titolare/legale

rappresentante della ditta commerciale denominata ______________________

con sede legale in Comune di ____________________ via ______________

n° _____ centro abitato __________________________

Cod. Fiscale o Partita IVA __________________________

C H I E D E

di poter usufruire dei contributi alle imprese del settore commerciale previsti dall'art. 23, commi 1 e 2, della L.R. 33/2002 come previsto dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n° 9/2004.-

Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

Avvalendosi della disposizione dell'art. 46 del DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni):

- di essere iscritto al registro delle imprese commerciali presso la CCIAA di Pordenone sotto la

  ditta o ragione sociale ______________________________

  estremi di registrazione ______________ Partita IVA ______________

  categoria di iscrizione alla CCIAA ______________________________

- di essere in possesso di licenza amministrativa i cui estremi di rilascio sono:

  ____

- di non essere in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato preventivo.-

Inoltre, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di notorietà), sotto la propria responsabilità e consapevole della sanzioni penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- che il luogo di esercizio dell'attività è il seguente: ______________________________
- che l'importo dei ricavi conseguiti nell'anno 2003 è il seguente (se più tipologie commerciali indicare i ricavi per ogni singola attività): ______________________________

____

____

- che le spese ammissibili a contributo come indicate dall'art. 2 del Bando sono le seguenti:

CAUSALE	IMPORTO
TOTALE	

- che nel triennio antecedente la data della presente domanda l'interessato non ha richiesto e ottenuto altri aiuti a titolo di "de minimis" che, sommati al presente intervento, superino l'importo di Euro 100.000,00 – Specificare le eventuali agevolazioni finanziarie in regime di "de minimis":

AGEVOLAZIONE N° 1	DATA:	IMPORTO EURO:
AGEVOLAZIONE N° 2	DATA:	IMPORTO EURO:
AGEVOLAZIONE N° 3	DATA:	IMPORTO EURO:
AGEVOLAZIONE N° 4	DATA:	IMPORTO EURO:
AGEVOLAZIONE N° 5	DATA:	IMPORTO EURO:
AGEVOLAZIONE N° 6	DATA:	IMPORTO EURO:
	TOTALE	

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che tali dati potranno essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.

____
(luogo e data)

____
(firma)

NOTA: la domanda potrà essere presentata direttamente all'ufficio protocollo della Comunità Montana sito in Barcis e sottoscritta in presenza di un incaricato alla ricezione oppure sottoscritta ed inviata tramite servizio postale unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (carta di identità o documento equipollente ai sensi art. 35 DPR 445/2000) in corso di validità.-

RISERVATO ALLA COMUNITA' MONTANA

Si attesta che il signor ________________________________ ha apposto la Sua firma in calce alla presente domanda in mia presenza, dopo aver esibito il seguente documento di identificazione:

Tipo documento ____________________________ n° ______________

rilasciato da ______________________________ il ______________

Barcis, __________ L'incaricato al ricevimento della domanda

____
(timbro e firma)

DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LAVORI INSTALLAZIONE/RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER L'ANNO 2003

(Beneficiari di cui all'art. 23, comma 3, L.R. 33/2002 – Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n° 9/2004)

ALLA COMUNITA' MONTANA
DEL "FRIULI OCCIDENTALE"
Piazzale della Vittoria, 1
33080 BARCIS (PN)

Il sottoscritto *(cognome e nome)* ____________________

nato a ______________ il ________ e residente in Comune di ______________

in via ____________________ n° _____ telefono ______________ titolare/legale rappresentante della ditta (impianto di distribuzione carburanti) denominata ____________________ con sede legale in Comune di ____________________ via ______________ n° _____ centro abitato ____________________

Cod. Fiscale o Partita IVA ____________________

CHIEDE

di poter usufruire dei contributi previsti dall'art. 23, comma 3, della L.R. 33/2002 come previsto dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n° ..../2004.-

Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

Avvalendosi della disposizione dell'art. 46 del DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni):

- di essere iscritto al registro delle imprese commerciali presso la CCIAA di Pordenone sotto la ditta o ragione sociale ____________________

  estremi di registrazione ______________ Partita IVA ______________

  categoria di iscrizione alla CCIAA ____________________
- di essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, L.R. 8/2002 i cui estremi di rilascio sono: ____________________

- di non essere in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato preventivo.-

Inoltre, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di notorietà), sotto la propria responsabilità e consapevole della sanzioni penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- che il luogo di esercizio dell'attività è il seguente: ______________________________
- che la tipologia dei lavori da eseguire è la seguente (breve descrizione) : ______________

  ____

  ____

  ____

- si allegano: a) progetto esecutivo – b) preventivo analitico di spesa – c) relazione sul tipo di intervento - d) autorizzazione di cui all'art. 2 -comma 1- L.R. 8/2002;
- che le spese preventivate per il suddetto intervento ammontano a complessivi Euro .... IVA esclusa;
- che nel triennio antecedente la data della presente domanda l'interessato non ha richiesto e ottenuto altri aiuti a titolo di "de minimis" che, sommati al presente intervento, superino l'importo di Euro 100.000,00 – Specificare le eventuali agevolazioni finanziarie in regime di "de minimis" ottenute:

AGEVOLAZIONE N° 1	DATA:	IMPORTO EURO:
AGEVOLAZIONE N° 2	DATA:	IMPORTO EURO:
AGEVOLAZIONE N° 3	DATA:	IMPORTO EURO:
AGEVOLAZIONE N° 4	DATA:	IMPORTO EURO:
AGEVOLAZIONE N° 5	DATA:	IMPORTO EURO:
AGEVOLAZIONE N° 6	DATA:	IMPORTO EURO:
	TOTALE	

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che tali dati potranno essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.

____
(luogo e data)

____
(firma)

NOTA: la domanda potrà essere presentata direttamente all'ufficio protocollo della Comunità Montana sito in Barcis e sottoscritta in presenza di un incaricato alla ricezione oppure sottoscritta ed inviata tramite servizio postale unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (carta di identità o documento equipollente ai sensi art. 35 DPR 445/2000) in corso di validità.-

RISERVATO ALLA COMUNITA' MONTANA

Si attesta che il signor ______________________________ ha apposto la Sua firma in calce alla presente domanda in mia presenza, dopo aver esibito il seguente documento di identificazione:

Tipo documento ______________________________ n° ________________

rilasciato da ______________________________ il ________________

Barcis, __________ L'incaricato al ricevimento della domanda

____
(timbro e firma)

Bando per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per l'abbattimento dei costi di riscaldamento domestico nel territorio della Comunità Montana del «Friuli Occidentale» per l'anno 2003.

(approvato con deliberazione giuntale 12 gennaio 2005, n. 4).

Art. 1

Area di intervento

A) Gli interventi contributivi in argomento ricadono nei seguenti territori:

- Comuni ricadenti in zona climatica «F» di cui al D.P.R. 412/1993;
- porzioni edificate del territorio comunale che abbiano conseguito l'appartenenza alla zone climatica «F» secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 4°, del D.P.R. 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

B) Alla data di pubblicazione del presente bando l'area di intervento comprende i Comuni di:

- Tramonti di Sopra;
- Tramonti di Sotto;
- Clauzetto;
- Vito d'Asio;
- Frisanco;
- Erto e Casso;
- Andreis;
- Barcis;
- Claut;
- Cimolais;
- Aviano limitatamente alle località: 1) Busa di Villotta, 2) Collalto, 3) Piancavallo;
- Polcenigo limitatamente alla località Mezzomonte;
- Caneva limitatamente alle località: 1) Lama di Carpen, 2) Maloria, 3) Pra della Scala, 4) Gaiardin, 5) Lama di Som, 6) Crosetta;
- Meduno limitatamente alle località: 1) Borgo Cilia, 2) Borgo Valle, 3) Borgo Del Bianco.

Art. 2

Requisiti dei beneficiari ed entità dei contributi

Sono destinatari del contributo i nuclei familiari, i cui componenti, alla data della domanda, risultino allo stesso tempo residenti, domiciliati ed iscritti all'anagrafe della popolazione residente (APR) nel territorio specificato all'articolo 1 del presente bando.

L'alloggio dichiarato come residenza e domicilio deve essere utilizzato come prima abitazione dai componenti il nucleo familiare dichiarato.

L'entità del contributo è fissata come segue:

a) euro 310,00 per anno e per nucleo familiare il cui reddito complessivo imponibile riferito all'anno 2003 e dichiarato ai fini dell'IRPEF non sia superiore a euro 10.000,00;

b) euro 210,00 per anno e per nucleo familiare il cui reddito complessivo imponibile riferito all'anno 2003 e dichiarato ai fini dell'IRPEF sia compreso fra euro 10.000,01 e euro 20.000,00.

Art. 3

Modalità e termini per la presentazione della domanda

a) La domanda di concessione dei contributi deve essere redatta in bollo utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente bando;

b) i modelli delle domande potranno essere ritirati presso gli uffici della Comunità Montana (sede centrale di Barcis e sedi periferiche di Meduno e Polcenigo);

c) le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 18 marzo 2005 esclusivamente presso l'ufficio protocollo della Comunità Montana sito a Barcis - Piazzale della Vittoria, 1 - pena l'esclusione dal beneficio.

d) qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata postale, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purchè la raccomandata pervenga all'ufficio protocollo entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine;

e) le domande potranno essere presentate direttamente all'ufficio protocollo della Comunità Montana sito in Barcis e sottoscritte in presenza di un incaricato alla ricezione oppure sottoscritte ed inviate tramite servizio postale unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (carta di identità o documento equipollente ai sensi articolo 35, D.P.R. 445/2000) in corso di validità.

Art. 4

Graduatoria

Per la formazione della graduatoria si fa riferimento al reddito medio del nucleo familiare del richiedente, ricavato dividendo il reddito complessivo dichiarato ai fini dell'IRPEF da tutti i componenti il nucleo familiare, per il numero dei componenti il nucleo familiare stesso.

La Comunità Montana provvede alla redazione della graduatoria delle domande pervenute, sulla base del reddito medio del nucleo familiare del richiedente, in ordine crescente di importo.

A parità di reddito medio viene data preferenza al nucleo familiare con il numero più elevato di componenti.

La Comunità Montana provvede alla formulazione della graduatoria tenendo conto dei sotto specificati criteri in modo tale da permettere il finanziamento prioritario dei «nuclei familiari» risiedenti in zona disagiata C e, soddisfatti questi, dei «nuclei familiari» residenti in zona B ed infine di quelli residenti in zona A:

a) hanno precedenza i «nuclei familiari» residenti nelle zone a più elevato svantaggio socio-economico ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002;

b) hanno precedenza i «nuclei familiari» con «reddito medio del nucleo familiare» più basso;

c) hanno precedenza i «nuclei familiari» con più elevato numero di componenti.

La graduatoria così formulata è inviata alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali - Servizio per la montagna, che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5

Concessione ed erogazione dei contributi

La concessione e l'erogazione dei contributi è effettuata utilizzando, fino ad esaurimento, le risorse finanziarie disponibili che, per il corrente anno, ammontano a complessivi euro 365.000,00.

La Comunità Montana provvede a comunicare la mancata erogazione del contributo per eventuale esaurimento di fondi ai soggetti interessati.

Art. 6

Controlli

La Comunità Montana provvede per mezzo di controlli a campione, nel limite del 5%, alla verifica della veridicità dei dati dichiarati nelle domande e dispone, se necessario, la revoca del contributo applicando le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

Ai sensi della legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni i dati personali richiesti verranno utilizzati nell'ambito del procedimento per l'ammissione ai contributi in oggetto e potranno essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.

DOMANDA CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI RISCALDAMENTO DOMESTICO – ANNO DI RIFERIMENTO: 2003 ***** L.R. 33/2002 art. 22 – Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana del Friuli Occidentale n° 8 del 12.05.2004	Spazio riservato al protocollo dell'ufficio ricevente.-

ALLA COMUNITA' MONTANA
DEL "FRIULI OCCIDENTALE"
Piazzale della Vittoria, 1
33080 BARCIS (PN)

Il sottoscritto ____
(cognome e nome)

CHIEDE

di poter usufruire dei contributi per l'abbattimento dei costi di riscaldamento domestico di cui alla L.R. 33/2002 art. 22 e al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana del Friuli Occidentale n° 8/2004.-

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall'art. 76 del suddetto DPR

DICHIARA

a) di essere residente, domiciliato ed iscritto, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, nell'anagrafe della popolazione residente (A.P.R.) del Comune di ______________________ in via ______________________ n° ______ telefono ____________________

b) che l'alloggio di residenza e domicilio sopra individuato viene utilizzato come prima abitazione dal sottoscritto e dal nucleo familiare dichiarato;

c) che il proprio nucleo familiare, compreso il sottoscritto dichiarante, risultante dallo stato di famiglia alla data della presente domanda è composto come evidenziato nella tabella di seguito riportata;

d) che il reddito imponibile, assoggettato all'IRPEF, dell'intero nucleo familiare, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2003 è composto come evidenziato nella tabella di seguito riportata:

Il sottoscritto ______________________________ consapevole delle sanzioni previste per coloro che rilasciano dichiarazioni false, dichiara, sotto la propria responsabilità che le notizie riportate sono veritiere e complete ed inoltre dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e tali dati potranno essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.

____
(luogo e data)

____
(firma)

NOTA: la domanda potrà essere presentata direttamente all'ufficio protocollo della Comunità Montana sito in Barcis e sottoscritta in presenza di un incaricato alla ricezione oppure sottoscritta ed inviata tramite servizio postale unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (carta di identità o documento equipollente ai sensi art. 35 DPR 445/2000) in corso di validità.-

---

RISERVATO ALLA COMUNITA' MONTANA

Si attesta che il signor ______________________________ ha apposto la Sua firma in calce alla presente domanda in mia presenza, dopo aver esibito il seguente documento di identificazione:

Tipo documento ______________________________ n° ________________

rilasciato da ______________________________ il ________________

Barcis, ________________

L'incaricato al ricevimento della domanda

____
(timbro e firma)

DIGAS S.r.l.

COLLOREDO DI MONTE ALBANO

(Udine)

Tariffe erogazione gas GPL, tale e quale, distribuito a mezzo rete urbana nel Comune di Sauris - anno 2004.

Per quanto previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 52/1999 del 22 aprile 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999 vengono pubblicate le tariffe aggiornate del gas GPL distribuito nel Comune di Sauris.

Anno 2004

1° trimestre: gennaio - marzo:

1° scaglione euro/MC	1,466
2° scaglione euro/MC	1,457
3° scaglione euro/MC	1,395

2° trimestre: aprile - giugno:

1° scaglione euro/MC	1,499
2° scaglione euro/MC	1,490
3° scaglione euro/MC	1,428

3° trimestre: luglio - settembre:

1° scaglione euro/MC	1,526
2° scaglione euro/MC	1,517
3° scaglione euro/MC	1,455

4° trimestre: ottobre - dicembre:

1° scaglione euro/MC	1,573
2° scaglione euro/MC	1,564
3° scaglione euro/MC	1,502

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene applicata la quota fissa euro/anno 30,987 pari a euro/mese 2,582 per tutti i clienti.

Colloredo di Monte Albano, 28 gennaio 2005

IL PRESIDENTE:
dott. Paolo De Luca

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

Divisione Infrastrutture e Reti
Area Business Rete Elettrica

Zona Pordenone

PORDENONE

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale lavori pubblici di Pordenone di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

Su richiesta della Divisione Infrastrutture e Reti - Area Business Rete Elettrica - Zona Pordenone dell'ENEL Distribuzione S.p.A. di data 28 gennaio 2005, prot. n. 0250/UPL si pubblicano, per estratto, i seguenti n. 15 decreti del Direttore provinciale lavori pubblici di Pordenone, recanti l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

Decreto n. 1309\TDE\PN\1258 di data 26 novembre 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 25 giugno 2004, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'ENEL Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Cordenons:

- dalla linea «cabina V.F. Bandiera - cabina S.Giacomo», autorizzata con D.P. n. 537 del 5 giugno 1984 (L.E. n. 1168), alla costruenda cabina Via Saccon, in Comune di Cordenons, lunghezza m. 20 in cavo sotterraneo;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio del tronco di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili, in applicazione dell'articolo 1 sexies della legge 27 ottobre 2003 n. 290.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché

delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell' articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

In conseguenza, l'ENEL Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'ENEL Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'ENEL Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Pordenone, 26 novembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto n. 518\TDE\PN\1251 di data 29 settembre 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 6 maggio 2004, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'ENEL Distribuzione S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Sacile:

- dalla C.P. Sacile, alimentata dalla linea «Caneva - Sacile - Porcia» regolarmente denunciata ai sensi dell'articolo 109 del T.U. di legge 11 dicembre 1933 n. 1775, alla costruenda cabina Karton, indi alla linea per cabina Ponte Meschio (L.E. TDE\PN\614) e per la linea per cabina Z.I.E. (L.E. TDE\PN\495, TDE\PN\614 e TDE\PN\1174), con demolizione della cabina Pramaggiore e di un tratto di linea sotterranea (L.E. TDE\PN\614) per m. 180 circa, nel Comune di Sacile, lunghezza m. 2400 circa in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio del tronco di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili, in applicazione dell'articolo 1 sexies della legge 27 ottobre 2003 n. 290.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell' articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'ENEL Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'ENEL Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'ENEL entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione della cabina Pramaggiore e del tratto di linea sotterranea per m. 180, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

Pordenone, 29 settembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto n. 1341\TDE\PN\1260 di data 20 dicembre 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 2 agosto 2004, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'ENEL Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Morsano al Tagliamento:

- dalla linea aerea «cabina Via dei Pascoli - cabina Case Formaier», autorizzata con decreto n. 3467 del 16 luglio 1974 (L.E. n. 650) al costruendo PTP Via S.Vito in Comune di Morsano al Tagliamento, lunghezza m. 312 circa in cavo aereo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio del tronco di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili, in applicazione dell'articolo 1 sexies della legge 27 ottobre 2003 n. 290.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'ENEL Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati

entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'ENEL Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

Pordenone, 20 dicembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto n. 1335\TDE\PN\1259 di data 16 dicembre 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 9 luglio 2004, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'ENEL Distribuzione S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di San Quirino:

- dalla linea «cabina Cimitero - cabina Tezze Bicon», autorizzata con D.P. n. 2184 del 22 dicembre 1986 (L.E. 1236), alla costruenda cabina Via Beorchia, in Comune di San Quirino, lunghezza m. 1160 circa in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio del tronco di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili, in applicazione dell'articolo 1 sexies della legge 27 ottobre 2003 n. 290.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 di-

cembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'ENEL Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'ENEL Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

Pordenone, 16 dicembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto n. 1329\TDE\PN\1238 di data 9 dicembre 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 12 gennaio 2004, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'ENEL Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell' articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Spilimbergo:

- dalla linea «cabina San Rocco - cabina Chiaranda» autorizzata con decreto n. 625\TDE\PN\291 del 7 giugno 1992, alla costruenda cabina ENEL/Ghiaie Colfosco indi alla linea aerea succitata, nel Comune di Spilimbergo, lunghezza m. 365 circa in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio del tronco di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili, in applicazione dell'articolo 1 sexies della legge 27 ottobre 2003 n. 290.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di esergia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'ENEL Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'ENEL Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

Si revocano i punti n. 2, 3, 4, 5, 7 e 9 del dereto di autorizzazione alla costruzione e gestione di linee elettriche n. 52/TDE/PN/1175 del 28 febbraio 2003 in quanto l'impianto autorizzato non è confacente con le nuove esigenze dell'utente.

Art. 9

L'ENEL entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione di parte della linea aerea «da inserimento cabina Ghiaie Colfosco sino al sostegno n. 25 per m. 200 e demolizione della linea aerea per PTP Meduna e della cabina D'Andrea per m. 200», secondo quanto dichiarato.

(omissis)

Pordenone, 9 dicembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto n. 530\TDE\PN\1252 di data 29 settembre 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 7 maggio 2004, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'ENEL Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell' articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nei Comuni di Fontanafredda, Porcia e Roveredo in Piano:

- dalla cabina Case Astro, autorizzata con decreto n. 339\TDE\PN\854 del 19 marzo 1996, alle costruende cabine Z.I. A, Z.I. B, Z.I. C e Z.I. D indi alla linea per l'esistente cabina Roggia Campagna (L.E. TDE\PN\854), nel Comune di Fontanafredda, lunghezza m. 1920 circa in cavo sotterraneo;
- dalla cabina Ceolini, autorizzata con decreto n. 521\TDE\PN\244 del 29 agosto 1989, alle esistenti cabine Z.A. Patrizia e Z.A. Daniela, nei Comuni di Fontanafredda, Porcia e Roveredo in Piano, lunghezza m. 1850 circa in cavo sotterraneo, con demolizione della linea aerea per m. 50 (L.E. 1175).

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio del tronco di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili, in applicazione dell'articolo 1 sexies della legge 27 ottobre 2003 n. 290.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell' articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'ENEL Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'ENEL Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Amministrazione regionale, a norma dell' articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

Pordenone, 29 settembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto n. 538\TDE\PN\1254 di data 30 settembre 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 27 maggio 2004, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'ENEL Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nei Comuni di Brugnera e Sacile:

- dalla cabina V. Ponte, autorizzata con D.P. n. 2647 del 29 settembre 1971 (L.E. 411) e n. 145 del 4 dicembre 1979 (L.E. 1006), al nuovo sostegno per cabina Fossa Traversa (L.E. 411), nei Comuni di Sacile e Brugnera, lunghezza m. 890 circa in cavo sotterraneo, con successiva demolizione della linea aerea dal nuovo sostegno alla cabina V.Ponte per m. 900;
- dalla cabina I Tigli, autorizzata con decreto n. 169\TDE\PN\951 del 28 aprile 1997, alla esistente cabina San Giacomo (L.E. TDE\PN\280), nei Comuni di Sacile e Brugnera, lunghezza m. 885 circa in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio del tronco di elettrodotto di cui all' articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili, in applicazione dell'articolo 1 sexies della legge 27 ottobre 2003 n. 290.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'ENEL Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'ENEL Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'ENEL entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione della linea aerea dal nuovo sostegno alla cabina V.Ponte per m. 900, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

Pordenone, 30 settembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto n. 455\TDE\PN\1247 di data 1 settembre 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 10 marzo 2004, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'ENEL Distribuzione S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Porcia:

- dalla linea «cabina Sip Talponedo - cabina Jupiter», autorizzata con decreto n. 543\TDE\PN\1086 del 19 dicembre 200, alla costruenda cabina San Rocco, indi alla linea succitata nel Comune di Porcia, lunghezza m. 595 circa in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio del tronco di elettrodotto di cui all' articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili, in applicazione dell'articolo 1 sexies della legge 27 ottobre 2003 n. 290.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'ENEL Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'ENEL Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Amministrazione regionale, a norma dell' articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

Pordenone, 1 settembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto n. 454\TDE\PN\1253 di data 1 settembre 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 10 maggio 2004, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'ENEL Distribuzione S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Travesio:

- dalla linea aerea «MT/MT Travesio - cabina Meduno Pitagora» autorizzata con D.P. n. 3080 del 21 settembre 1971 (L.E. n. 486), al costruendo PTP Basel, nel Comune di Travesio, lunghezza m. 100 circa in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell' articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio del tronco di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili, in applicazione dell'articolo 1 sexies della legge 27 ottobre 2003 n. 290.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'ENEL Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati

entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'ENEL Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

Pordenone, 1 settembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto n. 473\TDE\PN\1248 di data 15 settembre 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 17 marzo 2004, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'ENEL Distribuzione S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell' articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Cordenons:

- dalla cabina V. La Fornace, autorizzata con D.P. n. 2103 del 6 settembre 1985 (L.E. n. 1058), alla costruenda cabina Case Muccignat nel Comune di Cordenons, lunghezza m. 560 circa in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio del tronco di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili, in applicazione dell' articolo 1 sexies della legge 27 ottobre 2003 n. 290.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le di-

sposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell' articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'ENEL Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'ENEL Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Amministrazione regionale, a norma dell' articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

Pordenone, 15 settembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto n. 453\TDE\PN\1249 di data 1 settembre 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 7 aprile 2004, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'ENEL Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Maniago:

- dalla linea «cabina PIP - cabina Forbici», autorizzata con decreto n. 15\TDE\PN\859 del 19 febbraio 1997, alla costruenda cabina Coltelli, indi alla esistente cabina Cesoie autorizzata con decreto n. 283\TDE\PN\1170 del 20 settembre 2002, con demolizione di un tratto di linea sotterranea per cabina Forbici (L.E. n. 15\TDE\PN\859) per m. 355 circa, nel Comune di Maniago, lunghezza m. 565 circa in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio del tronco di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili, in applicazione dell'articolo 1 sexies della legge 27 ottobre 2003 n. 290.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'ENEL Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'ENEL Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Amministrazione regionale, a norma dell' articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'ENEL entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione del tratto di linea dismessa, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

Pordenone, 1 settembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto n. 479\TDE\PN\1250 di data 8 ottobre 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 19 aprile 2004, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'ENEL Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Pordenone:

- dalla linea sotterranea per cabina Strada Villaggio del Fanciullo, autorizzata con decreto n. 1092\TDE\PN\433 del 31 agosto 1992, alla esistente cabina Strada Villaggio del Fanciullo indi alle costruende cabine Comina Sud e Comina Nord infine alla esistente cabina Prati della Comina (L.E. 1175), nel Comune di Pordenone, lunghezza m. 950 circa in cavo sotterraneo, con demolizione della linea aerea (L.E. 1175) per m. 550.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

l'ENEL Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio del tronco di elettrodotto di cui all' articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili, in applicazione dell' articolo 1 sexies della legge 27 ottobre 2003 n. 290.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'ENEL Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'ENEL Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Amministrazione regionale, a norma dell' articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'ENEL entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione del tratto di linea aerea (L.E. 1175) per m. 550, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

Pordenone, 8 ottobre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto n. 889\TDE\PN\1256 di data 29 ottobre 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 10 giugno 2004, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'ENEL Distribuzione S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Prata di Pordenone:

- dalla linea «cabina Gere - cabina ENEL/Friulcucine», autorizzata con decreto n. 214\TDE\PN\550 del 23 maggio 1994, alla esistente cabina ENEL/Friulcucine con demolizione di un tratto della linea succitata per m. 110, nel Comune di Prata di Pordenone, lunghezza m. 180 circa in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio del tronco di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili, in applicazione dell'articolo 1 sexies della legge 27 ottobre 2003 n. 290.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'ENEL Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'ENEL Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Amministrazione regionale, a norma dell' articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'ENEL entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione del tratto di linea succitata per m. 110, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

Pordenone, 29 ottobre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto n. 832\TDE\PN\1262 di data 28 ottobre 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 17 agosto 2004, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'ENEL Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell' articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Pordenone:

- dalla linea «cabina Centro Commerciale - cabina Scalo Ferroviario», autorizzata con decreto n. 1193\TDE\PN\466 del 30 settembre 1992, alla costruenda cabina Centro Commerciale D, in Comune di Pordenone, lunghezza m. 60 circa in cavo sotterraneo;

- dalla linea «cabina Centro Commerciale B - cabina Centro Commerciale C», autorizzata con decreto n. 1193\TDE\PN\466 del 30 settembre 1992, alla costruenda cabina Centro Commerciale E/Metro, in Comune di Pordenone, lunghezza m. 420 circa in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio del tronco di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili, in applicazione dell'articolo 1 sexies della legge 27 ottobre 2003 n. 290.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalilà tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'ENEL Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'ENEL Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiali di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

Pordenone, 28 ottobre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto n. 894\TDE\PN\1257 di data 2 novembre 2004. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 18 giugno 2004, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'ENEL Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell' articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Maniago:

- dalla cabina Tornio, autorizzata con decreto n. 150\TDE\PN\1147 del 22 giugno 2002, alla esistente cabina ENEL/TKM (L.E. TDE\PN\954), in Comune di Maniago, lunghezza m. 1270 circa in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell' articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio del tronco di elettrodotto di cui all' articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili, in applicazione dell'articolo 1 sexies della legge 27 ottobre 2003 n. 290.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'ENEL Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'ENEL resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuo-

ve o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'ENEL Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Amministrazione regionale, a norma dell' articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

Pordenone, 2 novembre 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

IDROELETTRICA VALCANALE S.a.s.

TARVISIO

(Udine)

Opzione tariffarie offerte ai clienti per il mercato vincolato - anno 2005.

Con deliberazione n. 212 del 13 dicembre 2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 1 del 6 febbraio 2005, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha approvato le opzioni tariffarie base per l'anno 2005.

Prezzi in vigore dal 1° gennaio 2005

Codice opzione	IP1
Tipologia	Illuminazione pubblica in Bassa Tensione
Corrispettivo fisso per punto di prelievo per anno	(C/euro) -
Corrispettivo di potenza per kW per anno	(C/euro) 5.075,00
Corrispettivo di energia per kWh	(C/euro) 0,10
Codice opzione	B1
Tipologia	Bassa tensione monoraria
Corrispettivo fisso per punto di prelievo per anno	(C/euro) 1.911,79
Corrispettivo di potenza per kW per anno	(C/euro) 3.050,90
Corrispettivo di energia per kWh	(C/euro) 0,11

Codice opzione	B2
Tipologia	Bassa tensione bioraria
Corrispettivo fisso per punto di prelievo per anno	(C/euro) 1.911,79
Corrispettivo di potenza per kW per anno ore diurne	(C/euro) 4.271,00
Corrispettivo di potenza per kW per anno ore notturne	(C/euro) 2.441,00
Corrispettivo di energia per kWh ore diurne	(C/euro) 0,16
Corrispettivo di energia per kWh ore notturne	(C/euro) 0,07

Sottoinsieme: contratti con potenze impegnate non inferiori a 25 kW

Ore diurne: dalle 8 alle 20

Ore notturne: dalle 20 alle 8

Codice opzione	B3
Tipologia	Forniture straordinarie in Bassa Tensione
Corrispettivo fisso per punto di prelievo per anno	(C/euro) 1.911,79
Corrispettivo di potenza per kW per anno	(C/euro) 3.050,90
Corrispettivo di energia per kWh	(C/euro) 0,11

Sottoinsieme: contratti per forniture temporanee con potenza impegnata fino a 25 kW

Senza posa contatore, massimo periodo 30 giorni e utilizzo minimo 12 ore/giorno

Codice opzione	M1
Tipologia	Media Tensione monoraria
Corrispettivo fisso per punto di prelievo per anno	(C/euro) 2,00
Corrispettivo di potenza per kW per anno	(C/euro) 2.958,00
Corrispettivo di energia per kWh	(C/euro) 0,07

Sottoinsieme: contratti con potenze impegnate inferiori a 500 kW

Codice opzione	M2
Tipologia	Media Tensione monoraria alta potenza
Corrispettivo fisso per punto di prelievo per anno	(C/euro) 43.200,00
Corrispettivo di potenza per kW per anno	(C/euro) 1.496,00
Corrispettivo di energia per kWh	(C/euro) 0,04

Sottoinsieme: contratti con potenze impegnate non inferiori a 500 kW

Codice opzione	IP-MT
Tipologia	Utenze in Media Tensione di illuminazione pubblica
Corrispettivo fisso per punto di prelievo per anno	(C/euro)
Corrispettivo di potenza per kW per anno	(C/euro) 2.587,88
Corrispettivo di energia per kWh	(C/euro) 0,09

Altre componenti tariffarie

Ai corrispettivi previsti dall'opzione tariffaria per il servizio di distribuzione devono essere aggiunte le componenti tariffarie A, MCT, UC3 e UC6.

Tutti i clienti non domestici, liberi e vincolati, sono inoltre tenuti al pagamento delle componenti tariffarie a copertura dei costi di trasmissione (componente TRAS, articolo 5 del Testo integrato) e dei costi di misura (componente MIS, articolo 39 del Testo integrato).

I clienti non domestici del mercato vincolato, oltre ai corrispettivi per i servizi di distribuzione, trasmissione e misura, sono tenuti al pagamento dei corrispettivi a copertura dei costi del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica previsti dall'articolo 22 del Testo integrato (corrispettivi CCA, COV, UC1 e UC5).

Le componenti tariffarie sono aggiornate periodicamente dall'Autorità.

per IDROELETTRICA VALCANALE:
(firma illeggibile)

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»

PORDENONE

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria.

In attuazione alla determinazione n. 52 del 28 gennaio 2005, a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 483/1997, si riporta la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria.

1) Zarcone Oscar punti 72,998/100

2) Di Carlo Roberto punti 71,050/100

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE S.C. POLITICHE DEL PERSONALE:
dr. Giuseppe Balicchi

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE - A.T.E.R.

TRIESTE

Estratto dell'avviso di selezione per l'assunzione di n. 1 dipendente, livello B3 - U.O. Gestione Risorse Informatiche.

È indetta una selezione esterna per l'assunzione a tempo pieno a tempo indeterminato di n. 1 dipendente, livello B3 - U.O. Gestione Risorse Informatiche.

I requisiti per l'ammissione sono:

a) possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego presso l'ATER;

b) diploma di Scuola Media Superiore (4 o 5 anni);

c) buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice esclusivamente secondo lo schema allegato all'avviso di selezione reperibile sul sito Internet o in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Azienda, dovranno pervenire all'ATER - Trieste, Piazza Foraggi n. 6 entro il giorno 15 marzo 2005.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Unità Operativa Gestione Risorse Umane dell'Azienda tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.15 - telefono 040/3999232 - 3999408.

Trieste, 31 gennaio 2005

IL DIRETTORE:
arch. Fabio Assanti

Estratto dell'avviso di selezione per l'assunzione n. 1 dipendente, livello A3 - profilo tecnico.

È indetta una selezione esterna per l'assunzione a tempo pieno a tempo indeterminato di n. 1 dipendente, livello A3 - profilo tecnico

I requisiti per l'ammissione sono:

a) possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego presso l'ATER;

b) laurea in «ingegneria civile» o «architettura»;

c) abilitazione professionale;

d) buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;

e) patente di guida autovetture.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice esclusivamente secondo lo schema allegato all'avviso di selezione reperibile sul sito Internet o in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Azienda, dovranno pervenire all'ATER - Trieste, Piazza Foraggi n. 6, entro il giorno 15 marzo 2005.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Unità Operativa Gestione Risorse Umane dell'Azienda tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle 16.15 - telefono 040/3999232 - 3999408.

Trieste, 31 gennaio 2005

IL DIRETTORE:
arch. Fabio Assanti

COMUNE DI GORIZIA

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato a tempo pieno e a part-time, di personale (abilitato) rivestente il profilo di insegnante scuola materna, Cat. C.

È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assun-

zioni a tempo determinato a tempo pieno e a part-time, di personale (abilitato) rivestente il profilo di insegnante scuola materna, Cat. C.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Gorizia, Piazza Municipio 1, tel. 0481383202 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Copia del bando è disponibile sul sito Internet: www.comune.gorizia.it.

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Olivo

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato a tempo pieno e a part-time, di personale (non abilitato) rivestente il profilo di insegnante Scuola Materna, Cat. C.

È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato a tempo pieno e a part-time, di personale (non abilitato) rivestente il profilo di insegnante scuola materna, Cat. C.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di Gorizia, Piazza Municipio 1, tel. 0481383202 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Copia del bando è disponibile sul sito internet: www.comune.gorizia.it

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Olivo

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni — TRIESTE
- LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l.
  Via SS. Martiri, 18 — TRIESTE
- CARTOLIBRERIA ANTONINI
  Via Mazzini, 16 — GORIZIA
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 12 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

– Fino a 200 pagine	**Euro 2,50**	– Da 601 pagine a 800 pagine	**Euro 10,00**
– Da 201 pagine a 400 pagine	**Euro 3,50**	– Superiore a 800 pagine	**Euro 15,00**
– Da 401 pagine a 600 pagine	**Euro 5,00**		

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50	I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile

EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione

Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

GRAFICA VENETA S.p.A. - Trebaseleghe (PD)